



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

A) CONSIGLIO REGIONALE

Decreto presidente Consiglio regionale 5 agosto 2010 - n. 1173	(1.8.0)	
Nomina del Collegio dei revisori dei conti dell'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA		2812

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Deliberazione Giunta regionale 5 agosto 2010 - n. 9/357	(2.1.0)	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 a legislazione vigente e programmatico (l.r. 34/78 art. 49, comma 7, comma 3) - 17° provvedimento		2812
Deliberazione Giunta regionale 5 agosto 2010 - n. 9/370	(4.0.0)	
Proroga dell'adesione di Regione Lombardia all'Avviso comune per la sospensione dei debiti delle Piccole e Medie Imprese verso il sistema creditizio, sottoscritto tra Ministero dell'economia e delle finanze, ABI e le associazioni di rappresentanza delle imprese ed attivazione della Moratoria Regionale		2815
Deliberazione Giunta regionale 5 agosto 2010 - n. 9/378	(4.0.0)	
Programma Operativo Competitività regionale e occupazione FESR 2007-2013 - Modifiche linee guida di attuazione		2815
Deliberazione Giunta regionale 5 agosto 2010 - n. 9/382	(3.1.0)	
Ampliamento dell'accREDITAMENTO del Centro Diurno per Disabili comunale sito in via De Amicis a Calolziocorte, nell'ASL di Lecco gestito dal Comune di Calolziocorte - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2010		2818
Deliberazione Giunta regionale 5 agosto 2010 - n. 9/383	(3.1.0)	
Ampliamento dell'accREDITAMENTO del Centro Diurno per Disabili «Il Germoglio» sito in via Bonetti n. 14, a Provaglio d'Iseo frazione Fantecolo e del Centro Diurno per Disabili «Il Germoglio» sito in via Fratelli Bandiera, n. 44 a Paratico, siti nell'ASL di Brescia - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2010		2819
Deliberazione Giunta regionale 5 agosto 2010 - n. 9/384	(3.1.0)	
Ampliamento dell'accREDITAMENTO del Centro Diurno per Disabili «Gandino» sito in via Residenza n. 10 a Gandino, nell'ASL di Bergamo e del Centro Diurno per Disabili «Il Ponte» sito in via Fratelli Bandiera, n. 124 a Sermide nell'ASL di Mantova - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2010		2820
Deliberazione Giunta regionale 5 agosto 2010 - n. 9/385	(3.1.0)	
AccREDITAMENTO del Centro Diurno per Disabili «Sacro Cuore» sito a Cesano Boscone in piazza Mons. Moneta n. 1, gestito dalla Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2010		2821
Deliberazione Giunta regionale 5 agosto 2010 - n. 9/386	(3.1.0)	
Ampliamento dell'accREDITAMENTO del Centro Diurno per Disabili sito in via Romani n. 56 a Casalmaggiore, nell'ASL di Cremona, gestito dalla Cooperativa Sociale a.r.l. Santa Federici - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2010		2821
Deliberazione Giunta regionale 5 agosto 2010 - n. 9/387	(3.1.0)	
AccREDITAMENTO della Comunità Socio Sanitaria per persone con disabilità «Fiamma» con sede in Milano, via Fiamma, 5 - ASL Milano, in favore dell'Ente gestore «Il Fontanile» Cooperativa di Solidarietà Sociale a.r.l. Onlus con sede legale in Milano, via Casoria, 50 e contestuale revoca dell'accREDITAMENTO alla Fondazione Istituto Sacra Famiglia con sede in Cesano Boscone, piazza Mons. Moneta, 1 - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2010		2822
Deliberazione Giunta regionale 5 agosto 2010 - n. 9/388	(3.1.0)	
Rimodulazione dell'accREDITAMENTO della struttura di riabilitazione «Fondazione Santa Maria Ausiliatrice» sita in Bergamo, in via Gleno 49, gestita dalla Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice Onlus - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2010		2824
Deliberazione Giunta regionale 5 agosto 2010 - n. 9/389	(3.1.0)	
Ampliamento dell'accREDITAMENTO della Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani (RSA) denominata «F. Scaccabarozzi» con sede in Ornago (MB) - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2010		2825
Deliberazione Giunta regionale 5 agosto 2010 - n. 9/390	(3.1.0)	
Ampliamento dell'accREDITAMENTO delle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA) «Bellavista» con sede in Sondalo, «Fondazione Casa di Riposo di Talamona onlus» con sede in Talamona e contestuale cancellazione dall'Albo delle RSA accreditate della RSA «L'Abetina» di Sondalo, ubicate nell'ASL di Sondrio - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2010		2826

Serie Ordinaria N. 34 - Lunedì 23 agosto 2010

Deliberazione Giunta regionale 5 agosto 2010 - n. 9/391	(3.1.0)	
Accreditamento di posti letto nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA) ubicate nelle ASL di Milano 1, Pavia e Varese – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l’anno 2010		2827
Deliberazione Giunta regionale 5 agosto 2010 - n. 9/392	(3.1.0)	
Accreditamento del Centro Diurno per Disabili «CDD di Idro» sito in via S. Michele a Idro, gestito dalla Comunità Montana di Valle Sabbia – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l’anno 2010		2828
Deliberazione Giunta regionale 5 agosto 2010 - n. 9/393	(3.1.0)	
Accreditamento dell’Hospice «Il Gabbiano» con sede in Pontevico (BS) – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l’anno 2010		2829
Deliberazione Giunta regionale 5 agosto 2010 - n. 9/394	(3.1.0)	
Accreditamento di Comunità Socio Sanitarie per persone con disabilità ubicate nella ASL di Lecco – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l’anno 2010		2830
Deliberazione Giunta regionale 5 agosto 2010 - n. 9/395	(3.1.0)	
Accreditamento di posti letto nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA) ubicate nella ASL di Lodi – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l’anno 2010		2832
Deliberazione Giunta regionale 5 agosto 2010 - n. 9/396	(3.1.0)	
Ampliamento dell’accreditamento di Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti ubicati nella ASL di Brescia – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l’anno 2010		2833
Deliberazione Giunta regionale 5 agosto 2010 - n. 9/397	(3.1.0)	
Accreditamento di posti letto nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA) ubicate nella ASL di Como – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l’anno 2010		2834
Deliberazione Giunta regionale 5 agosto 2010 - n. 9/399	(3.1.0)	
Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA) nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili (RSD), nei Centri Diurni Integrati per Anziani (CDI), nei Centri Diurni per Disabili (CDD), nelle Comunità Socio Sanitarie per Disabili (CSS) e negli Hospice		2835
Deliberazione Giunta regionale 5 agosto 2010 - n. 9/400	(3.1.0)	
Determinazioni in merito alla remunerazione della qualità aggiunta per l’anno 2010 delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA).		2838
Deliberazione Giunta regionale 5 agosto 2010 - n. 9/401	(3.1.0)	
Primo provvedimento attuativo dell’art. 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 – Determinazioni in merito alla stipula della Convenzione con l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) per l’esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità		2842
Deliberazione Giunta regionale 5 agosto 2010 - n. 9/419	(4.3.0)	
Disposizioni per l’affidamento alle aziende agricole dei lavori relativi ad attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 228/01, nonché per l’affidamento in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 227/01 – Modifica d.g.r. n. 15276/2003		2844
Deliberazione Giunta regionale 5 agosto 2010 - n. 9/436	(5.1.3)	
Avvio della procedura concorsuale ad evidenza pubblica per l’individuazione del gestore delle opere di regolazione del lago d’Idro a supporto del Commissario Regolatore Regionale		2847
Deliberazione Giunta regionale 5 agosto 2010 - n. 9/451	(5.1.0)	
Schema di convenzione per l’utilizzo delle sommità arginali del fiume Po e degli affluenti diretti nella Provincia di Lodi come ciclovie		2847
Deliberazione Giunta regionale 5 agosto 2010 - n. 9/462	(4.6.4)	
Attuazione dell’A.d.P. Competitività nell’ambito di promozione del turismo – Programma 2010 – Secondo provvedimento		2849

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Industria, artigianato, edilizia e cooperazione

Decreto dirigente unità organizzativa 12 agosto 2010 - n. 8084	(5.3.4)	
Manifestazione d’interesse in attuazione della fase 2 del progetto Trend «Tecnologia ed innovazione per il risparmio e l’efficienza energetica diffusa (POR FESR 2007-2013 – Asse 1 – Linea di intervento 1.1.2.1 – Azione C): istituzione dell’elenco di fornitori di servizi per check-up aziendali (l provvedimento attuativo del d.d.u.o. 4290/2010 e 5598/2010)		2851

D.G. Ambiente, energia e reti

Decreto dirigente unità organizzativa 14 luglio 2010 - n. 7009	(5.3.1)	
Contributo di € 3.000.000 a favore del Comune di Cerro al Lambro (MI), per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto di salvaguardia e risanamento ambientale delle aree inquinate ubicate in sponda destra del fiume Lambro, in località Cascina Gazzera – Accordo di Programma Quadro in materia di ambiente ed energia approvato con d.g.r. 9 febbraio 2001, n. 3389		2853
Decreto dirigente unità organizzativa 14 luglio 2010 - n. 7010	(5.3.1)	
Contributo di € 154.932,43, a favore del Comune di Lacchiarella (MI), per le spese legali sostenute nell’ambito delle azioni di rivalsa inerenti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito ex Omar Petrodragon		2854
Decreto dirigente unità organizzativa 14 luglio 2010 - n. 7011	(5.3.1)	
Contributo di € 137.768,27, a favore del Comune di Cerro al Lambro (MI), per le spese legali sostenute nell’ambito delle azioni di rivalsa inerenti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale in località Cascina Gazzera		2854
Decreto dirigente unità organizzativa 27 luglio 2010 - n. 7470	(5.0.0)	
Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA regionale, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., della variante con ampliamento del progetto di gestione produttiva dell’ATEg22 in località «Arca di Sotto» del Comune di Borgosatollo (BS)		2855

Decreto dirigente unità organizzativa 5 agosto 2010 - n. 7827	(5.0.0)	
Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA regionale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., del progetto di gestione produttiva dell'ATEa01, sito in località «Monte Bianco» del Comune di Almè (BG)		2856
D.G. Commercio, turismo e servizi		
Decreto direttore generale 5 agosto 2010 - n. 7880	(4.6.4)	
Individuazione e contestuale iscrizione all'elenco di cui al paragrafo 4 comma 6 della d.g.r. 28 ottobre 2009 n. 10397 del Distretto «Colli dell'Oltrepò»		2857
Decreto dirigente unità organizzativa 10 agosto 2010 - n. 8037	(5.2.1)	
Progetto comunitario «Transalpine Transport Architects» (TRANSITECTS) – Cod. 10-2-2-DE – del Programma di Cooperazione Transnazionale «Spazio Alpino»: approvazione della manifestazione di interesse per la presentazione di idee progettuali finalizzate ai progetti pilota per l'avvio di nuove relazioni di trasporto intermodale ferro-gomma tra Lombardia e Baden Wuerttemberg-Baviera e tra Lombardia e Austria-Est Europa		2857
D.G. Semplificazione e digitalizzazione		
Decreto dirigente struttura 15 luglio 2010 - n. 7062	(5.0.0)	
Deroga all'ambito territoriale dell'Unione dei Comuni Agorà ai sensi dell'art. 20 del regolamento regionale del 27 luglio 2009 n. 2, attuativo della l.r. 27 giugno 2008 n. 19		2859
D.G. Sistemi verdi e paesaggio		
Decreto dirigente unità organizzativa 11 agosto 2010 - n. 8046	(4.3.0)	
Autorizzazione alla raccolta di funghi epigei per scopi diversi dall'alimentazione, ai sensi dell'art. 101 della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», per consentire al Gruppo Micologico Orobico di Verdello (BG) e al gruppo «Fungiatt de Sfi e di Paès Visit» di Cittiglio (VA) l'organizzazione di mostre nell'anno 2010		2859
D.G. Sport e giovani		
Decreto dirigente unità organizzativa 10 agosto 2010 - n. 8015	(4.6.4)	
Progetti di recupero di immobili da destinare a ostelli in attuazione del Programma regionale «Nuova generazione di idee. Le politiche e le linee di intervento per i giovani di Regione Lombardia» (aiuto di Stato temporaneo base giuridica aiuto n. 248/2009) – Approvazione delle linee guida di rendicontazione ad uso dei beneficiari		2860
D.G. Territorio e urbanistica		
Decreto dirigente struttura 24 dicembre 2009 - n. 14448	(5.3.5)	
Modifica all'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata con d.d.s. del 29 ottobre 2007, n. 12741 e s.m.i. alla ditta Ecologia Ambiente s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1, con sede legale ed impianto in via Casati, 12 in Comune di Como		2867
Decreto dirigente struttura 12 luglio 2010 - n. 6920	(5.3.5)	
Diniego dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e archiviazione dell'istanza ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 alla ditta Vitalba s.r.l. per una discarica da realizzarsi in Cingia de' Botti (CR)		2867
E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO		
Sentenza 7 luglio 2010 - n. 266		
Sentenza 7 luglio 2010 n. 266		2868

Serie Ordinaria N. 34 - 23 agosto 2010

A) CONSIGLIO REGIONALE

(BUR2010011)

(1.8.0)

D.p.c.r. 5 agosto 2010 - n. 1173
Nomina del Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto lo Statuto d'autonomia della Regione Lombardia, approvato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1, che espressamente prevede, all'art. 14, comma 3, lett. p), che spetta al Consiglio regionale deliberare le designazioni e le nomine negli organi di revisione di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti del Consiglio nei casi espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge;

Vista la l.r. 14 agosto 1999, n. 16 «Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA)» e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato in particolare l'art. 14, che prevede che il Collegio dei revisori è composto da tre membri, tra cui il presidente, nominati da consiglio regionale;

Vista la l.r. 4 dicembre 2009, n. 25 «Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale»;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 22 S.O. del 31 maggio 2010;

Verificata la documentazione prodotta dai singoli candidati attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili;

Verificato che ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 25/2009 dovrà essere assicurato alla minoranza la designazione della metà meno uno dei componenti e, quindi, di un componente;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla designazione nei termini previsti dall'art. 15 della citata l.r. n. 25/2009;

Dato atto che il Collegio è scaduto il 29 giugno 2010;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina del Collegio al fine di permettere la ricostituzione dell'organo e consentire la funzionalità dell'Agenzia;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 15 della citata l.r. n. 25/2009;

Decreta

1. di nominare il Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA, con la seguente composizione:

- TAVOLA Felice, nato a Lecco il 22 agosto 1953, quale *Presidente*;
- GUSSO Piergiorgio, nato a Milano il 14 gennaio 1963;
- ALLIEVI Roberto, nato a Milano il 10 agosto 1951, in rappresentanza delle minoranze;

2. di trasmettere il presente provvedimento all'ARPA, ai soggetti interessati ed al Presidente della Giunta regionale;

3. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Davide Boni

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2010012)

(2.1.0)

D.g.r. 5 agosto 2010 - n. 9/357
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 a legislazione vigente e programmatico (l.r. 34/78 art. 49, comma 7, comma 3) - 17° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni di bilancio relative ad assegnazioni dello Stato, dell'Unione Europea o di altri soggetti con vincolo di destinazione specifica quando l'impiego di queste sia tassativamente regolato dalle leggi statali o regionali;

Visto l'art. 49, comma 3 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima UPB, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge;

Vista la d.c.r. del 29 luglio 2009 n. VIII/870 «Risoluzione concernente il Documento di programmazione economico-finanziaria regionale 2010», con la struttura aggiornata degli ambiti e degli assi d'intervento, ed altresì il decreto della Presidenza del 12 febbraio 2010, n. 1187 che formalizza gli obiettivi per l'anno 2010 ed in particolare gli obiettivi operativi:

Codice Operativo	Titolo Obiettivo Operativo
2.5.1.1	Sviluppare le politiche di pari opportunità fra uomini e donne attraverso azioni positive che favoriscano una più attiva presenza e partecipazione delle donne alla vita sociale, politica ed economica
3.3.2.1	Razionalizzazione e riqualificazione degli strumenti d'intervento a favore della cooperazione
4.3.1.1	Consolidamento del sistema regionale di Protezione civile e della risposta locale all'emergenza
5.2.1.8	Interventi strutturali di riqualificazione della rete dei servizi

Vista la l.r. 29 dicembre 2009, n. 32 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 8/10880 del 23 dicembre 2009 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012 a legislazione vigente e programmatico» e programmi annuali di attività degli enti ed aziende dipendenti;

• **Assegnazioni per l'anno 2009 del Fondo nazionale per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità**

Visto l'art. 18 - «Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità (d.lgs. 23 maggio 2000, n. 196, art. 9)», commi 1 e 2 lettera b) del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246», concernente il Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità che per il 70% del suo ammontare annuo è ripartito fra le Regioni e Province autonome;

Visto il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro per le Pari opportunità del 16 dicembre 2009 che ripartisce per l'anno 2009 la quota del sopra citato Fondo, destinata alle Regioni, pari ad € 2.173.227,47, riservando alla Regione Lombardia la somma di € 259.108,15;

Vista la nota contabile del 5 maggio 2009 per un importo di € 259.108,15;

Ritenuto di poter iscrivere a bilancio l'intera somma assegnata con il sopracitato decreto ministeriale pari ad € 259.108,15;

Vista la nota prof. n. A1.2010.0089456 del 23 luglio 2010, della Direzione Centrale Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione della Presidenza con cui si richiede di disporre il necessario atto di variazione di bilancio;

• **Rientri Fondo Foncooper**

Visto il titolo I della legge 27 febbraio 1985, n. 49 concernente provvedimenti per il credito alla cooperazione ed in particolare l'art. 1 che istituisce un Fondo di Rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in seguito denominato Foncooper;

Visto l'art. 19 del d.lgs. 112/98 che riguarda la delega alle Regioni delle funzioni amministrative statali concernenti la materia dell'industria ed in particolare il comma 12 come modificato ed integrato dall'art. 2 comma 1, lett. b) del d.lgs. 443/99 che dispone che le Regioni subentrino all'amministrazione statale nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate dalle stesse in virtù di leggi in vigore alla data di effettivo trasferimento e delega di funzioni disposte dal d.lgs. 112/98, stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti;

Visto l'atto aggiuntivo del 20 marzo 2002 tra Regione Lombardia e Coopercredit S.p.A. (ora Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.) per la gestione degli interventi agevolati previsti dalla l. 49/85 sul Fondo Foncooper;

Vista la l.r. 4 novembre 2005, n. 16 «Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2005 ed al bilancio 2005/2007» con cui all'art. 1 comma 11 è stato previsto che il Foncooper venga gestito direttamente dalla Regione;

Vista la Convenzione con Finlombarda del 5 novembre 2005 con cui la gestione del suddetto Fondo è stata trasferita dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. alla società finanziaria regionale;

Visti i documenti contabili del 16 giugno 2010 e del 18 giugno 2010 per l'importo di € 2.017.502,53 e di € 394.637,08 aventi per causale «Rientri 2° semestre 2009 legge 49/85 Foncooper»;

Viste le note prot. R1.2010.0011130 del 27 luglio 2010 e prot. R1.2010.0011223 del 28 luglio 2010 della Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione con le quali si chiede una variazione di bilancio per un importo totale di € 2.412.139,61 sul capitolo di entrata 6058 e sul capitolo di spesa 6059;

• **Assegnazioni ex o.p.c.m. 3831/2009 e 3867/2010 per gli eventi alluvionali aprile 2009**

Vista l'o.p.c.m. n. 3831 del 16 dicembre 2009 avente per oggetto «Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti alle intense ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della Regione Piemonte e nel territorio della Provincia di Lodi» con la quale sono stati stanziati € 1.811.500,00, individuando la Regione Lombardia ente destinatario di tali risorse;

Richiamato il d.p.c.m. del 15 maggio 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle intense ed eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della Regione Piemonte e delle Province di Piacenza e Pavia e nei giorni dal 26 al 30 aprile 2009, nelle Province di Lodi e Parma, nonché alla violenta mareggiata che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 ha interessato le Province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

Vista l'o.p.c.m. n. 3835 del 29 dicembre 2009 avente per oggetto «Interventi urgenti di protezione civile, diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle intense ed eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della Regione Piemonte e delle Province di Piacenza e Pavia e nei giorni dal 26 al 30 aprile 2009, nelle Province di Lodi e Parma, nonché alla violenta mareggiata che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 ha interessato le Province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini», con la quale i Presidenti delle Regioni interessate dall'emergenza vengono nominati Commissari Delegati;

Vista l'o.p.c.m. n. 3867 del 20 aprile 2010 avente per oggetto «Ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 242, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"», con la quale vengono stanziati ulteriori € 5.000.000,00 per i territori della Regione Lombardia di cui al sopra richiamato d.p.c.m. del 15 maggio 2009;

Vista altresì l'ordinanza commissariale n. 1/2010 del 14 maggio 2010 con la quale il presidente della Regione Lombardia, Commissario Delegato, ha individuato il dirigente della Sede territoriale di Pavia della Regione Lombardia quale soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.p.c.m. n. 3835 del 29 dicembre 2009;

Vista la richiesta prot. J1.2010.0000002 del 19 luglio 2010, del dirigente della Sede territoriale di Pavia con la quale si chiede, una variazione di bilancio per un ammontare complessivo di € 6.811.500,00 nelle more del trasferimento dei fondi assegnati a Regione Lombardia da parte del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché l'apertura dei relativi capitoli di entrata e di spesa al fine di consentire il prosieguo delle attività alla gestione commissariale dell'emergenza «Alluvione aprile 2009»;

• **Assegnazioni o.p.c.m. 3803/2009 per gestione emergenza sisma Abruzzo 2009**

Visti i dd.p.c.m. del 6 aprile 2009 recanti la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la Provincia dell'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, nonché lo stato di emergenza in ordine agli stessi eventi sismici;

Vista l'o.p.c.m. n. 3803 del 15 agosto 2009, recante «Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009» ed in particolare l'art. 5 che stabilisce le tipologie di spesa autorizzate a favore di Regioni e Province autonome ed Enti locali direttamente impegnati nella gestione dell'emergenza sismica nell'ambito delle colonne mobili regionali;

Considerato che tra le suddette tipologie di spesa a favore degli enti sopra richiamati rientrano, entro determinati limiti, la corresponsione di compensi per lavoro straordinario reso dal personale, le indennità mensili da corrispondere ai dirigenti ed ai titolari di posizioni organizzative, gli affidamenti urgenti relativi all'esecuzione di lavori connessi con la gestione dei campi di accoglienza, per la ricostituzione delle scorte strategiche nonché per il ripristino immediato della funzionalità delle colonne mobili;

Richiamato il decreto del Commissario Delegato del 19 novembre 2009, n. 7880 rep. con il quale sono stati fissati i criteri per la quantificazione delle suddette spese sostenute dalle Regioni e Province autonome, nonché le rendicontazioni presentate da queste ultime al Dipartimento della Protezione Civile;

Visto il decreto n. 9219 con il quale il Capo Dipartimento della Protezione Civile, ha provveduto al riparto delle risorse stanziate per le finalità previste dall'art. 5, commi 1, 2 e 4 della o.p.c.m. 3803/2009 sopra richiamato, ed in particolare ha disposto a favore di Regione Lombardia l'assegnazione di € 1.492.030,74 a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'emergenza Abruzzo sulla base della rendicontazione presentata;

Vista la contabile della Banca d'Italia del 25 marzo 2010 di € 1.492.030,74 con causale «Rimborso spese concorso attività di protezione civile a favore popolazione Abruzzo»;

Vista la nota prot. Y1.2010.0006184 del 18 maggio 2010 con cui la D.G. Protezione civile, polizia locale e sicurezza chiede la variazione di bilancio per complessivi € 1.492.030,74 mediante l'istituzione di specifici capitoli di entrata e di spesa riferiti alle tipologie di spese sopra richiamate;

• **Variazioni compensative**

Considerato che la Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale ha richiesto, con nota n. G1.2010.0011773, di disporre, per l'anno 2010, all'UPB 5.2.1.3.89, «Governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali», le seguenti variazioni compensative

Capitolo	Oggetto	Variazione Competenza	Variazione Cassa
4520	Contributi alle ASL, agli enti pubblici, agli enti ed organismi privati per la realizzazione di investimenti in campo socio-assistenziale e socio-sanitario integrato	- € 357.200,00	- € 357.200,00
6552	Contributi per la realizzazione di investimenti in campo socio-assistenziale e socio-sanitario a favore di privati	€ 357.200,00	€ 357.200,00

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2010 e successivi;

Verificata da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Programmazione e Gestione Finanziaria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Serie Ordinaria N. 34 - 23 agosto 2010

Delibera

1. Di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010/2012 e al documento tecnico di accompagnamento le variazioni indicate all'allegato A della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale di sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO A

ASSEGNAZIONI PER L'ANNO 2009 DEL FONDO NAZIONALE PER L'ATTIVITÀ DELLE CONSIGLIERE E DEI CONSIGLIERI DI PARITÀ

Stato di previsione delle entrate:

2.1.183 Trasferimenti dello Stato con vincolo di destinazione specifico

5887 Assegnazioni statali per il finanziamento dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 259.108,15	€ 259.108,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Stato di previsione delle spese:

2.5.1.2.82 La prospettiva di genere e le politiche temporali nell'insieme delle azioni regionali

5888 Finanziamenti per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 259.108,15	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RIENTRI FONDO FONCOOPER

Stato di previsione delle entrate:

4.3.195 Trasferimenti statali con vincolo di destinazione settoriale

6058 Fondo di rotazione Foncooper presso Finlombarda S.p.A.

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 2.412.139,61	€ 2.412.139,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Stato di previsione delle spese:

3.3.2.3.381 Strumenti per la competitività del sistema industriale lombardo per la cooperazione

6059 Contributi per il credito alla cooperazione del Fondo Foncooper presso Finlombarda S.p.A.

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 2.412.139,61	€ 2.412.139,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

ASSEGNAZIONI EX O.P.C.M. 3831/2009 E 3867/2010 PER GLI EVENTI ALLUVIONALI APRILE 2009

Stato di previsione delle entrate:

4.3.197 Assegnazioni statali per calamità naturali ed altri eventi eccezionali

7523 Assegnazioni statali per interventi urgenti di Protezione Civile a seguito delle intense ed eccezionali avversità atmosferiche dell'aprile 2009

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 6.811.500,00	€ 4.086.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Stato di previsione delle spese:

4.3.1.3.12 Sistema regionale di Protezione Civile

7524 Contributi statali per interventi urgenti di Protezione Civile a seguito delle intense ed eccezionali avversità atmosferiche dell'aprile 2009

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 6.811.500,00	€ 4.086.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

ASSEGNAZIONI O.P.C.M. 3803/2009 PER GESTIONE EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009

Stato di previsione delle entrate:

2.1.184 Assegnazioni statali per calamità naturali ed altri eventi eccezionali

7527 Assegnazioni statali per le indennità a favore di dirigenti e titolari di posizione organizzativa e per i compensi per lavoro straordinario del personale di Regione Lombardia impiegati nella gestione dell'emergenza «Sisma Abruzzo 2009»

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 202.320,74	€ 202.320,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

7529 Assegnazioni statali per le indennità a favore di dirigenti e titolari di posizione organizzativa e per i compensi per lavoro straordinario del personale delle Province lombarde impiegati nella gestione dell'emergenza «Sisma Abruzzo 2009»

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 107.000,00	€ 107.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

4.3.197 Assegnazioni statali per calamità naturali ed altri eventi eccezionali

7525 Assegnazioni statali per il reintegro delle spese di investimento sostenute da Regione Lombardia per l'emergenza «Sisma Abruzzo 2009»

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 1.182.710,00	€ 1.182.710,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Stato di previsione delle spese:

4.3.1.2.11 Sistema regionale di Protezione Civile

7528 Indennità riconosciute dallo Stato a favore di dirigenti e titolari di posizione organizzativa e per i compensi per lavoro straordinario del personale di Regione Lombardia impiegati nella gestione dell'emergenza «Sisma Abruzzo 2009»

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 202.320,74	€ 141.624,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

7530 Indennità a favore di dirigenti e titolari di posizione organizzativa e compensi per prestazioni di lavoro straordinario riconosciuti dallo Stato a favore del personale delle Province lombarde impiegati nella gestione dell'emergenza «Sisma Abruzzo 2009»

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 107.000,00	€ 74.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

4.3.1.3.12 Sistema regionale di Protezione Civile

7526 Contributi statali per le spese di investimento relative all'emergenza «Sisma Abruzzo 2009»

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 1.182.710,00	€ 709.626,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

VARIAZIONI COMPENSATIVE**Stato di previsione delle spese:****5.2.1.3.89 Governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali**

4520 Contributi alle ASL, agli enti pubblici, agli enti ed organismi privati per la realizzazione di investimenti in campo socio-assistenziale e socio-sanitario integrato

2010		2011	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
- € 357.200,00	- € 357.200,00	€ 0,00	€ 0,00

6552 Contributi per la realizzazione di investimenti in campo socio-assistenziale e socio-sanitario a favore di privati

2010		2011	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 357.200,00	€ 357.200,00	€ 0,00	€ 0,00

VARIAZIONE DEL FONDO CASSA**7.4.0.1.301 Fondo di riserva di cassa**

736 Fondo di riserva del bilancio di cassa

2010		2011	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 0,00	€ 724.988,37	€ 0,00	€ 0,00

(BUR2010013)

D.g.r. 5 agosto 2010 - n. 9/370

Proroga dell'adesione di Regione Lombardia all'Avviso comune per la sospensione dei debiti delle Piccole e Medie Imprese verso il sistema creditizio, sottoscritto tra Ministero dell'economia e delle finanze, ABI e le associazioni di rappresentanza delle imprese ed attivazione della Moratoria Regionale

(4.0.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 2 dicembre 2009 n. 8/10671 relativa all'adesione di Regione Lombardia all'Avviso comune per la sospensione dei debiti delle Piccole e Medie Imprese verso il sistema creditizio, sottoscritto tra Ministero dell'Economia e delle Finanze, ABI e le associazioni di rappresentanza delle imprese ed attivazione della Moratoria Regionale;

Preso atto che la deliberazione richiamata prevede:

1. di aderire all'Avviso comune per la sospensione dei debiti delle PMI verso il sistema creditizio sottoscritto il 3 agosto 2009 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'ABI e le altre associazioni di rappresentanza delle imprese;

2. che l'adesione all'Avviso riguardi le iniziative di agevolazione gestite in cofinanziamento con il sistema bancario, indicate nelle premesse del sopra citato provvedimento;

3. che, in conseguenza della sopradetta adesione, la sospensione dei debiti delle PMI, anche per la quota regionale di cofinanziamento, avvenga secondo i termini, le condizioni e le modalità previste dal medesimo Avviso;

4. l'applicabilità dell'Avviso ai finanziamenti ed alle operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica regionale nella forma del contributo in conto interessi;

5. di dare avvio, coerentemente con le finalità e lo spirito dell'Avviso, ad una autonoma iniziativa, denominata «Moratoria Regionale» finalizzata alla sospensione dei debiti delle PMI con riferimento agli interventi di agevolazione finanziati esclusivamente a valere su risorse regionali, nella forma tecnica del finanziamento a medio/lungo termine;

6. di disporre che la Moratoria Regionale riguardi le iniziative di agevolazione finanziate esclusivamente a valere su risorse regionali indicate nelle premesse al presente provvedimento;

Considerato inoltre che i termini per la presentazione delle richieste di sospensione dei debiti a valere sulle iniziative della citata deliberazione connesse all'adesione all'Avviso comune, scadevano il 30 giugno 2010 mentre quelle relative alla Moratoria Regionale il 31 dicembre 2010;

Vista la comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 92 del 15 giugno 2010 avente ad oggetto la proroga di sette mesi, fino al 31 gennaio 2011 della moratoria dei debiti delle PMI verso il sistema creditizio che consente la presentazione delle richieste di sospensione dei debiti fino al 31 gennaio 2011;

Considerato che l'applicazione della moratoria dei debiti del-

le PMI ha, in Regione Lombardia, comportato la presentazione di 316 richieste di sospensione dei debiti a valere sui fondi cofinanziati e/o finanziati in conto interessi per un importo delle rate sospese pari a 6.154.054,87 euro a favore delle domande con esito dell'istruttoria positivo;

Ritenuto opportuno dare continuità all'iniziativa aderendo alla proroga della moratoria comunicata dal MEF e consentendo quindi la presentazione delle richieste di sospensione dei debiti fino al 31 gennaio 2011 per quanto riguarda le iniziative di cui alla d.g.r. 10671 del 2 dicembre 2009, ferme restando tutte le altre regole attuative, ed in particolare:

- le iniziative di agevolazione gestite in cofinanziamento con il sistema bancario;
- i finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica regionale nella forma del contributo in conto interessi;
- l'autonoma iniziativa, denominata «Moratoria Regionale» finalizzata alla sospensione dei debiti delle PMI con riferimento agli interventi di agevolazione finanziati esclusivamente a valere su risorse regionali, nella forma tecnica del finanziamento a medio/lungo termine;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di disporre la proroga dell'iniziativa, in conformità alla comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 92 del 15 giugno 2010, consentendo quindi la presentazione delle richieste di sospensione dei debiti fino al 31 gennaio 2011 per quanto riguarda le iniziative di cui alla d.g.r. 10671 del 2 dicembre 2009, ferme restando tutte le altre regole attuative, ed in particolare:

- a) le iniziative di agevolazione gestite in cofinanziamento con il sistema bancario;
- b) i finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica regionale nella forma del contributo in conto interessi;
- c) l'autonoma iniziativa, denominata «Moratoria Regionale» finalizzata alla sospensione dei debiti delle PMI con riferimento agli interventi di agevolazione finanziati esclusivamente a valere su risorse regionali, nella forma tecnica del finanziamento a medio/lungo termine;

2. di modificare di conseguenza l'allegato A «Condizioni e modalità di attuazione della Moratoria Regionale» della d.g.r. 10671 del 2 dicembre 2009, fissando al 31 gennaio 2011 il termine di presentazione delle richieste di sospensione dei debiti indicato, ferme restando tutte le altre condizioni contenute nell'allegato medesimo;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Pilloni

(BUR2010014)

D.g.r. 5 agosto 2010 - n. 9/378

Programma Operativo Competitività regionale e occupazione FESR 2007-2013 - Modifiche linee guida di attuazione

(4.0.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;

- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 e successive modifiche, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia», con la quale la Regione Lombardia, in coerenza con gli orientamenti comunitari, intende supportare la crescita competitiva del sistema produttivo, territoriale e sociale lombardo;

Visto il Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Regione Lombardia approvato con Decisione della Commissio-

Serie Ordinaria N. 34 - 23 agosto 2010

ne Europea C(2007) 3784 dell'1 agosto 2007, modificata con Decisione C(2010) 1575 del 15 marzo 2010;

Vista la d.g.r. 8/8298 del 28 ottobre 2008 con la quale è stato approvato il documento «Programma Operativo Competitività regionale e occupazione FESR 2007-2013. Linee guida di attuazione – Primo provvedimento»;

Viste le successive modifiche ed integrazioni alle citate linee guida di attuazione, introdotte con le deliberazioni n. 8/10905 del 23 dicembre 2009, n. 8/11177 del 3 febbraio 2010, n. 9/324 del 28 luglio 2010;

Visto il d.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196 «Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione»;

Vista la deliberazione in data odierna ad oggetto «Presa d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni di concerto con l'Assessore Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione avente ad oggetto: Azione di intervento per sostenere lo sviluppo della capacità di innovazione delle PMI lombarde»;

Ravvisata la necessità di sostenere l'innovazione tecnologica degli impianti e delle apparecchiature della rete di diffusione terrestre per una completa riconversione del processo di trasmissione, supportando le PMI abilitate a operare nel mercato della televisione digitale terrestre, attraverso una specifica azione che trova collocazione all'interno della summenzionata Linea di intervento 1.1.2.1 «Sostegno alla crescita della capacità competitiva delle imprese lombarde»;

Dato atto che l'Autorità di Gestione riferisce che in relazione alla citata iniziativa è stata data informativa durante la seduta del Comitato di Sorveglianza dell'8 giugno 2010;

Dato atto pertanto che, alla luce di tutto quanto sopra, nel corso dell'attuazione del Programma Operativo, si rende necessario apportare delle modifiche ed integrazioni alle citate Linee guida di attuazione del POR come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che introducono specificamente la definizione di una nuova azione (Azione D) della Linea di intervento 1.1.2.1 Asse 1;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura (d.g.r. 29 aprile 2010, n. 4);

Ad unanimità nelle forme di legge

Delibera

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche ed integrazioni alle Linee guida di attuazione del Programma Operativo Regionale Competitività 2007-2013 riportate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, unitamente all'allegato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

3) di dare mandato alla Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione presso la quale è posta l'Autorità di Gestione per la redazione di un testo consolidato (Testo Unico) delle Linee guida in parola, nel quale inserire anche le nuove denominazioni delle Unità Operative e delle relative Strutture, conseguenti i recenti provvedimenti organizzativi.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO A

SINTESI DELLE MODIFICHE APPORTATE ALLE LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE DEL POR COMPETITIVITÀ 2007-2013 (PRIMO PROVVEDIMENTO)

1. Linea di Intervento 1.1.2.1 «Sostegno alla crescita competitiva delle imprese lombarde»

Nel paragrafo Identificazione e contenuto della linea di intervento il penultimo capoverso è sostituito dal seguente:

«In particolare la linea di intervento si articola nelle seguenti azioni:

- Azione A: Fondo di rotazione per l'imprenditorialità (FRIM FESR);
- Azione B: Fondo di garanzia Made in Lombardy;
- Azione C: Progetto TREND;
- Azione D: Sostegno allo sviluppo della capacità di innovazione delle PMI lombarde per la riconversione digitale del processo di trasmissione televisiva».

È inoltre inserita la descrizione della nuova Azione D «Sostegno allo sviluppo della capacità di innovazione delle PMI lombarde

per la riconversione digitale del processo di trasmissione televisiva» come riportato di seguito:

AZIONE D

L'obiettivo dell'azione è di incentivare l'innovazione tecnologica degli impianti e delle apparecchiature che compongono la rete di diffusione televisiva terrestre, ai fini della completa riconversione digitale del processo di trasmissione.

I presupposti dell'intervento risiedono nell'evoluzione del mercato televisivo, con il passaggio graduale dalle trasmissioni in tecnica analogica a quelle in tecnica digitale entro il 2012.

Il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva in tecnica digitale terrestre (decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2008, e successive modifiche), ha stabilito che per la Regione Lombardia (area tecnica 3) tale passaggio comincia il 18 maggio 2010 per giungere a compimento tra il 15 settembre e il 20 ottobre 2010, salvo successive proroghe.

Gli investimenti e le relative spese devono fare riferimento a impianti localizzati in Regione Lombardia.

Soggetti beneficiari

Le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'allegato I del Regolamento (CE) 800/2008, che riprende la raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (G.U. L 124 del 20 maggio 2003, pag. 36), recepita con decreto ministeriale del 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005, qualificate come emittenti televisive locali legittimamente operanti e abilitate alla trasmissione in tecnica digitale, ai sensi della normativa vigente.

Copertura geografica

Intero territorio regionale.

Procedure amministrative per la realizzazione della linea di intervento

Modalità di applicazione

Procedura di evidenza pubblica di tipo «valutativo» con procedimento a graduatoria, ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Selezione

Fase 1 – Definizione, approvazione e pubblicazione dell'avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL). L'avviso pubblico è pubblicato sul sito web della Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione. Inoltre, l'avviso pubblico viene reso accessibile ai potenziali Beneficiari sul Sistema Informativo Integrato della Programmazione comunitaria 2007-2013.

Gli avvisi pubblici dispongono i criteri di selezione delle operazioni, le specifiche tecniche/gestionali e le modalità procedurali per la presentazione e realizzazione delle operazioni da parte del Beneficiario. L'avviso pubblico è soggetto, prima della sua approvazione, anche alla verifica di coerenza con la normativa comunitaria e nazionale, con gli obiettivi contenuti nel Programma, con le priorità regionali e con l'integrazione delle stesse con quelle comunitarie.

Fase 2 – Raccolta e catalogazione delle proposte progettuali. I potenziali Beneficiari sono invitati a presentare le domande, in formato cartaceo agli uffici del protocollo regionale.

Fase 3 – Istruttoria delle proposte progettuali e predisposizione delle graduatorie. L'attività istruttoria delle domande viene effettuata dalla Struttura responsabile e da un Nucleo Tecnico di Valutazione nominato con apposito decreto. Le proposte progettuali pervenute sono sottoposte a due livelli di valutazione, sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza: una prima istruttoria formale, ai fini della verifica dei criteri di ammissibilità mediante il supporto di *check list* predisposte in conformità con i contenuti richiesti dall'avviso pubblico, ed una istruttoria tecnico-economica, ai fini di analizzare le proposte sul piano dei contenuti tecnici ed economici.

Fase 4 – Approvazione e pubblicazione delle graduatorie e comunicazione formale agli interessati. A conclusione dell'istruttoria di cui alla fase 3 e sulla base delle risultanze, il Dirigente regionale preposto provvede a predisporre la graduatoria finale contenente le proposte ritenute ammissibili e le proposte non ammesse, indicando per le proposte ritenute ammissibili il relativo piano di assegnazione dei finanziamenti. Il Dirigente regiona-

le preposto provvede con decreto ad approvare la graduatoria e ad assegnare l'aiuto finanziario. La graduatoria viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul Sistema Informativo Integrato della Programmazione comunitaria 2007-2013, sul portale regionale e sul sito della Direzione Generale competente.

Il Dirigente regionale preposto procede a dare comunicazione formale di quanto sopra e, per i progetti ammessi e finanziati, fornisce apposite linee guida per il monitoraggio e la rendicontazione delle spese e dei risultati.

In caso di rinunce dell'aiuto finanziario la riassegnazione dell'importo si effettua mediante lo scorrimento delle graduatorie.

Attuazione

Fase 5 – Avvio dei progetti. Entro i termini stabiliti nella comunicazione del provvedimento di assegnazione, il soggetto Beneficiario provvede ad inviare l'atto di accettazione del contributo.

Fase 6 – Esecuzione dei progetti. Il soggetto Beneficiario realizza le attività progettuali. Con decreto del Dirigente regionale preposto, su richiesta del soggetto Beneficiario, vengono erogate, a titolo di acconto, le quote dell'aiuto finanziario concesso in base all'avvenuta realizzazione delle attività e all'avvenuta liquidazione delle spese così come definito nelle linee guida di rendicontazione.

Fase 7 – Conclusione dei progetti ed erogazione del saldo. L'erogazione del saldo, compreso nel limite dell'aiuto finanziario concesso, avviene con decreto del Dirigente regionale preposto, su richiesta del Beneficiario, corredata dalla documentazione attestante la fine delle attività, la rendicontazione finale delle spese completa di relazione illustrante il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ecc. secondo quanto riportato nelle linee guida di rendicontazione.

Ogni maggior onere che si dovesse registrare rispetto alla spesa ammessa è in ogni caso a carico del soggetto Beneficiario.

Criteri di selezione delle operazioni

Le operazioni saranno selezionate sulla base dei seguenti criteri di selezione:

Criteri generali di ammissibilità

- coerenza dell'operazione con le finalità e i contenuti della linea di intervento;
- appartenenza del soggetto proponente alle categorie dei soggetti Beneficiari;
- rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente, aiuti di Stato, concorrenza, sicurezza e appalti pubblici, rispetto delle strategie di settore in coerenza con il QSN;
- regolarità formale e completezza documentale della domanda;
- rispetto della tempistica e della procedura prevista dal dispositivo di attuazione della linea di intervento.

Criteri di ammissibilità specifici

- operazione attinente ad aree territoriali individuate dal dispositivo di attuazione.

Criteri di valutazione

- qualità progettuale dell'operazione (congruità degli elementi progettuali per il conseguimento degli obiettivi previsti, congruità dei costi e dei tempi di realizzazione);
- grado di innovatività del progetto rispetto all'ambito e alle modalità di realizzazione dell'intervento;
- capacità tecnica dell'impresa proponente, valutata anche in relazione a pregresse esperienze nella gestione di progetti di natura simile;
- capacità gestionale, finanziaria e patrimoniale del proponente, valutata anche in relazione a pregresse esperienze nella gestione di progetti di natura simile;
- rilevanza del progetto in relazione alla filiera produttiva;
- progettualità volta al rafforzamento della competitività delle imprese attraverso innovazione di prodotto e/o processo, piani di business e finanziari.

La selezione delle operazioni attivabili nell'ambito di questa azione non terrà conto dei criteri di premialità previsti per la linea di intervento in quanto non compatibili con la finalità della azione stessa.

Spese ammissibili

Le voci di spesa ammissibili sono le seguenti:

- a) studi di fattibilità tecnico-economica e finanziaria prece-

deni e propedeutici alla realizzazione del programma di investimento nel limite del 10% del costo ammissibile dell'intero programma di investimento;

- b) acquisto di impianti, strumenti e apparecchiature, nuovi di fabbrica, finalizzati e funzionali all'implementazione del processo di trasmissione in digitale comprensiva del software di funzionamento (cioè tutti quei beni materiali che compongono la rete di diffusione delle emittenti destinati esclusivamente ad irradiare in tecnica digitale);
- c) opere murarie, impiantistica generale e costi assimilati, strettamente necessari al funzionamento dei beni di cui alla lettera b), destinati alla realizzazione del nuovo processo nel limite del 10% del costo ammissibile dell'intero programma di investimento;
- d) consulenze tecniche e servizi esterni finalizzati alla progettazione e alla direzione lavori, nonché alla sperimentazione e al collaudo dei beni di cui alle lettere b) e c) ed al funzionamento dell'intero processo di trasmissione, nel limite del 10% dei costi di cui alle lettere b) e c);
- e) acquisizione di software esclusivamente riferiti al programma d'investimento ammesso, di brevetti, diritti di licenza, di know how o di conoscenze tecniche non brevettate. Tali spese sono ammissibili solo se relative a beni immateriali ammortizzabili secondo le norme contabili, civilistiche e fiscali, acquisiti all'esterno a condizioni di mercato e dovranno figurare nell'attivo dell'impresa per almeno tre anni.

Decorrenza dell'ammissibilità delle spese:

- dal 1° gennaio 2007 e comunque secondo quanto previsto dall'avviso pubblico per gli aiuti concessi in conformità con il Regolamento CE n. 1998/2006;
- dal 9 giugno 2009 e comunque secondo quanto previsto dall'avviso pubblico per gli aiuti concessi in conformità con il regime di aiuto n. 248/2009.

Per l'individuazione delle voci di spesa ammissibili al cofinanziamento comunitario si farà comunque riferimento al Regolamento (CE) n. 1080/2006 del 5 luglio 2006 (GUE n. 210 del 31 luglio 2006), al Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 (GUE n. 210 del 31 luglio 2006), ai Regolamenti nazionali e comunitari, fra cui il d.P.R. n. 196/2008 del 3 ottobre 2008 recante disposizioni circa l'applicazione del Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali, e successive modifiche ed integrazioni.

Intensità di aiuto

L'aiuto è concesso, nella forma di contributo a fondo perduto, nel limite massimo del 50% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili.

Per ciascun Beneficiario, l'aiuto è concesso, inoltre, nei limiti stabiliti e alle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 o dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 concernente le modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato per l'accesso ai finanziamenti nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica» del 22 gennaio 2009, in particolare con riferimento agli aiuti di importo limitato e compatibili, come da autorizzazione della Commissione europea, Decisione del 28 maggio 2009 (aiuto di Stato n. 248/2009).

Responsabile di Asse

Dirigente dell'Unità Organizzativa Competitività della Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione.

Normativa di riferimento

Aiuti di Stato

- Regolamento (CE) n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*») e successive modifiche.
- Regolamento (CE) di esenzione generale per categoria n. 800/2008, pubblicato in data 9 agosto 2008 e successive modifiche.
- Comunicazione della Commissione del 22 gennaio 2009 come modificata dalla Comunicazione del 25 febbraio 2009 - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 16/01 e 2009/C 83/01).
- Decisione della Commissione del 28 maggio 2009, C(2009) 4277, approvazione aiuto di Stato n. 248/2009 Italia «Aiuti di importo limitato».

Serie Ordinaria N. 34 - 23 agosto 2010

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009, concernente le modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione 2009/C 16/01.

Principali normative nazionali e regionali di riferimento
Digitale terrestre

- Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom): Libro bianco sulla televisione digitale terrestre (2000).
- Legge 3 maggio 2004, n. 112 (legge Gasparri): «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione».
- D.lgs. 31 luglio 2005, n. 177: «Testo Unico della radiotelevisione».
- Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom): delibera n. 435/01/CONS: Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre, e s.m.i. (delibera n. 109/07/CONS, delibera n. 266/06/CONS, delibera n. 663/06/CONS).
- Legge 29 novembre 2007, n. 222: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale» (art. 16; art. 48).
- Deliberazione 19 dicembre 2007 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante «Approvazione dei disciplinari per lo svolgimento della procedura selettiva per l'individuazione dei soggetti che possono accedere al quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri oggetto di cessione ai sensi della delibera n. 109/07/CONS del 7 marzo 2007» (delibera 645/07/CONS).
- Deliberazione 29 luglio 2008 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante «Procedura selettiva per l'individuazione dei soggetti che possono accedere al quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri oggetto di cessione ai sensi della delibera n. 109/07/CONS del 7 marzo 2007: approvazione delle graduatorie dei soggetti che possono accedere al quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri» (deliberazione n. 449/08/CONS).
- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2008, modificato dal d.m. del 10 aprile 2009, con cui è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze.
- Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (PNRF): il Piano attualmente in vigore, che concerne le bande di frequenze comprese tra 0 e 1000 GHz, è stato approvato con decreto ministeriale del 13 novembre 2008 e pubblicato nella G.U. n. 273 del 21 novembre 2008 - Suppl. Ordinario n. 255.
- Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom): delibera n. 181/09/CONS: «Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri» (delibera n. 181/09/CONS).

La scheda di sintesi è aggiornata di conseguenza con le informazioni inerenti la nuova Azione D «Sostegno allo sviluppo della capacità di innovazione delle PMI lombarde per la riconversione digitale del processo di trasmissione televisiva».

(BUR2010015)

(3.1.0)

D.g.r. 5 agosto 2010 - n. 9/382
Ampliamento dell'accREDITAMENTO del Centro Diurno per Disabili comunale sito in via De Amicis a Calolziocorte, nell'ASL di Lecco gestito dal Comune di Calolziocorte - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2010

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;
- la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;

Richiamate:

- la d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334 «Definizione della nuova unità d'offerta Centro Diurno per persone con Disabilità (CDD): requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accREDITAMENTO»;
- la d.g.r. 8 marzo 2006, n. 2040 «Schema tipo di contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Locale e Gli Enti gestori di Centri Diurni Integrati per anziani, Centri Diurni per Disabili e attività domiciliare integrata/voucher socio-sanitario»;
- la d.g.r. 27 febbraio 2008 n. 6677 «Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA) nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili (RSD) e nei Centri Diurni per Disabili (CDD) per l'anno 2008»;
- la d.g.r. 16 dicembre 2009, n. 10804 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2010»;

Dato atto che in data 24 febbraio 2010 è pervenuta l'istanza del legale rappresentante del Comune di Calolziocorte, Ente gestore del Centro Diurno per Disabili comunale sito via De Amicis a Calolziocorte, accREDITATO per n. 19 posti, con la quale ha richiesto l'ampliamento dell'accREDITAMENTO del medesimo per n. 1 posto;

Rilevato che il CDD comunale risulta in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per l'accREDITAMENTO:

- autorizzazione al funzionamento permanente per una capacità ricettiva di 20 posti, rilasciata dalla Provincia di Lecco con atto n. 12 del 27 luglio 2005;
- parere favorevole all'accREDITAMENTO espresso dalla competente ASL di Lecco, con determinazione del direttore generale n. 198 del 22 aprile 2010 per n. 1 posto aggiuntivo;

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta di accREDITAMENTO per n. 1 posto per il CDD comunale in oggetto, in quanto compatibile con la programmazione degli accREDITAMENTI prevista dalla d.g.r. n. 10804/09;

Dato atto che l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e l'Ente gestore del CDD dovranno procedere alla sottoscrizione dei contratti di regole e di budget sulla base dell'accREDITAMENTO disposto con il presente atto e che ciò dovrà avvenire nel rispetto del budget aziendale di pertinenza per l'anno 2010 e successivi;

Preso atto che la Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale ha verificato che l'onere stimato derivante dall'accREDITAMENTO disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse appostate sull'UPB 5.2.1.2.87, capitolo 6678, del bilancio regionale 2010 e successivi in conseguenza della variazione in aumento di € 35.000.000,00 stabilita con la d.g.r. 30 giugno 2010, n. 166 che consente di dare attuazione alle disposizioni di cui all'allegato 16 della d.g.r. n. 10804/2009 in materia di accREDITAMENTO di servizi socio-sanitari;

Stabilito che l'Azienda Sanitaria Locale competente deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di un'ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accREDITAMENTO;

Vista altresì la l.r. 20/08 nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione all'Ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di ampliare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, l'accREDITAMENTO del Centro Diurno per Disabili comunale con sede a Calolziocorte, via De Amicis, di ulteriore 1 posto per un totale di 20 posti, sulla base delle verifiche compiute dalla ASL di Lecco;

2. di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale di Lecco, territorialmente competente e l'Ente gestore del CDD procedano alla sottoscrizione dei contratti di regole e di budget sulla base dell'accREDITAMENTO disposto con il presente atto, inviandone copia alla Direzione Generale competente, e che ciò dovrà avvenire

nire nel rispetto del budget aziendale di pertinenza per l'anno 2010 e successivi;

3. di stabilire che la remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data di stipula dei contratti tra l'Ente gestore del Centro Diurno per Disabili e l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura, in base allo schema previsto dalla normativa vigente;

4. di stabilire che l'Ente gestore dovrà determinare una retta assistenziale unica, al netto della remunerazione regionale, a carico degli utenti e/o dei Comuni, calcolata sulla base del *case mix*, coerente con la classificazione degli ospiti;

5. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto l'Azienda Sanitaria Locale provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6. di disporre la comunicazione del presente atto all'Ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR201016)

D.g.r. 5 agosto 2010 - n. 9/383

Ampliamento dell'accreditamento del Centro Diurno per Disabili «Il Germoglio» sito in via Bonetti n. 14, a Provaglio d'Iseo frazione Fantecolo e del Centro Diurno per Disabili «Il Germoglio» sito in via Tengattini, n. 44 a Paratico, siti nell'ASL di Brescia – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2010

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

• il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modifiche ed integrazioni;

• il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

• la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

• la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

• la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;

• la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;

Richiamate:

• la d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334 «Definizione della nuova unità d'offerta Centro Diurno per persone con Disabilità (CDD): requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento»;

• la d.g.r. 8 marzo 2006, n. 2040 «Schema tipo di contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Locale e gli Enti gestori di Centri Diurni Integrati per anziani, Centri Diurni per Disabili e attività domiciliare integrata/voucher socio-sanitario»;

• la d.g.r. 27 febbraio 2008 n. 6677 «Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA) nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili (RSD) e nei Centri Diurni per Disabili (CDD) per l'anno 2008»;

• la d.g.r. 16 dicembre 2009, n. 10804 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2010»;

Dato atto che in data 4 marzo 2010 sono pervenute le istanze del legale rappresentante del «Germoglio Società Cooperativa Sociale Onlus», Ente gestore del Centro Diurno per Disabili «Il Germoglio» sito via Bonetti n. 14 a Provaglio d'Iseo frazione Fantecolo, accreditato per n. 15 posti, con la quale ha richiesto l'ampliamento dell'accreditamento del medesimo per n. 5 posti e del Centro Diurno per Disabili «Il Germoglio» sito via Tengattini n. 44 a Paratico, accreditato per n. 12 posti, con la quale ha richiesto l'ampliamento dell'accreditamento del medesimo per n. 3 posti;

Rilevato che i Centri Diurni per Disabili risultano in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per l'accreditamento:

• CDD «Il Germoglio» di Provaglio d'Iseo frazione Fantecolo:

autorizzazione definitiva al funzionamento per una capacità ricettiva di 20 posti, rilasciata dalla ASL di Brescia con provvedimento n. HP/34 del 27 novembre 2009;

• CDD «Il Germoglio» di Paratico: autorizzazione definitiva al funzionamento per una capacità ricettiva di 15 posti, rilasciata dalla ASL di Brescia con provvedimento n. HP/33 del 27 novembre 2009;

• parere favorevole all'accreditamento espresso dalla competente ASL di Brescia, con d.d.g. n. 286 dell'11 maggio 2010 per n. 5 posti aggiuntivi per il CDD di Provaglio d'Iseo frazione Fantecolo e per n. 3 posti aggiuntivi per il CDD di Paratico;

Ritenuto pertanto di accogliere le richieste di ampliamento dell'accreditamento, in quanto compatibili con la programmazione degli accreditamenti prevista dalla d.g.r. n. 10804/09, come di seguito indicato:

• CDD «Il Germoglio» di Provaglio d'Iseo frazione Fantecolo, per l'ampliamento dell'accreditamento relativo a n. 5 posti, per un totale di 20 posti;

• CDD «Il Germoglio» di Paratico per l'ampliamento dell'accreditamento relativo a n. 3 posti, per un totale di 15 posti;

Preso atto che la Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale ha verificato che l'onere stimato derivante dall'accreditamento disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse appostate sull'UPB 5.2.1.2.87, capitolo 6678, del bilancio regionale 2010 e successivi in conseguenza della variazione in aumento di € 35.000.000,00 stabilita con la d.g.r. 30 giugno 2010, n. 166 che consente di dare attuazione alle disposizioni di cui all'allegato 16 della d.g.r. n. 10804/2009 in materia di accreditamento di servizi socio-sanitari;

Dato atto che l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e l'Ente gestore dei CDD dovranno procedere alla sottoscrizione dei contratti di regole e di budget sulla base dell'accreditamento disposto con il presente atto, che ciò dovrà avvenire nel rispetto del budget aziendale di pertinenza per l'anno 2010 e successivi;

Stabilito che l'Azienda Sanitaria Locale competente dovrà provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di un'ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Vista altresì la l.r. 20/08 nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione all'Ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di ampliare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, l'accreditamento del Centro Diurno per Disabili «Il Germoglio» con sede a Provaglio d'Iseo frazione Fantecolo, via Bonetti n. 14, di ulteriori 5 posti, per un totale di 20 posti, sulla base delle verifiche compiute dalla ASL di Brescia;

2. di ampliare con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, l'accreditamento del Centro Diurno per Disabili «Il Germoglio» con sede a Paratico, via Tengattini n. 44, di ulteriori 3 posti, per un totale di 15 posti, sulla base delle verifiche compiute dalla ASL di Brescia;

3. di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e l'Ente gestore dei CDD procedano alla sottoscrizione dei contratti di regole e di budget sulla base dell'accreditamento disposto con il presente atto, e ne invii copie alla Direzione Generale competente, e che ciò dovrà avvenire nel rispetto del budget aziendale di pertinenza per l'anno 2010 e successivi;

4. di stabilire che la remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data di stipula dei contratti tra l'Ente gestore del Centro Diurno per Disabili e la ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema previsto dalla normativa vigente;

5. di stabilire che l'Ente gestore dovrà determinare una retta assistenziale unica, al netto della remunerazione regionale, a carico degli utenti e/o dei Comuni, calcolata sulla base del *case mix*, coerente con la classificazione degli ospiti;

6. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto le Aziende Sanitarie Locali provvedano all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

Serie Ordinaria N. 34 - 23 agosto 2010

7. di disporre la comunicazione del presente atto all'Ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR2010017)

(3.1.0)

D.g.r. 5 agosto 2010 - n. 9/384**Ampliamento dell'accreditamento del Centro Diurno per Disabili «Gandino» sito in via Residenza n. 10 a Gandino, nell'ASL di Bergamo e del Centro Diurno per Disabili «Il Ponte» sito in via Fratelli Bandiera, n. 124 a Sernide nell'ASL di Mantova - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2010**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;
- la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governare della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;

Richiamate:

- la d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334 «Definizione della nuova unità d'offerta Centro Diurno per persone con Disabilità (CDD): requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento»;
- la d.g.r. 8 marzo 2006, n. 2040 «Schema tipo di contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Locale e gli Enti gestori di Centri Diurni Integrati per anziani, Centri Diurni per Disabili e attività domiciliare integrata/voucher socio-sanitario»;
- la d.g.r. 27 febbraio 2008 n. 6677 «Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA) nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili (RSD) e nei Centri Diurni per Disabili (CDD) per l'anno 2008»;
- la d.g.r. 16 dicembre 2009, n. 10804 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2010»;

Dato atto che in data 10 febbraio 2010 è pervenuta l'istanza del legale rappresentante di «La Fenice» Società Cooperativa Sociale Onlus, Ente gestore del Centro Diurno per Disabili «CDD Gandino» sito via Residenza n. 10 a Gandino, accreditato per n. 20 posti, con la quale ha richiesto l'ampliamento dell'accreditamento del medesimo per n. 2 posti;

Rilevato che il CDD «Gandino» risulta in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per l'accreditamento:

- dichiarazione di inizio attività per una capacità ricettiva di n. 22 posti, presentata il 14 maggio 2009, per la quale l'esito della verifica in ordine ai requisiti previsti ha avuto esito positivo da parte della competente ASL di Bergamo;
- parere favorevole all'accreditamento espresso dalla competente ASL di Bergamo, con atto dirigenziale del Direttore Sociale n. 312 del 19 maggio 2010 per n. 2 posti aggiuntivi;

Dato atto inoltre che in data 12 febbraio 2010 è pervenuta l'istanza del legale rappresentante de «Il Ponte» Società Cooperativa Sociale Onlus, Ente gestore del Centro Diurno per Disabili «Il Ponte» sito in via Fratelli Bandiera n. 124 a Sernide, accreditato per n. 24 posti, con la quale ha richiesto l'ampliamento dell'accreditamento del medesimo per n. 3 posti;

Rilevato che il CDD «Il Ponte» risulta in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per l'accreditamento:

- dichiarazione di inizio attività per una capacità ricettiva di n. 27 posti, presentata il 21 gennaio 2008 (Prof. ASL n. 7064), per la quale l'esito della verifica in ordine ai requisiti previsti ha avuto esito positivo da parte della competente ASL di Mantova;
- parere favorevole all'accreditamento espresso dalla com-

petente ASL di Mantova con d.d.g. n. 177 del 31 maggio 2010 per n. 3 posti aggiuntivi;

Ritenuto pertanto di accogliere le richieste di ampliamento dell'accreditamento, in quanto compatibili con la programmazione degli accreditamenti prevista dalla d.g.r. n. 10804/09, come di seguito indicato:

- CDD «Gandino» di Gandino, nell'ASL di Bergamo per l'ampliamento dell'accreditamento relativo a n. 2 posti, per un totale di 22 posti;
- CDD «Il Ponte» di Sernide nell'ASL di Mantova per l'ampliamento dell'accreditamento relativo a n. 3 posti, per un totale di 27 posti;

Preso atto che la Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale ha verificato che l'onere stimato derivante dall'accreditamento disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse appostate sull'UPB 5.2.1.2.87, capitolo 6678, del bilancio regionale 2010 e successivi in conseguenza della variazione in aumento di € 35.000.000,00 stabilita con la d.g.r. 30 giugno 2010, n. 166 che consente di dare attuazione alle disposizioni di cui all'allegato 16 della d.g.r. n. 10804/2009 in materia di accreditamento di servizi socio-sanitari;

Dato atto che le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti e gli Enti gestori dei CDD dovranno procedere alla risottoscrizione dei contratti di regole e di budget sulla base dell'accreditamento disposto con il presente atto, che dovrà avvenire nel rispetto del budget aziendale di pertinenza per l'anno 2010 e successivi;

Stabilito che le Aziende Sanitarie Locali competenti devono provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di un'ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Vista altresì la l.r. 20/08 nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione agli Enti gestori interessati, nonché alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di ampliare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, l'accreditamento del Centro Diurno per Disabili «Gandino» con sede a Gandino, via Residenza n. 10, di ulteriori 2 posti, per un totale di 22 posti, sulla base delle verifiche compiute dalla ASL di Bergamo;

2. di ampliare con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, l'accreditamento del Centro Diurno per Disabili «Il Ponte» con sede a Sernide, via Fratelli Bandiera n. 124, di ulteriori 3 posti, per un totale di 27 posti, sulla base delle verifiche compiute dalla ASL di Mantova;

3. di stabilire che le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti e gli Enti gestori dei CDD procedano alla risottoscrizione dei contratti di regole e di budget sulla base dell'accreditamento disposto con il presente atto, e ne invii copia alla Direzione Generale competente;

4. di precisare che la risottoscrizione dei contratti da parte delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti e degli Enti gestori dovrà avvenire nel rispetto del budget aziendale di pertinenza per l'anno 2010 e successivi;

5. di stabilire che la remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data di stipula del contratto tra l'Ente gestore del Centro Diurno per Disabili e la ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema previsto dalla normativa vigente;

6. di stabilire che l'Ente gestore dovrà determinare una retta assistenziale unica, al netto della remunerazione regionale, a carico degli utenti e/o dei Comuni, calcolata sulla base del *case mix*, coerente con la classificazione degli ospiti;

7. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto le Aziende Sanitarie Locali provvedano all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

8. di disporre la comunicazione del presente atto agli Enti gestori interessati, nonché alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti;

9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR2010018)

D.g.r. 5 agosto 2010 - n. 9/385

(3.1.0)

Accreditamento del Centro Diurno per Disabili «Sacro Cuore» sito a Cesano Boscone in piazza Mons. Moneta n. 1, gestito dalla Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2010

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;
- la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;

Richiamate:

- la d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334 «Definizione della nuova unità d'offerta Centro Diurno per persone con Disabilità (CDD): requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento»;
- la d.g.r. 8 marzo 2006, n. 2040 «Schema tipo di contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Locale e gli Enti gestori di Centri Diurni Integrati per Anziani, Centri Diurni per Disabili e attività domiciliare integrata/voucher socio-sanitario»;
- la d.g.r. 27 febbraio 2008 n. 6677 «Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA) nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili (RSD) e nei Centri Diurni per Disabili (CDD) per l'anno 2008»;
- la d.g.r. 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità di offerta sociosanitarie»;
- la d.g.r. 16 dicembre 2009, n. 10804 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2010»;

Vista la d.g.r. 6 maggio 2009, n. 9385 di riconoscimento quale Ente Unico dell'Ente gestore Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus;

Atteso che con d.g.r. 23 novembre 2005, n. 1147, il Centro Diurno per Disabili «Fondazione Restelli» sito in via Cadorna n. 61/C a Rho, è stato accreditato per n. 19 posti;

Dato atto che con decreto del direttore generale Famiglia e Solidarietà Sociale del 19 febbraio 2010, n. 1442 si è provveduto alla voltura dell'accreditamento del Centro Diurno per Disabili «Fondazione Restelli» gestito dalla Fondazione Rhodense Onlus, rinominato «Sacro Cuore di Rho» sito a Rho, in via Cadorna 61/C già accreditato per n. 19 posti in favore del nuovo Ente gestore Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus;

Dato atto che il Legale Rappresentante della Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus, Ente gestore del Centro Diurno per Disabili «Sacro Cuore» sito a Cesano Boscone in piazza Mons. Moneta n. 1, il 24 aprile 2010 ha presentato istanza di accreditamento dello stesso per n. 19 posti, in sostituzione, per cessazione dell'attività, del CDD «Sacro Cuore di Rho», sito a Rho in via Cadorna n. 61/C, già precedentemente accreditato per n. 19 posti;

Rilevato che il CDD «Sacro Cuore» risulta in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per l'accreditamento:

- dichiarazione di inizio attività per una capacità ricettiva di n. 25 posti, presentata il 17 dicembre 2009 (prof. ASL n. 115461/09), per la quale l'esito della verifica in ordine ai requisiti previsti ha avuto esito favorevole da parte della competente ASL di Milano 1;
 - parere favorevole di accreditamento espresso dalla competente ASL di Milano 1 con determinazione del direttore U.O.C. Vigilanza e Controllo n. 270 del 31 maggio 2010 per n. 19 posti;
- Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta di accreditamento per n. 19 posti per il CDD «Sacro Cuore» sito a Cesano Boscone, in piazza Mons. Moneta n. 1, presso il quale saranno trasferiti

gli utenti, a seguito di chiusura del CDD «Sacro Cuore di Rho» a Rho, in via Cadorna 61/C;

Preso atto che la Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale ha verificato che l'onere stimato derivante dall'accreditamento disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse appostate sull'UPB 5.2.1.2.87, capitolo 6678, del bilancio regionale 2010 e successivi;

Dato atto che l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e l'Ente gestore del CDD dovranno procedere alla sottoscrizione del contratto di regole e di budget sulla base dell'accreditamento disposto con il presente atto e che ciò dovrà avvenire nel rispetto del budget aziendale di pertinenza per l'anno 2010 e successivi;

Stabilito che l'ASL deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Vista altresì la l.r. 20/08 nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché la trasmissione dello stesso all'Ente gestore interessato ed all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di accreditare il Centro Diurno per Disabili «Sacro Cuore» con sede a Cesano Boscone, in piazza Mons. Moneta n. 1, per n. 19 posti, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, in sostituzione, per cessazione dell'attività, del Centro Diurno per Disabili «Sacro Cuore di Rho» con sede a Rho, in via Cadorna 61/C, già accreditato per 19 posti;

2. di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e l'Ente gestore del CDD procedano alla sottoscrizione del contratto di regole e di budget sulla base dell'accreditamento disposto con il presente atto, e ne invii copie alla Direzione Generale competente, e che ciò dovrà avvenire nel rispetto del budget aziendale di pertinenza per l'anno 2010 e successivi;

3. di stabilire che la remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data di stipula del contratto tra l'Ente gestore del Centro Diurno per Disabili e la ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema previsto dalla normativa vigente;

4. di stabilire che l'Ente gestore dovrà determinare una retta assistenziale unica, al netto della remunerazione regionale, a carico degli utenti e/o dei Comuni, calcolata sulla base del *case mix*, coerente con la classificazione degli ospiti;

5. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto le Aziende Sanitarie Locali provvedano all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6. di disporre la comunicazione del presente provvedimento all'Ente gestore interessato ed all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR2010019)

D.g.r. 5 agosto 2010 - n. 9/386

(3.1.0)

Ampliamento dell'accreditamento del Centro Diurno per Disabili sito in via Romani n. 56 a Casalmaggiore, nell'ASL di Cremona, gestito dalla Cooperativa Sociale a.r.l. Santa Federici – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2010

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

Serie Ordinaria N. 34 - 23 agosto 2010

- la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;

Richiamate:

- la d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334 «Definizione della nuova unità d'offerta Centro Diurno per persone con Disabilità (CDD): requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento»;
- la d.g.r. 8 marzo 2006, n. 2040 «Schema tipo di contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Locale e gli Enti gestori di Centri Diurni Integrati per anziani, Centri Diurni per Disabili e attività domiciliare integrata/voucher socio-sanitario»;
- la d.g.r. 27 febbraio 2008 n. 6677 «Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA) nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili (RSD) e nei Centri Diurni per Disabili (CDD) per l'anno 2008»;
- la d.g.r. 16 dicembre 2009, n. 10804 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2010»;

Dato atto che in data 29 marzo 2010 è pervenuta l'istanza del legale rappresentante della Cooperativa Sociale a.r.l. «Santa Federic», Ente gestore del Centro Diurno per Disabili sito via Romani n. 56, a Casalmaggiore, accreditato per n. 15 posti, con la quale ha richiesto l'ampliamento dell'accreditamento del medesimo per n. 5 posti;

Rilevato che il CDD risulta in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per l'accreditamento:

- dichiarazione di inizio attività per una capacità ricettiva di n. 20 posti, presentata il 25 novembre 2009, per la quale l'esito della verifica in ordine ai requisiti previsti ha avuto esito positivo da parte della competente ASL di Cremona;
- parere favorevole all'accreditamento espresso dalla competente ASL di Cremona con d.d.g. n. 432 del 22 giugno 2010 per n. 5 posti aggiuntivi;

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta di ampliamento dell'accreditamento dell'unità di offerta in oggetto, in quanto compatibile con la programmazione degli accreditamenti prevista dalla d.g.r. n. 10804/09;

Preso atto che la Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale ha verificato che l'onere stimato derivante dall'accreditamento disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse appostate sull'UPB 5.2.1.2.87, capitolo 6678, del bilancio regionale 2010 e successivi in conseguenza della variazione in aumento di € 35.000.000,00 stabilita con la d.g.r. 30 giugno 2010, n. 166 che consente di dare attuazione alle disposizioni di cui all'allegato 16 della d.g.r. n. 10804/2009 in materia di accreditamento di servizi socio-sanitari;

Dato atto che l'Azienda Sanitaria Locale di Cremona, territorialmente competente e l'Ente gestore del CDD dovranno procedere alla risottoscrizione dei contratti di regole e di budget sulla base dell'accreditamento disposto con il presente atto e che ciò dovrà avvenire nel rispetto del budget aziendale di pertinenza per l'anno 2010 e successivi;

Stabilito che l'Azienda Sanitaria Locale deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di un'ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Vista altresì la l.r. 20/08 nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché per la trasmissione dello stesso all'Ente gestore interessato ed all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di ampliare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, l'accreditamento del Centro Diurno per Disabili con sede a Casalmaggiore, via Romani n. 56, di ulteriori 5 posti, per un totale di 20 posti, sulla base delle verifiche compiute dalla ASL di Cremona;

2. di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente

competente e l'Ente gestore del CDD procedano alla risottoscrizione dei contratti di regole e di budget sulla base dell'accreditamento disposto con il presente atto, inviandone copia alla Direzione Generale competente, e che ciò dovrà avvenire nel rispetto del budget aziendale di pertinenza per l'anno 2010 e successivi;

3. di stabilire che la remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data di stipula dei contratti tra l'Ente gestore del Centro Diurno per Disabili e l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura, in base allo schema previsto dalla normativa vigente;

4. di stabilire che l'Ente gestore dovrà determinare una retta assistenziale unica, al netto della remunerazione regionale, a carico degli utenti e/o dei Comuni, calcolata sulla base del *case mix*, coerente con la classificazione degli ospiti;

5. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto le Aziende Sanitarie Locali provvedano all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'Ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20100110)

D.g.r. 5 agosto 2010 - n. 9/387

Accreditamento della Comunità Socio Sanitaria per persone con disabilità «Fiamma» con sede in Milano, via Fiamma, 5 – ASL Milano, in favore dell'Ente gestore «Il Fontanile» Cooperativa di Solidarietà Sociale a.r.l. Onlus con sede legale in Milano, via Casoria, 50 e contestuale revoca dell'accreditamento alla Fondazione Istituto Sacra Famiglia con sede in Cesano Boscone, piazza Mons. Moneta, 1 – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2010

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

• il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modifiche ed integrazioni;

• il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

• la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

• la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

• i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

• la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. 257 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009»;

• la l.r. 1/2005 «Interventi di semplificazione – Abrogazione di leggi e regolamenti regionali – Legge di semplificazione 2004»;

• la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

• la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;

• la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;

Richiamate le dd.g.r.:

• 23 luglio 2004, n. 18333 «Definizione della nuova unità di offerta "Comunità alloggio Socio Sanitaria per persone con disabilità" (CSS): requisiti per l'accreditamento»;

• 16 dicembre 2004, n. 19874 «Prima definizione del sistema tariffario delle Comunità Alloggio Socio Sanitarie (CSS) e dei Centri Diurni per persone Disabili (CDD) in attuazione delle dd.g.r. n. 18333 e n. 18334 del 23 luglio 2004»;

• 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità d'offerta sociosanitarie»;

• 16 dicembre 2009, n. 10804 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario regionale per l'esercizio 2010»;

Richiamato inoltre il decreto 15 febbraio 2010, n. 1254 «Prime indicazioni operative in ordine a esercizio e accreditamento

delle unità d'offerta sociali» ed in particolare il paragrafo 1.2 del titolo 1 dell'allegato A) che reca disposizioni circa le procedure da seguire nel caso di avvio di esercizio di Unità di Offerta sociale;

Dato atto che la citata d.g.r. n. 8496/08 prevede che perde la qualificazione di soggetto accreditato colui che cessa la gestione, come nel caso di cessazione per termine della durata di appalto ed assegnazione di nuovo appalto ad altro soggetto, rendendosi quindi necessario procedere ad un nuovo accreditamento;

Dato atto altresì che la medesima d.g.r. dispone che, essendo l'accreditamento rilasciato nei confronti del soggetto gestore dell'unità di offerta, non può essere trasferito direttamente ad altri soggetti e che, nel caso di cambiamento del soggetto gestore, è necessario l'atto regionale che disponga il nuovo accreditamento;

Dato atto che ai sensi della d.g.r. n. 10804/2009, sopra citata, possono essere accreditate per l'anno 2010, a decorrere dal 1° marzo 2010, le Comunità Socio Sanitarie per disabili realizzate con finanziamento statale o regionale e quelle che abbiano acquisito l'autorizzazione al funzionamento entro la data del 16 dicembre 2009 o che, sempre entro tale data, abbiano presentato comunicazione preventiva al Comune ed all'ASL per la quale sia successivamente intervenuta la verifica positiva senza prescrizioni da parte dell'ASL;

Ritenuto pertanto di dover accogliere la richiesta di accreditamento per l'unità di offerta in oggetto, in quanto rientrante nella programmazione annuale degli accreditamenti prevista dalla sopra citata d.g.r. n. 8/10804, avendo presentato la comunicazione preventiva di esercizio entro il 16 dicembre 2009;

Preso atto della interruzione dall'1 aprile 2009 del funzionamento della Comunità Alloggio Disabili (CAD)/CSS e del relativo servizio di «assistenza socio-sanitaria» già accreditato per n. 7 posti letto e gestito dalla Fondazione Istituto Sacra famiglia fino al 31 marzo 2009 presso la struttura comunale «Fiamma» di via Fiamma, 5 Milano, come da nota prot. n. 14084 del 6 maggio 2010 dell'ASL MI e della conseguente interruzione del pagamento da parte della stessa ASL, a decorrere dall'1 aprile 2009, della quota di integrazione sanitaria della retta;

Preso atto del contratto di affidamento 31 luglio 2009 sottoscritto dal Consorzio SIR e dal Comune di Milano, nonché dell'atto di subentro de «Il Fontanile» Cooperativa di Solidarietà Sociale a.r.l. Onlus per la gestione della CAD/CSS «Fiamma», via Fiamma n. 5 - Milano, in data 1 settembre 2009;

Dato atto che l'ASL MI con atto del D.G. n. 531 del 26 marzo 1910:

- dichiara che la cooperativa sociale «Il Fontanile» ha presentato il 7 aprile 2009 Comunicazione Preventiva di Esercizio al Comune di Milano, in quanto Ente gestore, per l'avvio dell'attività della U.d.O. CAD «Fiamma», via Fiamma n. 5 - Milano;

- dichiara che la stessa Cooperativa ha presentato il 20 gennaio 2010 all'ASL ed alla Regione Lombardia richiesta di accreditamento, per n. 7 posti letto, della U.d.O. «Fiamma», via Fiamma n. 5 - Milano;

- esprime parere positivo sulla domanda di accreditamento presentata dalla Cooperativa «Il Fontanile», sulla base delle verifiche effettuate, senza prescrizioni;

Considerato che detto parere espresso formalmente dalla ASL «alla voltura dell'accreditamento» è più correttamente da intendersi manifestato sulla summenzionata richiesta di accreditamento del 20 gennaio 2010;

Ritenuto:

- di dover revocare l'atto di accreditamento n. 3706 del 5 dicembre 2006 per n. 7 posti letto dell'U.d.O. «Fiamma», gestita da Fondazione Sacra Famiglia per interruzione del servizio di assistenza socio-sanitaria svolto in regime di accreditamento;

- di procedere all'accreditamento di cui all'oggetto, con decorrenza dalla data di adozione della presente delibera e sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL;

- di stabilire che l'Ente gestore «Il Fontanile» e la ASL devono sottoscrivere il patto di accreditamento, sulla base della normativa vigente e che esso deve poi essere trasmesso con immediatezza alla Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale;

Dato atto che il Patto di accreditamento, che dovrà essere sottoscritto tra il gestore della struttura in oggetto e l'ASL di ubicazione, è requisito indispensabile per poter assicurare ai propri ospiti gli interventi socio-sanitari stabiliti dal progetto e dal programma individualizzati e ricevere dalle ASL, tramite i voucher socio-sanitari di lungoassistenza, le remunerazioni corrispondenti

ai 3 profili di voucher stabiliti. Copia di tale Patto dovrà essere trasmessa con tempestività alla competente Direzione Generale;

Dato atto che le tipologie di voucher e le modalità di accesso sono descritte nell'allegato 1 della già citata d.g.r. 18333/04 e le relative remunerazioni sanitarie mensili collegate ai profili dell'ospite sono stabilite dalla d.g.r. 16 dicembre 2004, n. 19874;

Ribadito che l'ASL territorialmente competente ha il compito di accertare:

- il possesso dell'idoneità professionale del personale nonché organizzativo-gestionale della struttura individuate dall'Allegato D della d.g.r. 18333/04 quali requisiti necessari alla sottoscrizione del Patto;

- la compiuta attuazione, da parte delle Comunità Socio Sanitarie accreditate, dei contenuti del Patto di accreditamento, d'ufficio oltre che su richiesta della persona assistita e/o dei suoi familiari;

Stabilito che l'ASL deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Preso atto che la Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale ha verificato che l'onere stimato derivante dall'accreditamento disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse destinate, nell'ambito del Fondo Sanitario regionale, alle attività sociosanitarie integrate disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2010 e successivi;

Viste la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché per la trasmissione dello stesso agli Enti interessati ed alla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di revocare, per i motivi in premessa, l'accreditamento concesso con d.g.r. 5 dicembre 2006 n. 3706 per n. 7 posti letto dalla CSS «Fiamma» sita in Milano, via Fiamma n. 5, gestita dalla Fondazione Istituto Sacra Famiglia fino al 31 marzo 2009;

2. di accreditare quindi la CSS «Fiamma» sita in Milano, via Fiamma, 5, ASL MI, gestita da «Il Fontanile» Cooperativa di Solidarietà Sociale a.r.l. Onlus, con sede legale in Milano, via Casoria, 50, per la gestione di n. 7 posti letto, con decorrenza dalla data di adozione del presente atto, sulla base delle verifiche compiute dalla ASL territorialmente competente;

3. di stabilire che il Patto di accreditamento, che deve essere sottoscritto tra il gestore della unità di offerta in oggetto e l'ASL di ubicazione, è requisito indispensabile per poter assicurare ai propri ospiti gli interventi socio-sanitari stabiliti dal progetto e dal programma individualizzati e ricevere dalle ASL, tramite i voucher socio-sanitari di lungoassistenza, le remunerazioni corrispondenti ai 3 profili di voucher stabiliti;

4. di stabilire che la ASL territorialmente competente deve provvedere a trasmettere alla Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia, con tempestività, copia del Patto suddetto, formulato in conformità ai requisiti di cui all'allegato D della deliberazione n. 18333/04;

5. di stabilire che la ASL territorialmente competente ha il compito di accertare:

- il possesso dell'idoneità professionale del personale nonché organizzativo-gestionale delle strutture, individuate dall'allegato D della d.g.r. 18333/04 quali requisiti necessari alla sottoscrizione del Patto;

- la compiuta attuazione, da parte della Comunità Socio Sanitaria accreditata, dei contenuti del Patto di accreditamento, d'ufficio oltre che su richiesta della persona assistita e/o dei suoi familiari;

6. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto l'ASL di competenza deve provvedere all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

7. di stabilire che per gli utenti ospiti per pronto intervento non può essere richiesto il voucher socio-sanitario di lungoassistenza;

8. di disporre la trasmissione del presente atto agli Enti interessati ed all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

Serie Ordinaria N. 34 - 23 agosto 2010

9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20100111)

D.g.r. 5 agosto 2010 - n. 9/388

Rimodulazione dell'accreditamento della struttura di riabilitazione «Fondazione Santa Maria Ausiliatrice» sita in Bergamo, in via Gleno 49, gestita dalla Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice Onlus - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2010

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;
- i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governare della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;

Viste:

- la d.g.r. 16 dicembre 2004, n. 19883 del «Riordino della rete delle attività di riabilitazione»;
- la d.g.r. 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità d'offerta socio-sanitarie»;
- la d.g.r. 16 dicembre 2009, n. 10804 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2010»;

Vista la d.g.r. 16 dicembre 2009 n. 10804, in particolare l'Allegato 16 che consente agli Enti gestori delle strutture di riabilitazione di rimodulare l'accreditamento;

Dato atto che con d.g.r. 10062 del 7 agosto 2009 la struttura di riabilitazione «Fondazione Santa Maria Ausiliatrice» sita in Bergamo, via Gleno n. 49, gestita dalla Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice Onlus è stata accreditata per i seguenti volumi:

- *Area specialistica*:
 - ricovero ordinario: n. 10 p.l.
- *Area generale e geriatrica*:
 - ricovero ordinario: n. 32 p.l.
 - regime diurno continuo: n. 6 posti
 - regime ambulatoriale: n. 7.500 trattamenti
 - regime domiciliare: n. 2.000 trattamenti.
- *Mantenimento*:
 - stabilizzazione/reinserimento: n. 23 p.l.;

Vista l'istanza presentata in data 23 febbraio 2010 dal legale rappresentante della Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice Onlus di rimodulazione dell'accreditamento delle attività di riabilitazione, integrata con successiva nota del 6 maggio 2010, come di seguito indicato:

- *Area specialistica*:
 - ricovero ordinario: n. 10 p.l.
- *Area generale e geriatrica*:
 - ricovero ordinario: n. 32 p.l.
 - regime diurno continuo: n. 4 posti
 - regime ambulatoriale: n. 7.700 trattamenti
 - regime domiciliare: n. 2.764 trattamenti.
- *Mantenimento*:
 - stabilizzazione/reinserimento: n. 23 p.l.;

Dato atto che l'Azienda Sanitaria Locale di Bergamo, territorialmente competente, a seguito di visita di vigilanza del 1° aprile 2010 ha verificato il possesso dei requisiti organizzativi generali e specifici e lo standard di personale per i volumi di attività richieste, presso la struttura di riabilitazione «Fondazione Santa Maria Ausiliatrice»;

Vista la deliberazione del direttore generale dell'ASL di n. 337 del 27 maggio 2010 di espressione di parere favorevole per la rimodulazione dell'accreditamento come di seguito riportato:

- *Area specialistica*:
 - ricovero ordinario: n. 10 p.l.
- *Area generale e geriatrica*:
 - ricovero ordinario: n. 32 p.l.
 - regime diurno continuo: n. 4 posti
 - regime ambulatoriale: n. 7.700 trattamenti
 - regime domiciliare: n. 2.764 trattamenti.
- *Mantenimento*:
 - stabilizzazione/reinserimento: n. 23 p.l.;

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta di rimodulazione dell'accreditamento, in quanto non comporta variazione alcuna delle risorse assegnate ed è coerente con la programmazione degli accreditamenti prevista dalla d.g.r. 10804/09;

Preso atto pertanto che la Direzione Generale competente ha verificato che l'onere stimato derivante dall'accreditamento disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse destinate, nell'ambito del Fondo Sanitario Regionale, alle attività socio-sanitarie integrate disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2010 e successivi;

Dato atto che l'Azienda Sanitaria Locale di Bergamo territorialmente competente e l'Ente gestore dovranno procedere alla risottoscrizione dei contratti di regole e di budget sulla base della rimodulazione dell'accreditamento disposto con il presente atto, che dovrà avvenire nel rispetto del budget aziendale di pertinenza per l'anno 2010 e successivi;

Dato atto che l'ASL deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Vista altresì la l.r. 20/08 nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione all'Ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di rimodulare l'accreditamento dei volumi di attività riabilitativa della Struttura di riabilitazione «Fondazione Santa Maria Ausiliatrice» sita in Bergamo, via Gleno n. 49, gestita dalla Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice Onlus come di seguito indicato:

- *Area specialistica*:
 - ricovero ordinario: n. 10 p.l.
- *Area generale e geriatrica*:
 - ricovero ordinario: n. 32 p.l.
 - regime diurno continuo: n. 4 posti
 - regime ambulatoriale: n. 7.700 trattamenti
 - regime domiciliare: n. 2.764 trattamenti.
- *Mantenimento*:
 - stabilizzazione/reinserimento: n. 23 p.l.;

2. di stabilire che tale rimodulazione dell'accreditamento non comporta variazione di costi a carico del Fondo Sanitario Regionale, ed è praticata nel limite massimo relativo al volume di attività accreditate presso la struttura di riabilitazione «Fondazione Santa Maria Ausiliatrice»;

3. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente provveda all'effettuazione di una visita di vigilanza al fine della verifica e della sussistenza e permanenza dei requisiti di autorizzazione ed accreditamento;

4. di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e l'Ente gestore procedano alla risottoscrizione dei contratti di regole e di budget sulla base della rimodulazione dell'accreditamento disposto con il presente atto e ne invii copia alla Direzione Generale competente;

5. di precisare che la risottoscrizione dei contratti da parte dell'ASL territorialmente competente e dell'Ente gestore dovrà avvenire nel rispetto del budget aziendale di pertinenza per l'anno 2010 e successivi;

6. di trasmettere il presente provvedimento all'Ente interessato ed all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente per territorio per i conseguenti adempimenti stabiliti in materia;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20100112)

D.g.r. 5 agosto 2010 - n. 9/389

(3.1.0)

Ampliamento dell'accreditamento della Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani (RSA) denominata «F. Scaccabarozzi» con sede in Ornago (MB) - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2010

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;
- i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;
- la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. 257 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009»;
- la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33: «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;

Richiamate le dd.g.r.:

- 14 dicembre 2001, n. 7435 «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA)»;
- 7 aprile 2003, n. 12618 «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA) e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435)»;
- 16 dicembre 2004, n. 19878 «Individuazione di percorsi di semplificazione in ordine ai processi di autorizzazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;
- 7 febbraio 2005, n. 20465 «Ulteriori determinazioni procedurali in ordine ai percorsi di semplificazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;
- 1 agosto 2006 n. 3059 «Disposizioni in merito alle remunerazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale nelle Residenze Sanitarie Assistenziali accreditate»;
- 27 febbraio 2008, n. 6677 «Disposizioni in merito alle remunerazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA) nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili (RSD) e nei Centri Diurni per Disabili (CDD) per l'anno 2008»;
- 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità d'offerta sociosanitarie»;
- 16 dicembre 2009, n. 10804 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario regionale per l'esercizio 2010»;

Dato atto che la d.g.r. n. 8/10804 definisce gli aspetti che riguardano i servizi socio-sanitari, con riferimento alle regole di accreditamento valide per l'anno 2010, continuando gli accreditamenti aggiuntivi di posti letto in RSA già accreditate o l'accreditamento di nuove RSA, nei seguenti casi:

- posti letto che siano stati realizzati attraverso finanziamenti pubblici regionali o statali,
- posti letto realizzati o che verranno realizzati sul territorio della città di Milano allo scopo di incrementarne la dotazione, per i quali sia giunta comunicazione del permesso di costruire alla competente Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale entro il 30 settembre 2005, qualunque fosse l'avanzamento dei lavori di edificazione a quella data;

Dato atto che la d.g.r. n. 8/8496 prevede che perde la qualificazione di soggetto accreditato colui che cessa la gestione, come nel caso di cessazione per termine della durata di appal-

to ed assegnazione di nuovo appalto ad altro soggetto, rendendosi quindi necessario procedere ad un nuovo accreditamento;

Dato atto inoltre che la medesima delibera dispone che, essendo l'accreditamento rilasciato nei confronti del soggetto gestore dell'unità di offerta, non può essere trasferito direttamente ad altri soggetti e che, nel caso di cambiamento del soggetto gestore, è necessario l'atto regionale che disponga il nuovo accreditamento;

Considerato che la variazione dell'accreditamento è subordinato al possesso sia dei requisiti previsti per l'esercizio che di quelli previsti per l'accreditamento;

Rilevato che, in data 9 febbraio 2010, è pervenuta la richiesta del legale rappresentante dell'Ente «KCS Karegiver Cooperativa Sociale» con sede legale in via Manzoni n. 7, Bergamo, Ente gestore della RSA «F. Scaccabarozzi» con sede in via Banfi n. 1, Ornago (MB), relativa all'ampliamento dell'accreditamento della medesima per n. 36 posti letto, elevando pertanto l'accreditamento a n. 90 posti letto complessivi;

Rilevato inoltre che la RSA in oggetto risulta in possesso dei seguenti requisiti indispensabili per l'accreditamento:

- autorizzazione definitiva al funzionamento, rilasciata dalla competente ASL di Monza e Brianza con provvedimento del 31 dicembre 2009, n. 715, per n. 90 posti letto,
- parere favorevole all'ampliamento dell'accreditamento espresso dalla medesima ASL di Monza e Brianza con provvedimento del 26 febbraio 2010, n. 93, per n. 36 posti letto,
- requisiti di accreditamento verificati dalla competente Commissione di Vigilanza della ASL di Monza e Brianza,
- che la stessa risulta essere stata finanziata, per la realizzazione di n. 90 posti letto complessivi, con finanziamenti pubblici ex legge 67/88;

Rilevato altresì che l'Ente gestore ha dichiarato di praticare una retta giornaliera di € 66,13 al netto del finanziamento regionale;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di accreditamento per n. 36 nuovi posti letto della struttura in oggetto, in quanto compatibile con la programmazione degli accreditamenti prevista dalla citata d.g.r. n. 8/10804 essendo posti letto creati con finanziamenti pubblici;

Ritenuto di precisare che l'effettiva remunerazione delle prestazioni, a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorre dalla data di stipulazione del contratto, per cui si rimanda all'All. A «Schema tipo di contratto» della d.g.r. n. 8/8496, tra l'Ente gestore della RSA e la ASL di Monza e Brianza, che verrà sottoscritto successivamente alla presente deliberazione e trasmesso in copia alla Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale;

Richiamata in proposito la normativa inerente le modalità di remunerazione delle prestazioni, introdotta con d.g.r. n. 7/12618;

Stabilito che la ASL deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Preso atto che la Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale ha verificato che l'onere stimato derivante dall'accreditamento disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse apportate sull'UPB 5.2.1.2.87, capitolo 6678, del bilancio regionale 2010 e successivi in conseguenza della variazione in aumento di € 35.000.000 stabilita con la d.g.r. 30 giugno 2010, n. 166 che consente di dare attuazione alle disposizioni di cui allegato 16 della d.g.r. n. 10804/2009 in materia di accreditamento di servizi socio-sanitari;

Viste la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e la d.g.r. del 29 aprile 2010 n. 4, che dispone l'assetto organizzativo della Giunta regionale per la IX legislatura;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione all'Ente gestore interessato ed alla ASL di Monza e Brianza;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Dellibera

1. di ampliare l'accreditamento della RSA «F. Scaccabarozzi» con sede in Ornago (MB), gestita dall'Ente «KCS Karegiver Cooperativa Sociale», con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, relativamente ad ulteriori n. 36 posti letto, sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL di Mon-

Serie Ordinaria N. 34 - 23 agosto 2010

za e Brianza, precisando che, a seguito dell'ampliamento di cui trattasi, il numero complessivo dei posti letto accreditati risulta essere di 90;

2. di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorre dalla data del contratto tra il gestore e la ASL di Monza e Brianza, che deve essere stipulato successivamente al presente atto;

3. di stabilire che la ASL di Monza e Brianza deve provvedere a trasmettere alla Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia del contratto suddetto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 8/8496 - All. A;

4. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, la ASL di Monza e Brianza deve provvedere all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

5. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione all'Ente gestore interessato, nonché alla ASL di Monza e Brianza.

Il segretario: Pillioni

(BUR20100113)

D.g.r. 5 agosto 2010 - n. 9/390

Ampliamento dell'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA) «Bellavista» con sede in Sondalo, «Fondazione Casa di Riposo di Talamona onlus» con sede in Talamona e contestuale cancellazione dall'Albo delle RSA accreditate della RSA «L'Abetina» di Sondalo, ubicate nell'ASL di Sondrio - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2010

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

- il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

- i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

- la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. 257 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009»;

- la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governare della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;

- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33: «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;

Richiamate le dd.g.r.:

- 14 dicembre 2001, n. 7435 «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA)»;

- 7 aprile 2003, n. 12618 «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA) e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435)»;

- 16 dicembre 2004, n. 19878 «individuazione di percorsi di semplificazione in ordine ai processi di autorizzazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;

- 7 febbraio 2005, n. 20465 «Ulteriori determinazioni procedurali in ordine ai processi di semplificazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;

- 1 agosto 2006 n. 3059 «Disposizioni in merito alle remunerazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale nelle Residenze Sanitarie Assistenziali accreditate»;

- 27 febbraio 2008, n. 6677 «Disposizioni in merito alle remunerazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA) nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili (RSD) e nei Centri Diurni per Disabili (CDD) per l'anno 2008»;

- 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità d'offerta sociosanitarie»;

- 8 aprile 2009, n. 9243 «Accreditamento dei posti letto delle RSA - Ulteriori determinazioni»;

- 16 dicembre 2009, n. 10804 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario regionale per l'esercizio 2010»;

- 27 gennaio 2010 n. 11080 «Programmazione degli accreditamenti dei posti letto nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani - Anno 2010»;

Richiamata le seguenti delibere inerenti le procedure per l'adeguamento strutturale delle RSA:

• 3 dicembre 2008, n. 8559 «Determinazioni in ordine alle procedure per l'adeguamento di RSA e di CDI ai requisiti di funzionamento previsti dalla d.g.r. n. 7435/01»;

• 30 dicembre 2008, n. 8799 «Determinazioni in merito all'adeguamento strutturale delle RSA (e dei CDI con piano programma collegato e/o contestuale)»;

• 6 maggio 2009, n. 9420 «Ulteriori determinazioni in ordine alle RSA (e CDI con piano programma collegato) e contestuale identificazioni e classificazione delle unità di offerta, in adempimento alla d.g.r. n. 8799/08 del 30 dicembre 2008»;

• 30 giugno 2009, n. 9735 «Ulteriori determinazioni in ordine alle RSA ed ai CDI con piano programma collegato e contestuale identificazione e classificazione delle medesime in adempimento alle dd.g.r. n. 8799/08 e n. 9420/09»;

Dato atto che la d.g.r. n. 8/8496 prevede che perde la qualificazione di soggetto accreditato colui che cessa la gestione, come nel caso di cessazione per termine della durata di appalto ed assegnazione di nuovo appalto ad altro soggetto, rendendosi quindi necessario procedere ad un nuovo accreditamento;

Dato atto inoltre che la medesima delibera dispone che, essendo l'accreditamento rilasciato nei confronti del soggetto gestore dell'unità di offerta, non può essere trasferito direttamente ad altri soggetti e che, nel caso di cambiamento del soggetto gestore, è necessario l'atto regionale che disponga il nuovo accreditamento;

Considerato che la variazione dell'accreditamento è subordinata al possesso sia dei requisiti previsti per l'esercizio che di quelli previsti per l'accreditamento;

Rilevato che nell'ASL di Sondrio risulta non più operante la RSA «L'Abetina» di Sondalo, gestita dal Comune di Milano, accreditata per 40 posti letto. Per detta RSA non è stato presentato un Piano programma per l'adeguamento strutturale né sono mai stati avviati lavori, gli ospiti rimanenti sono stati ricollocati trasferendoli in parte su RSA del Comune di Milano, in parte su posti letto non accreditati presso la RSA «Bellavista» di Sondalo;

Rilevato che l'ASL di Sondrio, a seguito di un incontro presso la Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale del 3 febbraio 2010 con i Comuni di Milano e di Sondalo nonché il direttore generale dell'A.O. Valtellina e Valchiavenna ed il Presidente della Provincia di Sondrio, ha provveduto ad approvare, con provvedimento del direttore generale n. 199 del 30 marzo 2010, un Piano programma per la ricollocazione dei 40 posti letto accreditati della RSA «L'Abetina» su posti letto aventi i necessari requisiti previsti dalla normativa, con conseguente riprogrammazione dei posti letto nelle RSA provinciali, rimanendo invariato il numero complessivo dei posti letto già accreditati;

Dato atto che nel sopra citato provvedimento del direttore generale dell'ASL di Sondrio n. 199/10, vengono individuate le modalità di ricollocazione dei 40 posti letto che possono essere ridistribuiti nel seguente modo, presso le sole RSA che attualmente presentano sia i necessari requisiti, sia la disponibilità di posti letto autorizzati ma non ancora accreditati:

- 14 presso la RSA «Bellavista»,

- 4 presso la RSA «Fondazione Casa di Riposo di Talamona onlus»,

rinviando la ricollocazione dei rimanenti 22 presso il nuovo centro polifunzionale della Fond.ne RSA di Sondrio, in via di realizzazione;

Viste le richieste di ampliamento dell'accreditamento, presentate dai legali rappresentanti degli Enti gestori delle RSA:

- «Bellavista» di Sondalo, in data 3 giugno 1910,

- «Fondazione Casa di Riposo di Talamona onlus», in data 3 giugno 1910;

Rilevato che sulle richieste è stato acquisito il parere favorevole dell'ASL di Sondrio con i seguenti provvedimenti che comprendono la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento:

- n. 348 del 21 giugno 1910 per la RSA «Bellavista» che aumenta i posti letto accreditati da 34 a 48,

- n. 349 del 21 giugno 1910 per la RSA «Fondazione Casa di Riposo di Talamona onlus» che aumenta i posti letto accreditati da 40 a 44

e che le RSA possiedono le necessarie autorizzazioni definitive al funzionamento;

Rilevato altresì che i Legale Rappresentanti degli Enti gestori hanno dichiarato di praticare una retta giornaliera:

- che va da un minimo di € 33,86 ad un massimo di € 46,03, al netto del finanziamento regionale per la RSA «Bellavista» di Sondalo,

- che va da un minimo di € 30,58 ad un massimo di € 37,15 al netto del finanziamento regionale per la RSA «Fondazione Casa di Riposo di Talamona onlus»;

Ritenuto di dover accogliere le richieste di ampliamento dell'accreditamento per le RSA in oggetto, in quanto consentono la collocazione su posti letto a norma di altrettanti posti letto della RSA «L'Abetina» che è invece carente dal punto di vista strutturale, per la quale non è stato presentato un Piano programma per l'adeguamento e che non è più in funzione, garantendo in tal modo l'indispensabile mantenimento, nell'ambito del territorio afferente all'ASL di Sondrio, del numero di posti letto già complessivamente accreditati;

Ritenuto di precisare che l'effettiva remunerazione delle prestazioni, a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorre dalla data di stipulazione del contratto, per cui si rimanda all'All. A «Schema tipo di contratto» della d.g.r. n. 8/8496, tra l'Ente gestore della RSA e la ASL competente, che verrà sottoscritto successivamente alla presente deliberazione e trasmesso in copia alla Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale;

Richiamata in proposito la normativa inerente le modalità di remunerazione delle prestazioni, introdotta con d.g.r. n. 7/12618;

Stabilito che l'ASL deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, la medesima ASL provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Preso atto che non derivano oneri aggiuntivi dai presenti ampliamenti di accreditamento in quanto si tratta di trasferimento di posti letto da una RSA non più operante;

Viste la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e la d.g.r. del 29 aprile 2010 che dispone l'assetto organizzativo della Giunta regionale per la IX legislatura;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, agli Enti gestori interessati ed alla ASL territorialmente di competenza;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di ampliare l'accreditamento della RSA «Bellavista» con sede in via Bertacchi n. 8 Sondalo, gestita dal Comune di Sondalo, relativamente a ulteriori n. 14 posti letto, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL di Sondrio, confermando altresì che, a seguito dell'ampliamento di cui trattasi, il numero complessivo dei posti letto accreditati risulta essere di 48;

2. di ampliare l'accreditamento della RSA «Fondazione Casa di Riposo di Talamona onlus» con sede in via Gavazzeni n. 14 Talamona, gestita da «Fondazione Casa di Riposo di Talamona onlus», relativamente a ulteriori n. 4 posti letto, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL di Sondrio, confermando altresì che, a seguito dell'ampliamento di cui trattasi, il numero complessivo dei posti letto accreditati risulta essere di 44;

3. di cancellare dall'albo delle RSA accreditate la RSA «L'Abetina» con sede in via Zubiani n. 33 Sondalo, gestita dal Comune di Milano, già accreditata per 40 posti letto, per le motivazioni espresse in premessa;

4. di rinviare a successivo provvedimento il completamento dell'azione di ricollocazione su posti letto adeguati, già accreditati presso la RSA «L'Abetina», programmata dall'ASL di Sondrio, al fine di mantenere inalterato il numero di posti letto complessivamente accreditati sul territorio, per le motivazioni espresse in premessa;

5. di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorre dalla data del contratto tra il gestore e la ASL di ubicazione, che deve essere stipulato successivamente al presente atto;

6. di stabilire che la ASL competente deve provvedere a tra-

smettere alla Direzione Famiglia Conciliazione, integrazione e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia del contratto suddetto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 8/8496 - All. A;

7. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, la ASL competente deve provvedere all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

8. di disporre la comunicazione del presente atto agli Enti gestori interessati, nonché alla ASL competente;

9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20100114)

D.g.r. 5 agosto 2010 - n. 9/391

(3.1.0)

Accreditamento di posti letto nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA) ubicate nelle ASL di Milano 1, Pavia e Varese - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2010

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

- il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento delle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

- i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

- la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. 257 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009»;

- la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;

- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33: «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;

Richiamate le dd.g.r.:

- 14 dicembre 2001, n. 7435 «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA)»;

- 7 aprile 2003, n. 12618 «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA) e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435)»;

- 16 dicembre 2004, n. 19878 «Individuazione di percorsi di semplificazione in ordine ai processi di autorizzazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;

- 7 febbraio 2005, n. 20465 «Ulteriori determinazioni procedurali in ordine ai percorsi di semplificazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;

- 1 agosto 2006 n. 3059 «Disposizioni in merito alle remunerazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale nelle Residenze Sanitarie Assistenziali accreditate»;

- 27 febbraio 2008, n. 6677 «Disposizioni in merito alle remunerazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA) nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili (RSD) e nei Centri Diurni per Disabili (CDD) per l'anno 2008»;

- 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità d'offerta socio-sanitarie»;

- 16 dicembre 2009, n. 10804 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario regionale per l'esercizio 2010»;

- 27 gennaio 2010 n. 11080 «Programmazione degli accreditamenti dei posti letto nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani - anno 2010»;

Vista la d.g.r. n. 8/11080 la quale stabilisce che potranno essere accreditati, con la messa a contratto per il 2010, i posti letto di ciascuna RSA che, alla data del 2 gennaio 2009, siano in

Serie Ordinaria N. 34 - 23 agosto 2010

possesso di autorizzazione definitiva al funzionamento o di verifica positiva della DIA da parte della ASL competente;

Dato atto che la d.g.r. n. 8/8496 prevede che perde la qualificazione di soggetto accreditato colui che cessa la gestione, come nel caso di cessazione per termine della durata di appalto ed assegnazione di nuovo appalto ad altro soggetto, rendendosi quindi necessario procedere ad un nuovo accreditamento;

Dato atto inoltre che la medesima delibera dispone che, essendo l'accreditamento rilasciato nei confronti del soggetto gestore dell'unità di offerta, non può essere trasferito direttamente ad altri soggetti e che, nel caso di cambiamento del soggetto gestore, è necessario l'atto regionale che disponga il nuovo accreditamento;

Considerato che la variazione dell'accreditamento è subordinato al possesso sia dei requisiti previsti per l'esercizio che di quelli previsti per l'accreditamento;

Rilevato che le richieste delle RSA indicate nell'Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, sono pervenute nei modi previsti;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi dalle:

- ASL di Milano 1 con provvedimento n. 269 del 31 maggio 2010,
- ASL di Pavia con provvedimento n. 266 del 28 giugno 2010,
- ASL di Varese con provvedimento n. 416 del 20 maggio 2010,

relativamente alle RSA ed ai posti letto indicati nell'Allegato 1;

Dato atto altresì che sono state dichiarate dai gestori delle RSA interessate le rette che prateranno all'utenza al netto del finanziamento regionale;

Ravvisata conseguentemente la necessità di provvedere agli ampliamenti in questione in quanto compatibili con la programmazione degli accreditamenti previsti dalla d.g.r. n. 8/11080;

Stabilito altresì che l'effettiva remunerazione delle nuove prestazioni, a carico del Fondo Sanitario, potrà avvenire solo dalla data di sottoscrizione del contratto tra gli Enti gestori delle RSA e le ASL competenti, stipulati sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 8/8496 - All. A;

Stabilito che le ASL devono provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Preso atto che la Direzione Generale Famiglia, Conciliazione,

Integrazione e Solidarietà Sociale ha verificato che l'onere stimato derivante dall'accreditamento disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse destinate, nell'ambito del Fondo Sanitario Regionale, alle attività socio-sanitarie integrate disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2010 e successivi;

Viste la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e la d.g.r. del 29 aprile 2010 che dispone l'assetto organizzativo della Giunta regionale per la IX legislatura;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione agli Enti gestori interessati, nonché alle ASL competenti;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di procedere all'accreditamento di nuovi posti letto di RSA ubicate nelle ASL di Milano 1, Pavia e Varese, indicate nell'Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, sulla base delle verifiche del possesso dei requisiti di accreditamento compiute dalle ASL sopra indicate, ed in relazione ai pareri favorevoli emessi dalle medesime, con i provvedimenti in premessa indicati;

2. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, le ASL competenti provvedano all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

3. di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data dei contratti tra gli Enti gestori e le ASL competenti, che dovranno essere stipulati successivamente al presente atto. Pertanto, a seguito di ciò, le rette a carico degli ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto della remunerazione regionale;

4. di stabilire che le ASL competenti dovranno provvedere a trasmettere alla Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia dei contratti suddetti, stipulati sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 8/8496 - All. A;

5. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione agli Enti gestori interessati, nonché alle ASL competenti.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO 1

Elenco RSA con accreditamenti di nuovi posti letto ubicate nelle ASL di MI 1, PV e VA

N.	ASL	Denominazione e sede struttura	Denominazione e sede Ente gestore	Atto della ASL competente	Posti già accreditati	Posti con autorizzazione definitiva al 02/01/09	Nuovi posti da accreditare ex d.g.r. n. 8/11080	Totale posti accreditati
1	MI 1	«Fondazione Giuseppe Gemellaro» con sede in via XXV Aprile n. 32, Albairate (MI)	«Fondazione Giuseppe Gemellaro Onlus» con sede in via XXV Aprile n. 32, Albairate (MI)	atto del 31/05/10 n. 269	60	64	4	64
2	PV	«Casa di Riposo San Giuseppe Onlus» con sede in via Papa Giovanni XXIII n. 3, Dorno (PV)	«Casa di Riposo San Giuseppe Onlus» con sede in via Papa Giovanni XXIII n. 3, Dorno (PV)	atto del 28/06/10 n. 266	84	85	1	85
3	PV	«Fondazione Conte Franco Cella di Rivara Onlus» con sede in località Rile n. 3, Arena Po (PV)	«Fondazione Conte Franco Cella di Rivara Onlus» con sede in via Emilia n. 328, Broni (PV)	atto del 28/06/10 n. 266	82	86	4	86
4	VA	«Residenza Giardino» con sede in via Delle Sorgenti n. 9, Lavena Ponte Tresa (VA)	«Residence al Lago Uno s.r.l.» con sede in corso di Porta Romana n. 54, Milano	atto del 20/05/10 n. 416	24	47	23	47
TOTALI					250	282	32	282

(BUR20100115)

(3.1.0)

D.g.r. 5 agosto 2010 - n. 9/392
Accreditamento del Centro Diurno per Disabili «CDD di Idro» sito in via S. Michele a Idro, gestito dalla Comunità Montana di Valle Sabbia - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2010

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di

Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;
- la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;

Richiamate:

- la d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334 «Definizione della nuova unità d'offerta Centro Diurno per persone con Disabilità (CDD): requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento»;

- la d.g.r. 8 marzo 2006, n. 2040 «Schema tipo di contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Locale e gli Enti gestori di Centri Diurni Integrati per Anziani, Centri Diurni per Disabili e attività domiciliare integrata/voucher socio-sanitario»;

- la d.g.r. 27 febbraio 2008 n. 6677 «Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA) nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili (RSD) e nei Centri Diurni per Disabili (CDD) per l'anno 2008»;

- la d.g.r. 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità di offerta sociosanitarie»;

- la d.g.r. 16 dicembre 2009, n. 10804 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2010»;

Atteso che con d.g.r. 7 novembre 2006, n. 3447, il Centro Diurno per Disabili sito in via Ippolito Boschi n. 1 a Barghe, è stato accreditato per n. 30 posti;

Dato atto che il Legale Rappresentante della Comunità Montana di Valle Sabbia, Ente gestore del Centro Diurno per Disabili «CDD di Idro» sito a Idro, in via S. Michele, il 25 maggio 2010 ha presentato istanza di accreditamento dello stesso per n. 30 posti, in sostituzione, per cessazione dell'attività, del CDD sito a Barghe, in via Ippolito Boschi n. 1, già precedentemente accreditato per n. 30 posti;

Rilevato che il CDD «CDD di Idro» risulta in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per l'accreditamento:

- dichiarazione di inizio attività per una capacità ricettiva di n. 30 posti, presentata il 22 marzo 2010 (prot. ASL n. 038579), per la quale l'esito della verifica in ordine ai requisiti previsti ha avuto esito favorevole da parte della competente ASL di Brescia;

- parere favorevole di accreditamento espresso dalla competente ASL di Brescia con d.d.g. n. 403 del 20 luglio 2010 per n. 30 posti;

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta di accreditamento per n. 30 posti per il Centro Diurno per Disabili «CDD di Idro» sito a Idro, in via S. Michele, presso il quale saranno trasferiti gli utenti, a seguito di chiusura del CDD sito a Barghe, in via Ippolito Boschi n. 1;

Preso atto che la Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale ha verificato che l'onere stimato derivante dall'accreditamento disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse appostate sull'UPB 5.2.1.2.87, capitolo 6678, del bilancio regionale 2010 e successivi;

Dato atto che l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e l'Ente gestore del CDD dovranno procedere alla risottoscrizione del contratto di regole e di budget sulla base dell'accreditamento disposto con il presente atto e che ciò dovrà avvenire nel rispetto del budget aziendale di pertinenza per l'anno 2010 e successivi;

Stabilito che l'ASL deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Vista altresì la l.r. 20/08 nonché i provvedimenti organizzativi della IX Legislatura;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché la trasmissione dello stesso all'Ente gestore interessato ed all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di accreditare il Centro Diurno per Disabili «CDD di Idro» con sede a Idro, in via S. Michele, per n. 30 posti, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, in sostituzione, per cessazione dell'attività, del Centro Diurno per Disabili con sede a Barghe, in via Ippolito Boschi n. 1, già accreditato per 30 posti;

2. di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e l'Ente gestore del CDD procedano alla risottoscrizione del contratto di regole e di budget sulla base dell'ac-

creditamento disposto con il presente atto, e ne invii copie alla Direzione Generale competente, e che ciò dovrà avvenire nel rispetto del budget aziendale di pertinenza per l'anno 2010 e successivi;

3. di stabilire che la remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data di stipula del contratto tra l'Ente gestore del Centro Diurno per Disabili e la ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema previsto dalla normativa vigente;

4. di stabilire che l'Ente gestore dovrà determinare una retta assistenziale unica, al netto della remunerazione regionale, a carico degli utenti e/o dei Comuni, calcolata sulla base del case mix, coerente con la classificazione degli ospiti;

5. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto le Aziende Sanitarie Locali provvedano all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6. di disporre la comunicazione del presente provvedimento all'Ente gestore interessato ed all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20100116)

D.g.r. 5 agosto 2010 - n. 9/393

Accreditamento dell'Hospice «Il Gabbiano» con sede in Pontevico (BS) - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2010

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

- il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

- il d.m. 28 settembre 1999: «Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative»;

- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

- il d.p.c.m. 20 gennaio 2000 «Atto di indirizzo e coordinamento recante requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per i centri residenziali di cure palliative»;

- i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

- la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. 257 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009»;

- la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

- la l.r. 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;

- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33: «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;

Viste le dd.g.r.:

- 31 ottobre 2000, n. 1884: «Adempimenti conseguenti all'attuazione del Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative da proporre al Ministero della Sanità ai sensi del d.m. 28 settembre 1999»;

- 5 luglio 2002, n. 9691: «Adempimenti conseguenti all'attuazione del d.m. del 5 settembre 2001. Ripartizione dei finanziamenti per gli anni 2000, 2001 e 2002 per la realizzazione di strutture per le cure palliative all'interno della rete di assistenza ai malati terminali approvato con d.g.r. n. 1884 del 31 ottobre 2000»;

- 7 aprile 2003, n. 12619: «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31. Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Strutture Residenziali per pazienti terminali, altrimenti dette Hospice»;

- 27 febbraio 2004, n. 16574: «Integrazione al programma per la realizzazione di Strutture per le Cure Palliative - Hospice all'interno della rete di assistenza dei malati terminali approvato con d.g.r. n. 1884 del 31 ottobre 2000 e d.g.r. 9691 del 5 luglio 2002»;

- 16 dicembre 2004, n. 19878: «Individuazione di percorsi di semplificazione in ordine ai processi di autorizzazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;

Serie Ordinaria N. 34 - 23 agosto 2010

- 7 febbraio 2005, n. 20465: «Ulteriori determinazioni procedurali in ordine ai percorsi di semplificazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;

- 10 ottobre 2007, n. 5508 «Procedura per l'accreditamento e la successiva contrattazione di servizi socio-sanitari realizzati con finanziamenti pubblici statali o regionali»;

- 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità d'offerta socio-sanitarie»;

- 16 dicembre 2009, n. 10804 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario regionale per l'esercizio 2010»;

Dato atto che la d.g.r. n. 8/10804 definisce gli aspetti che riguardano i servizi socio-sanitari, con riferimento alle regole di accreditamento valide per l'anno 2010, continuando gli accreditamenti delle unità di offerta realizzate con finanziamenti statali o regionali;

Dato atto che la d.g.r. n. 8/8496 prevede che perde la qualificazione di soggetto accreditato colui che cessa la gestione, come nel caso di cessazione per termine della durata di appalto ed assegnazione di nuovo appalto ad altro soggetto, rendendosi quindi necessario procedere ad un nuovo accreditamento;

Dato atto inoltre che la medesima delibera dispone che, essendo l'accreditamento rilasciato nei confronti del soggetto gestore dell'unità di offerta, non può essere trasferito direttamente ad altri soggetti e che, nel caso di cambiamento del soggetto gestore, è necessario l'atto regionale che disponga il nuovo accreditamento;

Considerato che la variazione dell'accreditamento è subordinato al possesso sia dei requisiti previsti per l'esercizio che di quelli previsti per l'accreditamento;

Rilevato che in data 16 aprile 2010 è pervenuta la richiesta del legale rappresentante dell'Ente «Il Gabbiano Cooperativa Sociale Onlus» con sede legale in via Cremonesini n. 6/8, in Pontevecchio (BS), gestore dell'Hospice «Il Gabbiano», con sede in via Gorno Ruffoni n. 18, in Pontevecchio (BS), relativa all'accreditamento di n. 18 posti letto per malati terminali;

Rilevato inoltre che l'Hospice in oggetto risulta in possesso dei seguenti requisiti indispensabili per l'accreditamento:

- Dichiarazione Inizio Attività (DIA), ex art. 4 l.r. 8/2007, del 26 febbraio 2010 per attivazione n. 18 posti letto per malati terminali,

- parere favorevole espresso dalla ASL di Brescia con provvedimento del 4 giugno 2010, n. 317, relativo all'accreditamento di n. 18 posti letto,

- requisiti di accreditamento previsti dalla citata d.g.r. n. 7/12619, verificati dalla competente Commissione di Vigilanza della medesima ASL;

Considerato di dover accogliere la richiesta di accreditamento per la struttura in oggetto, per n. 18 posti letto, sulla base della d.g.r. n. 8/10804 sopra menzionata, in particolare essendo una struttura già inserita nella programmazione regionale per la realizzazione di Hospice ex d.g.r. del 31 ottobre 2000, n. 1884, realizzata con finanziamenti pubblici ex d.m. 14 gennaio 2004;

Visto inoltre il decreto del 18 aprile 2005, n. 5655, del dirigente della U.O. Programmazione della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, con la quale viene approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un Hospice in Pontevecchio (BS);

Ravvisata la necessità di precisare che l'effettiva remunerazione delle prestazioni, a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà dalla data di stipulazione del contratto tra l'Ente gestore e la ASL di Brescia, sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 8/8496 - All. A;

Ravvisata altresì la necessità di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, la medesima ASL provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

Preso atto che la Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale ha verificato che l'onere stimato derivante dall'accreditamento disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse appostate sull'UPB 5.2.1.2.87, capitolo 6678, del bilancio regionale 2010 e successivi in conseguenza della variazione in aumento di € 35.000.000,00 stabilita con la d.g.r. 30 giugno 2010, n. 166 che consente di dare attuazione alle disposizioni di cui allegato 16 della d.g.r. n. 10804/2009 in materia di accreditamento di servizi socio-sanitari;

Viste la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e la d.g.r. del 29 aprile 2010 n. 4, che dispone l'assetto organizzativo della Giunta regionale per la IX legislatura;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché la comunicazione all'Ente gestore interessato ed alla ASL territorialmente di competenza;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente provvedimento, l'Hospice «Il Gabbiano» di Pontevecchio (BS), gestito dall'Ente «Il Gabbiano Cooperativa Sociale Onlus», per n. 18 posti letto per malati terminali, sulla base delle verifiche compiute dal competente organo di vigilanza della ASL di Brescia;

2. di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data di stipulazione del contratto tra l'Ente gestore e la ASL di Brescia;

3. di stabilire che la ASL di Brescia dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia del contratto suddetto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 8/8496 - All. A;

4. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, la ASL di Brescia provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

5. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione all'Ente gestore interessato, nonché alla ASL di Brescia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20100117)

(3.1.0)

D.g.r. 5 agosto 2010 - n. 9/394

Accreditamento di Comunità Socio Sanitarie per persone con disabilità ubicate nella ASL di Lecco - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2010

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modifiche ed integrazioni;

- il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

- i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

- la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. 257 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009»;

- la l.r. 1/2005 «Interventi di semplificazione - Abrogazione di leggi e regolamenti regionali - Legge di semplificazione 2004»;

- la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;

- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;

Richiamate le dd.g.r.

- 23 luglio 2004, n. 18333 «Definizione della nuova unità di offerta "Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità" (CSS): requisiti per l'accreditamento»;

- 16 dicembre 2004, n. 19874 «Prima definizione del sistema tariffario delle Comunità Alloggio Socio Sanitarie (CSS) e dei Centri Diurni per persone Disabili (CDD) in attuazione delle dd.g.r. n. 18333 e n. 18334 del 23 luglio 2004»;

- 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità d'offerta socio-sanitarie»;

- 16 dicembre 2009, n. 10804 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario regionale per l'esercizio 2010»;

Dato atto che ai sensi della d.g.r. 8/10804, sopra citata, possono essere accreditate per l'anno 2010, a decorrere dal 1° marzo 2010, le Comunità Socio Sanitarie per disabili realizzate con finanziamento statale o regionale e quelle che abbiano acquisi-

to l'autorizzazione al funzionamento entro la data del 16 dicembre 2009 o che, sempre entro tale data, abbiano presentato comunicazione preventiva al Comune ed all'ASL per la quale sia successivamente intervenuta la verifica positiva senza prescrizioni da parte dell'ASL;

Dato atto che la d.g.r. n. 8/8496 prevede che perde la qualificazione di soggetto accreditato colui che cessa la gestione, come nel caso di cessazione per termine della durata di appalto ed assegnazione di nuovo appalto ad altro soggetto, rendendosi quindi necessario procedere ad un nuovo accreditamento;

Dato atto altresì che la medesima delibera dispone che, essendo l'accreditamento rilasciato nei confronti del soggetto gestore dell'unità di offerta, non può essere trasferito direttamente ad altri soggetti e che, nel caso di cambiamento del soggetto gestore, è necessario l'atto regionale che disponga il nuovo accreditamento;

Dato atto che le richieste di accreditamento delle CSS indicate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono pervenute nei modi previsti e rientrano nella programmazione annuale degli accreditamenti prevista dalla sopra citata d.g.r. n. 8/10804;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi dalla ASL di Lecco:

- deliberazione n. 191 del 14 aprile 2010 per la CSS «Progetto Sole» con sede a Colico;
- deliberazione n. 326 del 10 giugno 2010 per la CSS «Madonna della Divina Provvidenza» con sede in Cassago Brianza;
- deliberazione n. 327 del 10 giugno 2010 per la CSS «Sacro Cuore» con sede a Cassago Brianza;

Ravvisata conseguentemente la necessità di provvedere agli accreditamenti in questione;

Dato atto che il Patto di accreditamento, che dovrà essere sottoscritto tra i gestori delle unità di offerta di cui all'Allegato 1 e la ASL competente, è requisito indispensabile per poter assicurare ai propri ospiti gli interventi socio-sanitari stabiliti dal progetto e dal programma individualizzati e ricevere dalla ASL, tramite i voucher socio-sanitari di lungoassistenza, le remunerazioni corrispondenti ai 3 profili di voucher stabiliti. Copia di tale Patto dovrà essere trasmessa con tempestività alla competente Direzione Generale;

Dato atto che le tipologie di voucher e le modalità di accesso sono descritte nell'allegato 1 della già citata d.g.r. 18333/04 e le relative remunerazioni sanitarie mensili collegate ai profili dell'ospite sono stabilite dalla d.g.r. 16 dicembre 2004, n. 19874;

Ribadito che l'ASL territorialmente competente ha il compito di accertare:

- il possesso dell'idoneità professionale del personale nonché organizzativo-gestionale della struttura individuate dall'Allegato D della d.g.r. 18333/04 quali requisiti necessari alla sottoscrizione del Patto;
- la compiuta attuazione, da parte delle Comunità Socio Sanitarie accreditate, dei contenuti del Patto di accreditamento, d'ufficio oltre che su richiesta della persona assistita e/o dei suoi famigliari;

Stabilito che la ASL deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Preso atto che la Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale ha verificato che l'onere stimato derivante dall'accreditamento disposto con il presente

provvedimento è compatibile con le risorse appostate sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2010 e successivi in conseguenza della variazione in aumento di € 35.000.000,00 stabilita con la d.g.r. 30 giugno 2010, n. 166 che consente di dare attuazione alle disposizioni di cui all'allegato 16 della d.g.r. n. 10804/2009 in materia di accreditamento di servizi socio-sanitari;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della Giunta regionale;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché per la trasmissione dello stesso agli Enti gestori interessati ed alla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

Delibera

1. di accreditare, per le motivazioni espresse in premessa, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, le Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità, ubicate nella ASL di Lecco, indicate nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, sulla base delle verifiche sul possesso dei requisiti di accreditamento compiute dalla ASL di Lecco, ed in relazione ai pareri favorevoli emessi dalla medesima, relativamente al numero di posti letto ivi indicati;

2. di stabilire che il Patto di accreditamento, che deve essere sottoscritto tra i gestori delle unità di offerta in oggetto e la ASL competente, è requisito indispensabile per poter assicurare ai propri ospiti gli interventi socio-sanitari stabiliti dal progetto e dal programma individualizzati e ricevere dalla ASL, tramite i voucher socio-sanitari di lungoassistenza, le remunerazioni corrispondenti ai 3 profili di voucher stabiliti;

3. di stabilire che la ASL territorialmente competente deve provvedere a trasmettere alla Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia, con tempestività, copia del Patto suddetto, formulato in conformità ai requisiti di cui all'allegato D della deliberazione n. 18333/04;

4. di stabilire che la ASL territorialmente competente ha il compito di accertare:

- il possesso dell'idoneità professionale del personale nonché organizzativo-gestionale delle strutture, individuate dall'allegato D della d.g.r. 18333/04 quali requisiti necessari alla sottoscrizione del Patto;
- la compiuta attuazione, da parte della Comunità Socio Sanitaria accreditata, dei contenuti del Patto di accreditamento, d'ufficio oltre che su richiesta della persona assistita e/o dei suoi famigliari;

5. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto la ASL di competenza deve provvedere all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6. di stabilire che per gli utenti ospiti per pronto intervento non può essere richiesto il voucher socio-sanitario di lungoassistenza;

7. di disporre la trasmissione del presente atto agli Enti gestori interessati ed alla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

Elenco CSS con nuovo accreditamento ubicate nella ASL di Lecco

N.	ASL	Denominazione e sede struttura	Denominazione e sede Ente gestore	Totale da accreditare
1	LC	Progetto Sole con sede in via Cariola n. 7, Colico	Progetto Sole s.r.l. con sede legale in via Trento n. 13/H, Sondrio	10
2	LC	Madonna della Divina Provvidenza con sede in via Beato Luigi Guanella n. 1, Cassago Brianza	Provincia Italiana Congregazione dei Servi della Carità Opera don Guanella con sede legale in vicolo Clementi n. 41, Roma	10
3	LC	Sacro Cuore con sede in via Beato Luigi Guanella n. 1, Cassago Brianza	Provincia Italiana Congregazione dei Servi della Carità Opera don Guanella con sede legale in vicolo Clementi n. 41, Roma	10
TOTALE				30

ALLEGATO 1

Serie Ordinaria N. 34 - 23 agosto 2010

(BUR20100118)

D.g.r. 5 agosto 2010 - n. 9/395

(3.1.0)

Accreditamento di posti letto nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA) ubicate nella ASL di Lodi - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2010

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

- il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

- i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

- la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. 257 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009»;

- la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governare della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;

- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33: «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;

Richiamate le dd.g.r.:

- 14 dicembre 2001, n. 7435 «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accredimento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA)»;

- 7 aprile 2003, n. 12618 «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accredimento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA) e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435)»;

- 16 dicembre 2004, n. 19878 «Individuazione di percorsi di semplificazione in ordine ai processi di autorizzazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;

- 7 febbraio 2005, n. 20465 «Ulteriori determinazioni procedurali in ordine ai percorsi di semplificazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;

- 1 agosto 2006 n. 3059 «Disposizioni in merito alle remunerazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale nelle Residenze Sanitarie Assistenziali accreditate»;

- 27 febbraio 2008, n. 6677 «Disposizioni in merito alle remunerazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA) nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili (RSD) e nei Centri Diurni per Disabili (CDD) per l'anno 2008»;

- 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità d'offerta sociosanitarie»;

- 16 dicembre 2009, n. 10804 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario regionale per l'esercizio 2010»;

- 27 gennaio 2010 n. 11080 «Programmazione degli accreditamenti dei posti letto nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani - anno 2010»;

Vista la d.g.r. n. 8/11080 la quale stabilisce che potranno essere accreditati, con la messa a contratto per il 2010, i posti letto di ciascuna RSA che, alla data del 2 gennaio 2009, siano in possesso di autorizzazione definitiva al funzionamento o di verifica positiva della DIA da parte della ASL competente;

Dato atto che la d.g.r. n. 8/8496 prevede che perde la qualificazione di soggetto accreditato colui che cessa la gestione, come nel caso di cessazione per termine della durata di appalto ed assegnazione di nuovo appalto ad altro soggetto, rendendosi quindi necessario procedere ad un nuovo accreditamento;

Dato atto inoltre che la medesima delibera dispone che, essendo l'accredimento rilasciato nei confronti del soggetto gestore dell'unità di offerta, non può essere trasferito direttamente ad altri soggetti e che, nel caso di cambiamento del soggetto gestore, è necessario l'atto regionale che disponga il nuovo accreditamento;

Considerato che la variazione dell'accredimento è subordinata al possesso sia dei requisiti previsti per l'esercizio che di quelli previsti per l'accredimento;

Rilevato che, ai sensi della sopra citata d.g.r. 8/11080, sono pervenute:

- in data 10 marzo 2010 la richiesta del legale rappresentante dell'Ente «Fondazione Vigoni della Somaglia Onlus» con sede in via Matteotti 38/b, in Somaglia (LO), relativa all'ampliamento dell'accredimento per n. 1 posto letto della RSA omonima con stessa sede, elevando pertanto l'accredimento a n. 77 posti letto complessivi;

- in data 26 febbraio 2010 la richiesta del legale rappresentante della congregazione religiosa «Istituto delle Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza» con sede in via San Pancrazio, in Roma, relativa all'ampliamento dell'accredimento per n. 5 posti letto della RSA «Casa Santa Teresa» con sede in via Manzoni n. 13, in Livraga (LO), elevando pertanto l'accredimento a n. 50 posti letto complessivi;

Rilevato che le RSA in oggetto, risultano in possesso dei seguenti requisiti indispensabili per l'accredimento di nuovi posti letto:

- RSA «Fondazione Vigoni della Somaglia Onlus» di Somaglia:
 - autorizzazione definitiva al funzionamento provvedimento del 28 marzo 2003 n. 188, relativo a n. 77 posti letto, rilasciato dalla Provincia di Lodi,
 - parere favorevole all'ampliamento dell'accredimento espresso dalla ASL di Lodi con provvedimento dell'8 giugno 2010, n. 202, per n. 1 posti letto,
 - requisiti di accreditamento verificati dalla competente Commissione di Vigilanza della ASL di Lodi;
- R.S.A «Casa Santa Teresa» di Livraga:
 - autorizzazione definitiva al funzionamento provvedimento del 23 dicembre 2008 n. 346, relativo a n. 50 posti letto, rilasciato dalla ASL di Lodi,
 - parere favorevole all'ampliamento dell'accredimento espresso dalla ASL di Lodi con provvedimento del 8 giugno 1910, n. 201, per n. 5 posti letto,
 - requisiti di accreditamento verificati dalla competente Commissione di Vigilanza della ASL di Lodi;

Dato atto altresì che sono state dichiarate dai gestori delle RSA interessate le rette che praticeranno all'utenza al netto del finanziamento regionale;

Ravvisata conseguentemente la necessità di provvedere agli ampliamenti in questione in quanto compatibili con la programmazione degli accreditamenti previsti dalla d.g.r. n. 8/11080;

Stabilito altresì che l'effettiva remunerazione delle nuove prestazioni, a carico del Fondo Sanitario, potrà avvenire solo dalla data di sottoscrizione del contratto tra gli Enti gestori delle RSA e le ASL competenti, stipulati sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 8/8496 - All. A;

Stabilito che la ASL di Lodi deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Preso atto che la Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale ha verificato che l'onere stimato derivante dall'accredimento disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse destinate, nell'ambito del Fondo Sanitario Regionale, alle attività socio-sanitarie integrate disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2010 e successivi;

Viste la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e la d.g.r. del 29 aprile 2010 che dispone l'assetto organizzativo della Giunta regionale per la IX legislatura;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione agli Enti gestori interessati, nonché alla ASL di Lodi;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di ampliare l'accredimento, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL di Lodi ed in relazione ai pareri favorevoli emessi dalla medesima, delle seguenti RSA:

- RSA «Fondazione Vigoni della Somaglia Onlus» con sede in Somaglia (LO), per n. 1 posto letto elevando pertanto l'accredimento a n. 77 posti letto complessivi,
- RSA «Casa Santa Teresa» con sede in Livraga (LO), per n. 5 posti letto elevando pertanto l'accredimento a n. 50 posti letto complessivi;

2. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, la ASL di Lodi provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

3. di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data dei contratti tra gli Enti gestori e la ASL di Lodi, che dovranno essere stipulati successivamente al presente atto, pertanto, a seguito di ciò, le rette a carico degli ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto della remunerazione regionale;

4. di stabilire che la ASL di Lodi dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia dei contratti suddetti, stipulati sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 8/8496 - All. A;

5. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione agli Enti gestori interessati, nonché alle ASL di Lodi.

Il segretario: Pilloni

(BUR20100119)

D.g.r. 5 agosto 2010 - n. 9/396

Ampliamento dell'accreditamento di Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti ubicati nella ASL di Brescia - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2010

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni e integrazioni;

- il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali e, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto riguarda l'accreditamento delle strutture pubbliche e private» e successive modifiche e integrazioni;

- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

- la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governare della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;

- la d.c.r. 8 marzo 1995, n. 1439 «Progetto-obiettivo anziani per il triennio 1995/1997»;

- la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. 257 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009»;

Richiamate:

- la d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 «Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei Centri Diurni Integrati»;

- la d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903 «Indirizzi e criteri per la remunerazione regionale dei Centri Diurni Integrati accreditati in attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494»;

- la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14367 «Accreditamento di Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti (CDI), ubicati nelle ASL di BG, BS, CO, CR, LC, LO, MN, MI1, MI2, PV, SO e VA. Determinazione della remunerazione giornaliera provvisoria dei CDI accreditati (attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 e della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903)», rettificata con d.g.r. 14 novembre 2003, n. 15038;

- la d.g.r. 8 marzo 2006, n. 2040 «Approvazione schema tipo di contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Locale e gli Enti gestori di Centri Diurni Integrati per anziani, Centri Diurni per disabili e attività di assistenza domiciliare integrata/voucher socio-sanitario»;

- la d.g.r. 4 ottobre 2006, n. 3257 «Identificazione, a domanda, in capo ad un unico soggetto gestore di una pluralità di strutture socio-sanitarie accreditate»;

- la d.g.r. 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto, e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità di offerta sociosanitarie»;

- 16 dicembre 2009, n. 10804 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario regionale per l'esercizio 2010»;

Dato atto che ai sensi della d.g.r. 8/10804, sopra citata, posso-

no essere accreditati per l'anno 2010, a decorrere dal 1° marzo 2010, i Centri Diurni Integrati realizzati con finanziamento statale o regionale e quelli che abbiano acquisito l'autorizzazione al funzionamento entro la data del 16 dicembre 2009 o che, sempre entro tale data, abbiano presentato dichiarazione di inizio attività per la quale sia successivamente intervenuta la verifica positiva senza prescrizioni da parte dell'ASL;

Dato atto che la d.g.r. n. 8/8496 prevede che perde la qualificazione di soggetto accreditato colui che cessa la gestione, come nel caso di cessazione per termine della durata di appalto ed assegnazione di nuovo appalto ad altro soggetto, rendendosi quindi necessario procedere ad un nuovo accreditamento;

Dato atto altresì che la medesima delibera dispone che, essendo l'accreditamento rilasciato nei confronti del soggetto gestore dell'unità di offerta, non può essere trasferito direttamente ad altri soggetti e che, nel caso di cambiamento del soggetto gestore, è necessario l'atto regionale che disponga il nuovo accreditamento;

Dato atto che le richieste di ampliamento dell'accreditamento dei CDI indicati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono pervenute nei modi previsti e rientrano nella programmazione annuale degli accreditamenti prevista dalla sopra citata d.g.r. n. 8/10804;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi dalla ASL di Brescia relativamente ai CDI ed ai posti indicati nell'All. 1, con deliberazioni:

- n. 330 del 15 giugno 2010 per il CDI «Bedizzone»,
- n. 372 del 29 giugno 2010 per i CDI «Andrea Fiorini» di Molinetto di Mazzano e «Centro Diurno Integrato c/o la Casa di Riposo Pio Ricovero Inabili al Lavoro» di Castenedolo;

Ravvisata conseguentemente la necessità di provvedere agli ampliamenti di accreditamento in questione;

Ritenuto di precisare che l'effettiva remunerazione delle prestazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale decorre dalla data del contratto che dovrà essere sottoscritto tra gli Enti gestori dei CDI accreditati e la ASL di ubicazione delle unità di offerta successivamente al presente atto e trasmesso in copia alla Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale;

Richiamata in proposito la normativa inerente le modalità di remunerazione delle prestazioni introdotta con la suindicata d.g.r. n. 7/12903 e ribadito che la remunerazione delle prestazioni non potrà superare la quota stabilita dal contratto medesimo;

Stabilito che la ASL deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Preso atto che la Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale ha verificato che l'onere stimato derivante dall'accreditamento disposto con il presente atto è compatibile con le risorse appostate sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2010 e successivi, in conseguenza della variazione in aumento di € 35.000.000,00 stabilita con la d.g.r. 30 giugno 2010, n. 166 che consente di dare attuazione alle disposizioni di cui all'Allegato 16 della d.g.r. n. 10804/2009 in materia di accreditamento di servizi socio-sanitari;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della Giunta regionale;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché per la trasmissione dello stesso agli Enti gestori interessati ed alla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di ampliare l'accreditamento, per le motivazioni espresse in premessa, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, dei Centri Diurni Integrati ubicati nella ASL di Brescia, indicati nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, sulla base delle verifiche compiute dalla ASL di Brescia, ed in relazione ai pareri favorevoli emessi dalla medesima, relativamente al numero di posti letto ivi indicati;

2. di stabilire che l'assegnazione della remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale decorre dalla data di stipulazione del contratto tra gli Enti gestori dei CDI accreditati e l'ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema tipo previsto dalla normativa vigente;

Serie Ordinaria N. 34 - 23 agosto 2010

3. di precisare che la sottoscrizione del contratto da parte della ASL competente dovrà avvenire nel rispetto del budget aziendale dei servizi diurni e domiciliari per anziani e disabili per l'anno 2010;

4. di stabilire che la ASL di ubicazione delle unità di offerta deve trasmettere alla Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale copia dei suddetti contratti;

5. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, la ASL di competenza deve provvedere all'effettua-

zione di ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6. di disporre la comunicazione del presente provvedimento agli Enti gestori interessati ed alla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO 1

Elenco CDI con ampliamento di accreditamento ubicati nella ASL di Brescia

N.	ASL	Denominazione e sede struttura	Denominazione e sede Ente gestore	Atto della ASL competente	Posti già accreditati	Nuovi posti da accreditare	Totale posti accreditati
1	BS	CDI Bedizzole - via Sonvigo, 22 - Bedizzole	Fondazione «Casa di Soggiorno per anziani - Onlus - via Sonvigo, 22 - Bedizzole	deliberazione n. 330 del 15/6/2010	15	5	20
2	BS	CDI c/o Casa di Riposo Pio Ricovero Inabili al Lavoro - via Pluda, 10 - Castenedolo	Fondazione Pio Ricovero Inabili al Lavoro Onlus - via Pluda, 10 - Castenedolo	deliberazione n. 372 del 29/6/2010	10	5	15
3	BS	CDI c/o Casa di Riposo Andrea Fiorini Onlus - via Carpi, 24 - Molinetto di Mazzano	Casa di Riposo Andrea Fiorini Onlus - via Carpi, 24 - Molinetto di Mazzano	deliberazione n. 372 del 29/6/2010	15	15	30
TOTALE					40	25	65

(BUR20100120)

(3.1.0)

D.g.r. 5 agosto 2010 - n. 9/397

Accreditamento di posti letto nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA) ubicate nella ASL di Como - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2010

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

- il dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

- la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. 257 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009»;

- la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;

- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33: «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;

Richiamate le dd.g.r.:

- 14 dicembre 2001, n. 7435 «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA)»;

- 7 aprile 2003, n. 12618 «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA) e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435)»;

- 16 dicembre 2004, n. 19878 «Individuazione di percorsi di semplificazione in ordine ai processi di autorizzazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;

- 7 febbraio 2005, n. 20465 «Ulteriori determinazioni procedurali in ordine ai percorsi di semplificazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;

- 1 agosto 2006 n. 3059 «Disposizioni in merito alle remunerazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale nelle Residenze Sanitarie Assistenziali accreditate»;

- 27 febbraio 2008, n. 6677 «Disposizioni in merito alle remunerazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA) nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili (RSD) e nei Centri Diurni per Disabili (CDD) per l'anno 2008»;

- 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità d'offerta socio-sanitarie»;

- 16 dicembre 2009, n. 10804 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario regionale per l'esercizio 2010»;

- 27 gennaio 2010 n. 11080 «Programmazione degli accreditamenti dei posti letto nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani - anno 2010»;

Dato atto inoltre che la d.g.r. 8/11080 stabilisce che potranno essere accreditati, con la messa a contratto per il 2010, i posti letto di ciascuna RSA che, alla data del 2 gennaio 2009, siano in possesso di autorizzazione definitiva al funzionamento o di verifica positiva della DIA da parte della ASL competente;

Dato atto che la d.g.r. n. 8/8496 prevede che perde la qualificazione di soggetto accreditato colui che cessa la gestione, come nel caso di cessazione per termine della durata di appalto ed assegnazione di nuovo appalto ad altro soggetto, rendendosi quindi necessario procedere ad un nuovo accreditamento;

Dato atto altresì che la medesima delibera dispone che, essendo l'accreditamento rilasciato nei confronti del soggetto gestore dell'unità di offerta, non può essere trasferito direttamente ad altri soggetti e che, nel caso di cambiamento del soggetto gestore, è necessario l'atto regionale che disponga il nuovo accreditamento;

Considerato che la variazione dell'accreditamento è subordinata al possesso sia dei requisiti previsti per l'esercizio che di quelli previsti per l'accreditamento;

Dato atto che le richieste delle RSA indicate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono pervenute nei modi previsti;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla ASL di Como con il provvedimento n. 117 dell'11 marzo 2010 relativamente alle RSA ed ai posti letto indicati nell'Allegato 1 e della successiva nota prot. n. 53167 del 6 luglio 2010 dell'ASL medesima;

Dato atto altresì che sono state dichiarate dal gestore delle RSA interessate le rette che praticeranno all'utenza al netto del finanziamento regionale;

Ravvisata conseguentemente la necessità di provvedere agli ampliamenti in questione in quanto compatibili con la programmazione degli accreditamenti;

Stabilito altresì che l'effettiva remunerazione delle nuove prestazioni, a carico del Fondo Sanitario, potrà avvenire solo dalla data di sottoscrizione dei contratti tra l'Ente gestore delle RSA e la ASL competente, stipulati sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 8/8496 - All. A;

Stabilito che la ASL deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Preso atto che la Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale ha verificato che l'onere sti-

mato derivante dall'accreditamento disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse destinate, nell'ambito del Fondo Sanitario Regionale, alle attività socio-sanitarie integrate disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2010 e successivi;

Viste la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione all'Ente gestore interessato ed alla ASL competente;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di procedere all'accreditamento di nuovi posti letto di RSA ubicate nella ASL di Como, indicate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sulla base delle verifiche del possesso dei requisiti di accreditamento compiute dalla ASL di Como, ed in relazione al parere favorevole emesso dalla medesima con il provvedimento n. 117 dell'11 marzo 2010 relativamente alle RSA ed ai posti letto indicati nell'Allegato 1;

2. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, la ASL competente provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

3. di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data dei contratti tra l'Ente gestore e la ASL competente, che dovranno essere stipulati successivamente al presente atto. Pertanto, a seguito di ciò, le rette a carico degli ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto della remunerazione regionale;

4. di stabilire che la ASL competente dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia dei contratti suddetti, stipulati sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 8/8496 - All. A;

5. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione agli Enti gestori interessati ed alla ASL competente.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO 1

Elenco RSA con accreditamenti di nuovi posti letto ubicate nella ASL di Como

N.	ASL	Denominazione e sede struttura	Denominazione e sede Ente gestore	Posti già accreditati	Posti con autorizzazione definitiva al 02/01/09	Nuovi posti da accreditare ex d.g.r. n. 8/11080	Totale posti accreditati
1	CO	Carducci - via Mazzini, 10 - Guanzate	La Villa s.r.l. Unipersonale - via Benedetto da Foiano, 14 - Firenze	60	66	6	66
2	CO	Foscolo - via S. Lorenzo, 10 - Guanzate	La Villa s.r.l. Unipersonale - via Benedetto da Foiano, 14 - Firenze	64	68	4	68
3	CO	Pascoli - via Molino s.n.c. - Montorfano	La Villa s.r.l. Unipersonale - via Benedetto da Foiano, 14 - Firenze	30	40	10	40
TOTALI				154	174	20	174

(BUR20100121)

(3.1.0)

D.g.r. 5 agosto 2010 - n. 9/399

Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA) nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili (RSD), nei Centri Diurni Integrati per Anziani (CDI), nei Centri Diurni per Disabili (CDD), nelle Comunità Socio Sanitarie per Disabili (CSS) e negli Hospice

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;
- i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;
- la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. 257 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009»;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governare della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:

- 14 dicembre 2001, n. 7435: «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA)»;
- 22 marzo 2002, n. 8494: «Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei Centri Diurni Integrati»;
- 7 aprile 2003, n. 12618: «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani e prima revisio-

ne del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435)»;

- 7 aprile 2003, n. 12619: «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31. Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Strutture Residenziali per pazienti terminali, altrimenti dette Hospice»;

- 7 aprile 2003, n. 12620: «Definizione della nuova unità d'offerta "Residenza Sanitaria Assistenziale per persone con Disabilità" (RSD). Attuazione dell'art. 12, comma 2 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31»;

- 9 maggio 2003, n. 12903: «Indirizzi e criteri per la remunerazione regionale dei Centri Diurni Integrati accreditati in attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494»;

- 8 agosto 2003, n. 14039: «Primo provvedimento attuativo della d.g.r. n. 12620 del 7 aprile 2003: definizione del sistema tariffario della Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili»;

- 30 settembre 2003, n. 14367: «Accreditamento di Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti (CDI), ubicati nelle ASL di BG, BS, CO, CR, LC, LO, MN, MI1, MI2, PV, SO e VA. Determinazione della remunerazione giornaliera provvisoria dei CDI accreditati (attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 e della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903)», rettificata con d.g.r. 14 novembre 2003, n. 15038;

- 23 luglio 2004, n. 18333: «Definizione della nuova unità d'offerta "Comunità Alloggio Socio Sanitaria per persone con disabilità" (CSS): requisiti per l'accreditamento» che ha individuato, all'interno del sistema socio sanitario regionale, quali unità d'offerta residenziali per persone disabili prive di sostegno familiare e alle quali necessitano prestazioni socio sanitarie di lungoassistenza, le Comunità Alloggio socio assistenziali che si accreditano come Comunità Alloggio Socio Sanitarie (CSS);

- 23 luglio 2004, n. 18334: «Definizione della nuova unità d'offerta Centro Diurno per persone con Disabilità (CDD): requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento»;

- 16 dicembre 2004, n. 19874: «Prima definizione del sistema tariffario delle Comunità Alloggio Socio Sanitarie (CSS) e dei Centri Diurni per persone Disabili (CDD) in attuazione delle dd.g.r. n. 18333 e n. 18334 del 23 luglio 2004»;

- 26 giugno 2007, n. 5000: «Determinazioni relative alla assistenza di persone disabili presenti in strutture di riabilitazione»;

Serie Ordinaria N. 34 - 23 agosto 2010

- 19 dicembre 2007, n. 6220: «Determinazioni in ordine alla assistenza di persone in stato vegetativo nelle strutture di competenza della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario»;

- 27 febbraio 2008, n. 6677: «Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA), nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili (RSD) e nei Centri Diurni per Disabili per l'anno 2008»;

- 6 agosto 2008, n. 7915: «Determinazioni in ordine al miglioramento quali-quantitativo dell'assistenza garantita a persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e a persone che si trovano nella fase terminale della vita, con particolare attenzione alla terapia del dolore e alle cure palliative a favore di pazienti oncologici»;

- 16 settembre 2009, n. 10160: «Determinazioni in merito agli interventi sperimentali per persone che si trovano in stato vege-

tativo e per persone affette da malattie dei motoneuroni, in particolare da sclerosi laterale amiotrofica»;

- 26 novembre 2008, n. 8496: «Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità d'offerta sociosanitarie»;

- 16 dicembre 2009, n. 10804: «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2010»;

Dato atto che, come previsto dalla normativa regionale e dai contratti in vigore tra ASL e gestori, la remunerazione regionale potrà essere determinata ed aggiornata periodicamente con provvedimenti della Giunta regionale;

Ritenuto di provvedere all'aggiornamento delle tariffe giornaliere per le prestazioni effettuate in RSA, RSD, CDI, CDD, CSS ed Hospice, con decorrenza 1° gennaio 2010, tenendo conto dell'aumento dei costi di gestione manifestati nel periodo intercorso dalle precedenti determinazioni delle tariffe, come segue:

RESIDENZE SANITARIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI (RSA):

Classificazione ospite	Tariffa die vigente (ex d.g.r. 6677/2008)	Variazione	Tariffa die (dall'1 gennaio 2010)
Classe Sosia 1	€ 47,50	€ 1,60	€ 49,10
Classe Sosia 2	€ 45,30	€ 1,70	€ 47,00
Classe Sosia 3	€ 39,10	€ 0,00	€ 39,10
Classe Sosia 4	€ 35,00	€ 2,00	€ 37,00
Classe Sosia 5	€ 38,60	€ 0,50	€ 39,10
Classe Sosia 6	€ 34,50	€ 2,50	€ 37,00
Classe Sosia 7	€ 28,80	€ 0,30	€ 29,10
Classe Sosia 8	€ 24,70	€ 2,30	€ 27,00
Alzheimer	€ 52,00	€ 0,00	€ 52,00

RESIDENZE SANITARIO ASSISTENZIALI PER DISABILI (RSD):

Classificazione ospite	Tariffa die vigente (ex d.g.r. 6677/2008)	Variazione	Tariffa die (dall'1 gennaio 2010)
Classe Sidi 1	€ 116,00	€ 2,00	€ 118,00
Classe Sidi 2	€ 89,00	€ 1,50	€ 90,50
Classe Sidi 3	€ 70,00	€ 1,50	€ 71,50
Classe Sidi 4	€ 55,00	€ 1,00	€ 56,00
Classe Sidi 5	€ 44,00	€ 1,00	€ 45,00

CENTRI DIURNI INTEGRATI PER ANZIANI (CDI):

Orario funzionamento giornaliero struttura	Tariffa die vigente (ex d.g.r. 14367/2003)	Variazione	Tariffa die (dall'1 gennaio 2010)
Almeno 8 ore consecutive	€ 29,00	€ 0,60	€ 29,60
Da 4 ad 8 ore consecutive	€ 15,00	€ 0,00	€ 15,00
Meno di 4 ore consecutive	€ 3,00	€ 0,00	€ 3,00

CENTRI DIURNI PER DISABILI (CDD):

Classificazione ospite	Tariffa die vigente (ex d.g.r. 6677/2008)	Variazione	Tariffa die (dall'1 gennaio 2010)
Classe Sidi 1	€ 57,00	€ 1,00	€ 58,00
Classe Sidi 2	€ 53,50	€ 1,00	€ 54,50
Classe Sidi 3	€ 50,00	€ 1,00	€ 51,00
Classe Sidi 4	€ 46,50	€ 1,00	€ 47,50
Classe Sidi 5	€ 44,00	€ 1,00	€ 45,00

COMUNITÀ SOCIO SANITARIE PER DISABILI (CSS):

Classificazione ospite	Tariffa die vigente (ex d.g.r. 19874/2004)	Variazione	Tariffa die (dall'1 gennaio 2010)
Classe Sidi 1 e 2	€ 20,35	€ 0,40	€ 20,75
Classe Sidi 3 e 4	€ 15,25	€ 0,30	€ 15,55
Classe Sidi 5	€ 11,90	€ 0,20	€ 12,10

HOSPICE:

Specifica	Tariffa die vigente (ex d.g.r. 5743/2007)	Variazione	Tariffa die (dall'1 gennaio 2010)
Quota Base	€ 173,85	€ 4,05	€ 177,90
Quota posto accompagnatore	€ 51,60	€ 0,00	€ 51,60
Totale tariffa	€ 225,45	€ 4,05	€ 229,50

Ritenuto inoltre di provvedere all'aggiornamento delle tariffe giornaliere per le persone disabili a cui sono stati riconosciuti i benefici della d.g.r. 5000/2007 con decorrenza 1 gennaio 2010, come segue:

Classificazione ospite	Tariffa die vigente (ex d.g.r. 5000/2007)	Variazione	Tariffa die (dall'1 gennaio 2010)
Differenziato Degenza Piena	€ 115,00	€ 2,00	€ 117,00
Base Degenza Piena	€ 100,00	€ 2,00	€ 102,00
Differenziato Diurno	€ 64,00	€ 1,00	€ 65,00
Base Diurno	€ 60,50	€ 1,00	€ 61,50

Ritenuto altresì di fissare, sempre con riguardo alle persone disabili a cui sono stati riconosciuti i benefici della d.g.r. 5000/2007, la compartecipazione al costo da parte dell'utenza/Comuni nella misura massima di € 17,00 giornalieri per le degenze piene e di € 16,00 per le degenze diurne, con decorrenza 1° ottobre 2010;

Ritenuto infine di riconoscere unicamente l'adeguamento delle tariffe base nei termini sopra fissati, con decorrenza 1° gennaio 2010, tenendo ferme le altre voci di remunerazione riconosciute, alle seguenti categorie di utenti:

- persone in stato vegetativo ai sensi della d.g.r. 6220/2007, ricoverate in RSA o RSD prima del 19 dicembre 2007 e per cui non sono stati praticati le classificazioni, gli standard e le tariffe definiti dalla deliberazione regionale;

- persone affette da malattie dei motoneuroni ai sensi delle dd.g.r. 7915/2008 e 10160/2009, ricoverate in RSA o RSD prima del 16 settembre 2009 e per cui non sono stati praticati la classificazione, lo standard e la tariffa definiti dalla deliberazione regionale;

- persone con problemi psichiatrici provenienti da ex ospedale psichiatrico;

Stabilito che per gli adempimenti relativi ai conguagli della remunerazione delle prestazioni già rendicontate, ci si dovrà attenere alle indicazioni che verranno fornite dalla Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale;

Dato atto che la Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale ha verificato che l'onere, stimato nella misura di 20,3 milioni di euro, derivante dalle disposizioni del presente provvedimento è compatibile con le risorse destinate, nell'ambito del Fondo Sanitario Regionale, alle attività sociosanitarie integrate disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2010 e successivi;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 ed i provvedimenti organizzativi della Giunta regionale;

Ravvisata l'opportunità di comunicare la presente deliberazione alle Aziende Sanitarie Locali;

Ritenuto di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale ai fini della diffusione dell'atto;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

Per i motivi espressi in narrativa

1. di provvedere all'aggiornamento delle tariffe giornaliere per le prestazioni effettuate in RSA, RSD, CDI, CDD, CSS ed Hospice, con decorrenza 1° gennaio 2010, tenendo conto dell'aumento dei costi di gestione manifestati nel periodo intercorso dalle precedenti determinazioni delle tariffe, come segue:

RESIDENZE SANITARIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI (RSA):

Classificazione ospite	Tariffa die vigente (ex d.g.r. 6677/2008)	Variazione	Tariffa die (dall'1 gennaio 2010)
Classe Sosia 1	€ 47,50	€ 1,60	€ 49,10
Classe Sosia 2	€ 45,30	€ 1,70	€ 47,00
Classe Sosia 3	€ 39,10	€ 0,00	€ 39,10
Classe Sosia 4	€ 35,00	€ 2,00	€ 37,00
Classe Sosia 5	€ 38,60	€ 0,50	€ 39,10
Classe Sosia 6	€ 34,50	€ 2,50	€ 37,00
Classe Sosia 7	€ 28,80	€ 0,30	€ 29,10
Classe Sosia 8	€ 24,70	€ 2,30	€ 27,00
Alzheimer	€ 52,00	€ 0,00	€ 52,00

RESIDENZE SANITARIO ASSISTENZIALI PER DISABILI (RSD):

Classificazione ospite	Tariffa die vigente (ex d.g.r. 6677/2008)	Variazione	Tariffa die (dall'1 gennaio 2010)
Classe Sidi 1	€ 116,00	€ 2,00	€ 118,00
Classe Sidi 2	€ 89,00	€ 1,50	€ 90,50
Classe Sidi 3	€ 70,00	€ 1,50	€ 71,50
Classe Sidi 4	€ 55,00	€ 1,00	€ 56,00
Classe Sidi 5	€ 44,00	€ 1,00	€ 45,00

CENTRI DIURNI INTEGRATI PER ANZIANI (CDI):

Orario funzionamento giornaliero struttura	Tariffa die vigente (ex d.g.r. 14367/2003)	Variazione	Tariffa die (dall'1 gennaio 2010)
Almeno 8 ore consecutive	€ 29,00	€ 0,60	€ 29,60
Da 4 ad 8 ore consecutive	€ 15,00	€ 0,00	€ 15,00
Meno di 4 ore consecutive	€ 3,00	€ 0,00	€ 3,00

CENTRI DIURNI PER DISABILI (CDD):

Classificazione ospite	Tariffa die vigente (ex d.g.r. 6677/2008)	Variazione	Tariffa die (dall'1 gennaio 2010)
Classe Sidi 1	€ 57,00	€ 1,00	€ 58,00
Classe Sidi 2	€ 53,50	€ 1,00	€ 54,50
Classe Sidi 3	€ 50,00	€ 1,00	€ 51,00
Classe Sidi 4	€ 46,50	€ 1,00	€ 47,50
Classe Sidi 5	€ 44,00	€ 1,00	€ 45,00

COMUNITÀ SOCIO SANITARIE PER DISABILI (CSS):

Classificazione ospite	Tariffa die vigente (ex d.g.r. 19874/2004)	Variazione	Tariffa die (dall'1 gennaio 2010)
Classe Sidi 1 e 2	€ 20,35	€ 0,40	€ 20,75
Classe Sidi 3 e 4	€ 15,25	€ 0,30	€ 15,55
Classe Sidi 5	€ 11,90	€ 0,20	€ 12,10

HOSPICE:

Specifica	Tariffa die vigente (ex d.g.r. 5743/2007)	Variazione	Tariffa die (dall'1 gennaio 2010)
Quota base	€ 173,85	€ 4,05	€ 177,90
Quota accompagnatore	€ 51,60	€ 0,00	€ 51,60
Totale tariffa	€ 225,45	€ 4,05	€ 229,50

2. di provvedere all'aggiornamento delle tariffe giornaliere per le persone disabili a cui sono stati riconosciuti i benefici della d.g.r. 5000/2007 con decorrenza 1° gennaio 2010, come segue:

Classificazione ospite	Tariffa die vigente (ex d.g.r. 5000/2007)	Variazione	Tariffa die (dall'1 gennaio 2010)
Differenziato Degenza Piena	€ 115,00	€ 2,00	€ 117,00
Base Degenza Piena	€ 100,00	€ 2,00	€ 102,00
Differenziato Diurno	€ 64,00	€ 1,00	€ 65,00
Base Diurno	€ 60,50	€ 1,00	€ 61,50

3. di fissare, sempre con riguardo alle persone disabili a cui sono stati riconosciuti i benefici della d.g.r. 5000/2007, la compartecipazione al costo da parte dell'utenza/Comuni nella misura massima di € 17,00 giornaliera per le degenze piene e di € 16,00 per le degenze diurne, con decorrenza 1° ottobre 2010;

4. di riconoscere unicamente l'adeguamento delle tariffe base nei termini sopra fissati, con decorrenza 1° gennaio 2010, tenendo ferme le altre voci di remunerazione riconosciute, alle seguenti categorie di utenti:

- persone in stato vegetativo ai sensi della d.g.r. 6220/2007, ricoverate in RSA o RSD prima del 19 dicembre 2007 e per cui non sono stati praticati le classificazioni, gli standard e le tariffe definiti dalla deliberazione regionale;
- persone affette da malattie dei motoneuroni ai sensi delle dd.g.r. 7915/2008 e 10160/2009, ricoverate in RSA o RSD prima del 16 settembre 2009 e per cui non sono stati praticati la classificazione, lo standard e la tariffa definiti dalla deliberazione regionale;
- persone con problemi psichiatrici provenienti da ex ospedale psichiatrico;

5. di stabilire che per gli adempimenti relativi ai conguagli della remunerazione delle prestazioni già rendicontate, ci si dovrà attenere alle indicazioni che verranno fornite dalla Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale;

6. di dare atto che l'onere, stimato nella misura di 20,3 milioni di euro, derivante dalle disposizioni del presente provvedimento è compatibile con le risorse destinate, nell'ambito del Fondo Sanitario Regionale, alle attività sociosanitarie integrate disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2010 e successivi;

7. di comunicare la presente deliberazione alle Aziende Sanitarie Locali e di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale ai fini della diffusione dell'atto.

Il segretario: Pilloni

(BUR20100122)

(3.1.0)

D.g.r. 5 agosto 2010 - n. 9/400

Determinazioni in merito alla remunerazione della qualità aggiunta per l'anno 2010 delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la d.c.r. n. VIII/257 del 26 ottobre 2006 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009»;
- la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;

Richiamate le dd.g.r.:

- 28 febbraio 1995, n. 64515: «Attivazione nuclei Alzheimer in Residenze Sanitarie Assistenziali e negli Istituti di Riabilitazione»;
- 14 dicembre 2001, n. 7435: «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA)»;
- 7 aprile 2003, n. 12618: «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435)»;
- 21 maggio 2004, n. 17617: «Determinazioni in merito alla remunerazione della qualità aggiunta offerta dalle RSA accreditate al 31 dicembre 2003 ed in possesso dei requisiti riferiti al primo gruppo di indicatori individuati dalla d.g.r. n. 12618 del 7 aprile 2003»;
- 23 novembre 2005, n. 1143: «Determinazioni in merito alla remunerazione della qualità aggiunta offerta dalle RSA accreditate al 31 dicembre 2004 ed in possesso dei requisiti riferiti al primo gruppo di indicatori individuati dalla d.g.r. n. 12618 del 7 aprile 2003. Atto da comunicare alla competente commissione consiliare»;
- 1 agosto 2006, n. 3059: «Disposizioni in merito alle remunerazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale nelle Residenze Sanitarie Assistenziali accreditate»;
- 20 dicembre 2006, n. 3846: «Determinazioni in merito alla remunerazione della qualità aggiunta offerta dalle RSA accreditate al 31 dicembre 2005 ed in possesso dei requisiti riferiti al gruppo di indicatori individuati dalla d.g.r. n. 12618 del 7 aprile 2003. Atto da comunicare alla competente commissione consiliare»;
- 21 dicembre 2007, n. 6278: «Determinazioni in merito alla remunerazione della qualità aggiunta offerta dalle RSA accreditate entro il 31 dicembre 2006 ed in possesso dei requisiti di cui alla d.g.r. n. 12618/2003»;
- 27 febbraio 2008, n. 6677: «Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA), nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili (RSD) e nei Centri Diurni per Disabili per l'anno 2008»;
- 30 dicembre 2008, n. 8800: «Determinazioni in merito alla remunerazione della qualità aggiunta offerta dalle RSA accreditate entro il 31 dicembre 2007»;
- 30 dicembre 2009, n. 10942: «Determinazioni in merito alla remunerazione della qualità aggiunta per l'anno 2009 offerta dalle RSA accreditate nel 2008»;

Stabilito che l'entità delle risorse destinate per il 2010 alla remunerazione di qualità aggiunta da riconoscere alle RSA accreditate è complessivamente pari ad € 13.000.000,00, quale assegnazione disposta con la presente deliberazione, a valere sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2010 che presenta la necessaria disponibilità;

Stabilito inoltre che le risorse di cui al punto precedente sono

assegnate alle ASL in proporzione al numero di posti letto RSA accreditati in ogni territorio alla data del 31 dicembre 2009, nella misura indicata nell'Allegato 1, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto di riconoscere, per il 2010, la remunerazione della qualità aggiunta alle RSA:

- accreditate con contratto per almeno due mesi nel corso del corrente anno e comunque ancora accreditate e con contratto attivo alla data del 31 dicembre 2010;
- che hanno assolto al debito informativo entro i tempi previsti;

Stabilito che:

- il riconoscimento del premio alle RSA deve seguire i criteri stabiliti nell'Allegato 2 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la determinazione della quota spettante ad ogni RSA viene disposta con decreto del Direttore Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale, sulla base dell'attività istruttoria compiuta dalle singole ASL i cui esiti dovranno essere rassegnati agli uffici regionali entro il 28 febbraio 2011;
- l'erogazione dei premi deve essere effettuata dalle ASL nei termini fissati dal succitato decreto regionale, con l'esposizione di quanto attribuito a ciascuna RSA nelle rendicontazioni economiche delle unità di offerta socio sanitarie;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 ed i provvedimenti organizzativi della Giunta regionale;

Ravvisata l'opportunità di comunicare la presente deliberazione alle Aziende Sanitarie Locali;

Ritenuto di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale ai fini della diffusione dell'atto;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

Per i motivi espressi in narrativa

1. che l'entità delle risorse destinate per il 2010 alla remunerazione di qualità aggiunta da riconoscere alle RSA accreditate è complessivamente pari ad € 13.000.000,00, quale assegnazione disposta con la presente deliberazione, a valere sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2010 che presenta la necessaria disponibilità;

2. che le risorse di cui al punto precedente sono assegnate alle ASL in proporzione al numero di posti letto RSA accreditati in ogni territorio alla data del 31 dicembre 2009, nella misura indicata nell'Allegato 1, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di riconoscere, per il 2010, la remunerazione della qualità aggiunta alle RSA:

- accreditate con contratto per almeno due mesi nel corso del corrente anno e comunque ancora accreditate e con contratto attivo alla data del 31 dicembre 2010;
- che hanno assolto al debito informativo entro i tempi previsti;

4. che il riconoscimento del premio alle RSA deve seguire i criteri stabiliti nell'Allegato 2 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. che la determinazione della quota spettante ad ogni RSA viene disposta con decreto del Direttore Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale, sulla base dell'attività istruttoria compiuta dalle singole ASL i cui esiti dovranno essere rassegnati agli uffici regionali entro il 28 febbraio 2011;

6. che l'erogazione dei premi deve essere effettuata dalle ASL nei termini fissati dal succitato decreto regionale, con l'esposizione di quanto attribuito a ciascuna RSA nelle rendicontazioni economiche delle unità di offerta socio sanitarie;

7. di comunicare la presente deliberazione alle Aziende Sanitarie Locali e di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale ai fini della diffusione dell'atto.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO 1

ASSEGNAZIONI ASL PER REMUNERAZIONE QUALITÀ AGGIUNTA RSA

Cod.	ASL	Posti accreditati al 31.12.2009	Assegnazione 2010
301	ASL PROVINCIA DI BERGAMO	5.219	1.206.000
302	ASL DI BRESCIA	6.054	1.399.000
303	ASL PROVINCIA DI COMO	4.357	1.007.000
304	ASL PROVINCIA DI CREMONA	3.660	846.000
305	ASL PROVINCIA DI LECCO	1.915	443.000
306	ASL PROVINCIA DI LODI	1.271	294.000
307	ASL PROVINCIA DI MANTOVA	3.135	725.000
308	ASL DI MILANO	8.808	2.034.000
309	ASL PROVINCIA DI MILANO N. 1	4.131	955.000
310	ASL PROVINCIA DI MILANO N. 2	2.462	569.000
311	ASL PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	2.999	693.000
312	ASL PROVINCIA DI PAVIA	5.165	1.194.000
313	ASL PROVINCIA DI SONDRIO	1.405	325.000
314	ASL PROVINCIA DI VARESE	4.882	1.128.000
315	ASL VALLECAMONICA-SEBINO	786	182.000
TOTALE		56.249	13.000.000

ALLEGATO 2

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA REMUNERAZIONE DELLA QUALITÀ AGGIUNTA NELLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI PER ANZIANI ACCREDITATE

Per l'anno 2010, potranno concorrere al riparto delle risorse destinate alla remunerazione della qualità aggiunta tutte le RSA:

- accreditate con contratto per almeno due mesi nel corso del corrente anno e comunque ancora accreditate e con contratto attivo alla data del 31 dicembre 2010;
- in regola con l'assolvimento dei debiti informativi entro i tempi previsti.

Pertanto, salvo il possesso dei requisiti sopra indicati, non sono stati definiti ulteriori parametri restrittivi.

Al fine del riparto generale del premio qualità vengono presi in considerazione i seguenti indicatori:

- 1) Gestione liste d'attesa;
- 2) Oneri a carico degli ospiti anno 2010;
- 3) Oneri esposti agli ospiti;
- 4) Contratto di ingresso per gli ospiti;
- 5) Standard assistenziale erogato;
- 6) Infermiere di notte;
- 7) Autorizzazione definitiva;
- 8) Tipologia camere;
- 9) Sistema CRS - SISS;
- 10) Comparazione del livello di qualità percepito.

1) Gestione liste d'attesa:

L'indicatore viene considerato posseduto in caso di tenuta delle liste d'attesa dei richiedenti il ricovero che prevedano la rilevazione di almeno 3 dei seguenti elementi: codice fiscale del richiedente, % di invalidità riconosciuta, classe Sospia, data della richiesta, aggiornamento con cadenza almeno trimestrale. L'indicatore sarà ritenuto posseduto anche qualora la RSA aderisca ad un'iniziativa ASL finalizzata alla condivisione di un applicativo per la gestione delle liste d'attesa.

È sufficiente che l'indicatore sia conseguito alla data del 31 dicembre 2010 e che il legale rappresentante della RSA auto-certifichi l'impegno al mantenimento del requisito per tutto il 2011.

La perdita dell'indicatore nel corso del 2011 comporterà l'obbligo di restituzione della quota di premio legata al parametro.

2) Oneri a carico degli ospiti anno 2010:

L'indicatore viene considerato posseduto in caso la retta media ponderata della RSA, per l'intero 2010, sia inferiore al valore medio di ASL. Le modalità per la determinazione delle rette sono riportate in appendice al presente allegato.

3) Oneri esposti agli ospiti:

L'indicatore viene considerato posseduto in caso di retta esposta agli ospiti non diversificata sulla base del loro livello di fragilità (classe Sospia) o in base alla residenza.

Serie Ordinaria N. 34 - 23 agosto 2010

L'indicatore viene considerato non soddisfatto qualora la riqualificazione delle rette avvenga verso i valori di maggiore entità e produca, rispetto alla data di adozione del presente provvedimento, un incremento della retta media superiore al valore medio di ASL.

È sufficiente che l'indicatore sia posseduto per almeno gli ultimi 3 mesi del 2010 e che il legale rappresentante della RSA autocertifichi l'impegno al mantenimento del requisito per tutto il 2011.

La perdita dell'indicatore nel corso del 2011 comporterà l'obbligo di restituzione della quota di premio legata al parametro.

4) Contratto di ingresso per gli ospiti:

L'indicatore viene considerato posseduto in caso di adozione di un contratto di ingresso che non preveda il versamento di cauzione oppure, se prevista, sia fruttifera e non superiore ad una mensilità.

È sufficiente che l'indicatore sia posseduto per almeno gli ultimi 3 mesi del 2010 e che il legale rappresentante della RSA autocertifichi l'impegno al mantenimento del requisito per tutto il 2011.

La perdita dell'indicatore nel corso del 2011 comporterà l'obbligo di restituzione della quota di premio legata al parametro.

5) Standard assistenziale erogato:

L'indicatore viene considerato posseduto in caso la RSA, per l'intero 2010, abbia registrato uno standard gestionale superiore di una percentuale minima del 10% rispetto allo standard dovuto in base all'utenza servita nel corso dell'anno.

Lo standard effettivo dovrà essere calcolato in relazione alla tipologia di ospiti (es. 750 min/sett/ospite per i posti solo autorizzati, 901 min/sett/ospite per le classi S.OS.I.A da 1 a 8, più eventualmente 1220 min/sett/ospite in nucleo Alzheimer se accreditato, più altri eventuali standard richiesti per particolari categorie di ospiti es. Stato Vegetativo).

6) Infermiere di notte:

L'indicatore viene considerato posseduto in caso sia stata garantita la presenza effettiva dell'infermiere durante i turni di notte.

È sufficiente che l'indicatore sia posseduto per almeno gli ultimi 3 mesi del 2010 e che il legale rappresentante della RSA autocertifichi l'impegno al mantenimento del requisito per tutto il 2011.

La perdita dell'indicatore nel corso del 2011 comporterà l'obbligo di restituzione della quota di premio legata al parametro.

7) Autorizzazione definitiva:

L'indicatore viene considerato posseduto in caso la RSA avesse l'autorizzazione al funzionamento definitiva alla data di adozione del presente provvedimento o di DIA verificata positivamente entro tale data; viene altresì considerato posseduto l'indicatore qualora la struttura, sempre entro la data di adozione del provvedimento, abbia concluso i lavori di adeguamento e presentato richiesta di rilascio di autorizzazione definitiva, senza che siano successivamente intervenute prescrizioni da parte dell'ASL.

8) Tipologia camere:

L'indicatore viene considerato posseduto qualora la RSA sia dotata, per almeno l'80% dei posti letto accreditati, di camere a 1 o 2 posti letto.

È sufficiente che l'indicatore sia posseduto per almeno gli ultimi 3 mesi del 2010 e che il legale rappresentante della RSA autocertifichi l'impegno al mantenimento del requisito per tutto il 2011.

La perdita dell'indicatore nel corso del 2011 comporterà l'obbligo di restituzione della quota di premio legata al parametro.

9) Sistema CRS-SISS:

L'indicatore viene considerato posseduto qualora la RSA abbia compiuto tutti gli adempimenti previsti per l'adesione al sistema CRS-SISS, rispetto alle tempistiche definite nei provvedimenti regionali.

È sufficiente che l'indicatore sia posseduto alla data del 31 dicembre 2010 e che il legale rappresentante della RSA autocertifichi l'impegno al mantenimento del requisito per tutto il 2011.

La perdita dell'indicatore nel corso del 2011 comporterà l'obbligo di restituzione della quota di premio legata al parametro.

10) Comparazione del livello di qualità percepito:

L'indicatore viene considerato posseduto qualora siano stati applicati sistemi di valutazione della soddisfazione e ne siano

stati diffusi i risultati per almeno due dei tre soggetti indicati alternativamente dalla normativa di accreditamento (ospiti, familiari, operatori).

È sufficiente che l'indicatore sia posseduto alla data del 31 dicembre 2010 e che il legale rappresentante della RSA autocertifichi l'impegno al mantenimento del requisito per tutto il 2011.

La perdita dell'indicatore nel corso del 2011 comporterà l'obbligo di restituzione della quota di premio legata al parametro.

La ripartizione del premio dovrà essere fatta utilizzando le modalità indicate nella tabella riportata nella pagina successiva dove, per ogni singola RSA, è riportato il possesso o meno del singolo indicatore e, attraverso l'uso di alcuni correttivi è effettuato il riparto del premio. Nella pesatura, oltre al numero di giornate erogate, alla retta media ponderata corretta, si tiene conto del numero di indicatori posseduti.

Serie Ordinaria N. 34 - 23 agosto 2010

Definizione della retta media ponderata delle RSA e della retta media di ASL

Per la determinazione delle rette delle singole RSA bisogna prendere a riferimento le rilevazioni delle rette effettuate a cura della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale, sulla base dei seguenti criteri, utilizzati al fine di rendere confrontabili rette tra RSA che adottano differenti modalità di definizione delle stesse:

- a) l'entità della retta deve essere dichiarata calcolando anche la fornitura di: acqua, vino, bevande, merende, riscaldamento e condizionamento, pur se queste prestazioni vengono fatte pagare come supplemento extra retta, ancorché temporaneamente;
- b) deve essere dichiarato se le prestazioni analiticamente indicate sono incluse o escluse dalle rette giornaliere, ciò ai fini di consentire la valutazione della retta media ponderata mediante l'applicazione di correttivi in relazione alle prestazioni incluse o escluse;
- c) l'entità della retta media ponderata deve essere riferita a tutti i giorni di effettiva presenza degli ospiti nel corso dell'anno 2010, includendo nei conteggi le giornate di assenza per cui si è comunque pagato la retta.

Per quanto riguarda la ripartizione dei premi oggetto del presente provvedimento, dovranno essere considerate le rette medie ponderate anno 2010, apportando alcuni correttivi sulla base dei servizi inclusi o esclusi all'interno della retta stessa.

Pertanto le ASL, nel calcolare la retta media delle RSA dovranno prendere in considerazione le rette medie ponderate anno 2010 dichiarate dai gestori, apportando i seguenti correttivi:

- riduzione di € 1,60, nel caso siano state ricomprese almeno 3 delle seguenti 4 voci, di € 1,80 se ricomprese tutte 4: 1) lavanderia: biancheria (intima personale); 2) lavanderia: indumenti (vestiti); 3) stireria; 4) rammendi;
- riduzione di € 0,50, nel caso siano state ricomprese almeno 2 delle seguenti 3 voci, di € 0,70 se ricomprese tutte 3: 1) manicure; 2) pedicure (conservativa); 3) podologia (curativa);
- riduzione di € 0,80, nel caso siano state ricomprese almeno 2 delle seguenti 3 voci sopra indicate, di € 1,00 se ricomprese tutte 3: 1) parrucchiere: shampoo e taglio; 2) parrucchiere: messa in piega, tinta, etc.; 3) barbiere: shampoo e taglio.

Per quanto riguarda rapporto tra la retta media di ASL con la retta della singola RSA, entrambi i valori sono arrotondati alla seconda cifra decimale. A tal fine, va posto pari ad 1 il rapporto tra retta media di ASL e quello della singola struttura, per le RSA che non fanno pagare alcuna retta ai propri ospiti.

Per procedere al calcolo della retta media ASL, si dovrà procedere non conteggiando, solo a tal fine, le rette medie ponderate delle RSA a diretta gestione comunale o comunque con gestione svolta dai Comuni attraverso istituzioni (Aziende speciali, anche consorzi, società a capitale interamente pubblico), poiché l'ente pubblico per esse potrebbe erogare contributi a ripiano del bilancio, consentendo un contenimento delle rette. Allo stesso modo, vanno escluse dai conteggi quelle RSA che non fanno pagare alcuna retta ai propri ospiti.

Il valore ottenuto della retta media ASL, deve essere arrotondato all'unità intera euro successiva: es. € 32,56 arrotondato a € 33,00.

Esempio di calcolo:

A	B	C	D	E
RSA 1	32,31	- 1,60	30,71	32,56
RSA 2	34,00	- 2,90	31,10	
RSA 3	35,87	0	35,87	

- A = identificazione RSA
- B = retta media ponderata anno 2009 dichiarata dal gestore della RSA
- C = correttivo per prestazioni comprese nella retta (lavanderia, manicure ecc.)
- D = retta media ponderata a seguito dell'applicazione del correttivo
- E = retta media ASL, deve essere arrotondata da € 32,56 ad € 33,00

(BUR20100123)

D.g.r. 5 agosto 2010 - n. 9/401

Primo provvedimento attuativo dell'art. 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 - Determinazioni in merito alla stipula della Convenzione con l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) per l'esercizio delle

funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'art. 130 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, che trasferisce alle Regioni la competenza della concessione dei trattamenti economici a favore di soggetti con invalidità civile, cecità civile, sordità;

- l'art. 4, comma 57 della l.r. 1/2000 che ha trasferito le funzioni in materia di concessione dei benefici economici connessi all'accertamento dell'invalidità civile alle ASL e, per il territorio della città di Milano, al Comune;

- la d.g.r. 22 dicembre 2000, n. 2856 relativa all'attivazione nelle ASL e nel Comune di Milano dei servizi per la concessione delle provvidenze economiche agli invalidi civili;

- l'art. 42 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 recante disposizioni in materia di invalidità civile;

- l'art. 10 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni che disciplina il trasferimento all'INPS delle residue competenze del Ministero dell'Economia e finanze in materia di invalidità civile;

- il d.p.c.m. 30 marzo 2007, che ha completato il trasferimento delle funzioni sulle procedure di invalidità dal Ministero dell'Economia e delle finanze all'INPS;

- l'art. 20 della legge 3 agosto 2009, n. 102 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali»;

Visto in particolare il comma 4 dell'articolo 20 della menzionata legge n. 102/2009, che:

- demanda ad un Accordo Quadro tra il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza Stato-Regioni la disciplina delle modalità di affidamento all'INPS delle attività relative alle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità;
- stabilisce che gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti collegati alla stessa invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità siano definiti da una specifica Convenzione tra la Regione e l'INPS;

Visto altresì che l'attuazione delle nuove disposizioni non comporta nuovi o maggiori oneri per i bilanci della Regione e che l'INPS si avvarrà delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali come integrate ad opera del citato d.p.c.m. 30 marzo 2007, che ha completato il trasferimento delle funzioni sulle procedure di invalidità dal Ministero dell'Economia e delle finanze all'Istituto medesimo;

Atteso che in data 29 aprile 2010 la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'Accordo Quadro per disciplinare le modalità di affidamento all'INPS delle attività relative alle funzioni concessorie di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità;

Richiamato in particolare il punto 3 dell'Accordo Quadro ove si dice che «le Convenzioni, in relazione alle competenze istituzionali delle Regioni e dell'INPS, definiscono in particolare le modalità concernenti: (...)

- c) lo svolgimento, da parte dell'INPS, della attività istruttoria e di concessione del beneficio;
- d) la gestione amministrativa delle provvidenze economiche, compresi i relativi controlli di permanenza del diritto»;

Considerato quindi opportuno:

- addivenire alla stipula di specifica Convenzione con INPS regionale per l'attuazione di quanto previsto dalle lettere c) e d) del punto 3 dell'Accordo Quadro sopra richiamato, a far tempo dal 1° ottobre 2010 come da schema allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale;
- rimandare a successivi provvedimenti ed accordi quanto concerne ogni altro aspetto previsto dall'articolo 20 della legge 102/2009 e dal citato Accordo Quadro;

Acquisito il parere favorevole dell'INPS regionale;

Ritenuto di demandare alla Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale l'adozione di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti per l'approvazione della suddetta Convenzione;

Visti la l.r. 20/2008, e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

(3.1.0)

All'unanimità di voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare, per le motivazioni specificate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, lo schema di Convenzione tra Regione Lombardia e l'INPS regionale per l'affidamento all'Istituto, a far tempo dal 1° ottobre 2010, della funzione concessoria e della gestione amministrativa delle provvidenze compresi i relativi controlli di permanenza del diritto nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità, schema allegato al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale;

2. di demandare alla Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale nella persona del Direttore Generale, per conto della Regione Lombardia, la sottoscrizione della Convenzione per l'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità di cui al punto 1. del presente provvedimento;

3. di prevedere ad avvenuta approvazione della delibera la trasmissione dei rispettivi schemi di Convenzione nonché la relativa sottoscrizione;

4. di stabilire che l'attuazione delle nuove disposizioni non comporterà nuovi o maggiori oneri per i bilanci della Regione e delle ASL e che INPS si avvarrà delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali per l'espletamento delle funzioni sopra menzionate;

5. di rimandare a successivi provvedimenti ed accordi quanto concerne ogni altro aspetto previsto dall'articolo 20 della legge 102/2009 e dall'Accordo Quadro sopra richiamato;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di inserirla sul sito web della D.G. Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale.

Il segretario: Pilloni

— • —

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE LOMBARDIA
E L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
PER L'ESERCIZIO DELLA POTESTÀ CONCESSORIA
DEI TRATTAMENTI DI INVALIDITÀ CIVILE**

L'anno 2010, il giorno del mese di in Milano

TRA

La Regione Lombardia con sede in, via nella persona del Direttore Generale della Direzione Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale, dott. a ciò autorizzato dalla delibera di Giunta regionale n.

E

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede in Milano via Gonzaga, 6, nel prosieguo denominato INPS, nella persona del Direttore regionale per la Lombardia, a ciò espressamente autorizzato dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n.

PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 130, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, la funzione di concessione di trattamenti economici in favore degli invalidi civili, ciechi civili e sordi sono state conferite alle Regioni e che ai sensi del d.p.c.m. del 26 maggio 2000 l'effettivo esercizio di tale funzione da parte delle Regioni è avvenuto con decorrenza 1 gennaio 2001;
- che la Regione Lombardia con l.r. 1/2000 (art. 4, comma 57) ha trasferito tali funzioni alle Aziende Sanitarie Locali e, per il territorio comunale di Milano, al Comune;
- che con d.g.r. n. 2856 del 22 dicembre 2000 avente ad oggetto «Attivazione nella ASL e nel Comune di Milano dei servizi per la concessione delle provvidenze economiche agli invalidi civili» la Giunta della Regione Lombardia ha attribuito alle ASL e, per il territorio di Milano città, al Comune, la competenza a svolgere l'attività istruttoria finalizzata alla concessione dei trattamenti economici di cui trattasi;
- che l'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazione in legge 3 agosto 2009 n. 102, detta disposizioni in materia di invalidità civile e che in particolare il comma 4 di detto articolo prevede:
 - la definizione di uno specifico Accordo Quadro tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza Stato-Regioni per disciplinare le modalità di affidamento all'INPS delle attività relative alle funzioni concessorie di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità;
 - la successiva stipula di Convenzione tra la Regione e

l'INPS per regolare gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti collegati all'invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità;

- che in data 29 aprile 2010 la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'Accordo Quadro per disciplinare le modalità di affidamento all'INPS delle attività relative alle funzioni concessorie di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità;
- che l'attuazione delle nuove disposizioni non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione Lombardia, in quanto il citato decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 prevede che l'INPS si avvalga delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali;
- che l'art. 20 della legge 102/09 non modifica quanto previsto dalla normativa vigente circa la responsabilità del procedimento di accertamento sanitario delegato al servizio sanitario regionale (ASL) nel rispetto di modalità e tempi di evasione delle istanze presentate, stabilite dalla normativa nazionale e regionale;

RILEVATO

- che le nuove modalità introdotte dalla legge 102/09 hanno la finalità di migliorare, semplificare ed uniformare a livello nazionale le funzioni concessorie nel rispetto delle attuali competenze regionali, come già disciplinate dall'articolo 130 del d.lgs. 112/98, coinvolgendo ai fini del miglioramento anche altre pubbliche amministrazioni che intervengono nei processi di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità per una maggiore efficienza del sistema ed il conseguimento di effetti positivi per la finanza pubblica;
- che l'intero processo produttivo, relativo alle funzioni amministrative in materia di concessione è affidato all'INPS, che lo svolge con proprie procedure informatiche, nel rispetto dei protocolli di sicurezza stabiliti e garantiti dall'Istituto medesimo;
- che la funzione concessoria è relativa alle prestazioni economiche discendenti da invalidità civile, cecità civile, sordità;

Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra rappresentate,

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 - Oggetto e finalità dell'Accordo

La presente Convenzione disciplina le modalità attraverso le quali sono affidate all'INPS le attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, nel perseguimento della semplificazione del procedimento di concessione delle prestazioni a favore di soggetti con invalidità civile, cecità civile, sordità civile, nel quadro di un trattamento economico assistenziale uniforme, previsto dalla legge dello Stato in tutto il territorio nazionale ed in favore di tutti i soggetti aventi diritto.

Art. 2 - Definizione delle competenze e delle attività

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione, all'INPS spetterà l'esercizio, senza oneri per la Regione, delle funzioni di concessione delle provvidenze economiche in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile. È affidata all'Istituto l'esecuzione del relativo iter amministrativo in materia, garantendo condizioni di massima trasparenza ed agilità procedurale.

2. L'attività istruttoria svolta dall'INPS ha per oggetto la definizione amministrativa delle pratiche, interessate alla concessione dei benefici economici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, accolte sotto il profilo dei requisiti sanitari nonché quelle accolte giurisdizionalmente. L'attività svolta dall'INPS riguarderà anche le modifiche o le revocche dei trattamenti in corso, intervenute con effetto dalla medesima data.

3. Gli adempimenti istruttori finalizzati all'accertamento dei requisiti amministrativi si concluderanno con l'emissione di un provvedimento (di concessione, diniego o revoca) adottato dal competente funzionario INPS responsabile del provvedimento.

Art. 3 - Svolgimento dell'attività istruttoria e di concessione

L'INPS in qualità di soggetto titolare ultimo dell'accertamento sanitario definitivo, procederà, sulla base degli esiti dell'accertamento sanitario, all'attività istruttoria amministrativa di concessione attraverso richiesta di documentazione di cittadini secondo modalità dallo stesso Istituto stabilite e comunque agevolando il cittadino nella consegna della documentazione stessa.

Serie Ordinaria N. 34 - 23 agosto 2010

L'INPS trasmetterà il provvedimento di concessione o diniego del beneficio economico oltre che al cittadino anche alla ASL di residenza, possibilmente in formato elettronico.

L'INPS provvede alla definizione della concessione o del diniego in un lasso di tempo medio regionale non superiore ai 30 giorni dalla definizione dell'accertamento medico legale dell'INPS.

Tali nuovi adempimenti istruttori non comporteranno alcun aumento di costi per i cittadini.

Art. 4 - Controlli amministrativi

1. L'INPS provvede a tutti gli adempimenti relativi alla gestione amministrativa delle provvidenze economiche concesse, compresi i previsti controlli finalizzati ad accertare la permanenza delle condizioni che danno diritto al godimento dei benefici, ed attua le necessarie verifiche sulle dichiarazioni di responsabilità che gli assistiti sono tenuti a presentare a tale fine.

2. Nei casi di accertata insussistenza dei requisiti prescritti, l'INPS provvede alla revoca dei benefici a decorrere dalla data dell'accertamento, curandone la tempestiva trasmissione all'interessato.

Art. 5 - Trattamento dati personali

1. Le parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi. Si vincolano altresì al rispetto dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e di ogni altra disposizione normativa e regolamentare in materia.

2. Le parti si impegnano a trattare i dati per le finalità previste dalle vigenti disposizioni normative e, limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui al presente accordo, in ottemperanza ai principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza previsti dal Codice privacy (art. 3-11).

3. Ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 196/2003 titolari autonomi del trattamento dei dati per la parte di rispettiva competenza sono:

- Regione Lombardia per il monitoraggio e controllo delle attività;
- l'INPS per le finalità amministrative relative all'attività istruttoria inerente la concessione di provvidenze economiche in materia di invalidità civile, cecità e sordità civile.

4. Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 196/2003 Responsabile interno del trattamento dei dati è il Direttore della D.G. Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale.

5. Responsabile del trattamento dei dati per l'INPS è il Direttore/Dirigente (da valutare il ruolo che riveste il soggetto che sarà nominato responsabile).

6. Le parti si impegnano a non cedere a terzi e a non comunicare i dati al di fuori dei casi previsti dalla legge e nei limiti dei trattamenti consentiti.

7. Ciascuno dei soggetti attori avrà cura di impartire precise e dettagliate istruzioni ai soggetti addetti al trattamento dei dati che operando ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 196/2003 in qualità di incaricati necessitano di specifica nomina. I soggetti titolari tramite il Responsabile interno si faranno inoltre carico di prevedere tutte le misure di sicurezza necessarie al fine di garantire la sicurezza, l'integrità e la disponibilità dei dati prestando particolare attenzione al trattamento dei dati sensibili/giudiziari laddove presenti.

Art. 6 - Ambito di applicazione e durata

1. La presente Convenzione riguarda il territorio della Regione Lombardia ed oltre ai soggetti sottoscrittori anche gli enti ivi ubicati coinvolti nel procedimento (ASL e strutture territoriali dell'INPS).

2. La presente Convenzione ha validità a decorrere dalla data del 1° ottobre 2010.

3. Le competenze e le attività di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 entrano in vigore dalla data del 1° ottobre 2010, fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 7.

Art. 7 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le ASL ed il Comune di Milano, attuali gestori della funzione concessoria, provvederanno all'istruttoria e alla determina di concessione delle istanze per le quali si sia completato l'iter procedurale di definizione medico legale da parte di INPS su verbali restituiti alla data del 30 settembre 2010.

2. L'INPS e la Regione Lombardia si impegnano ad avviare forme di monitoraggio e verifica delle attività previste dalla presente Convenzione.

3. L'INPS si impegna a condividere con la Regione la base dati informativa relativa ai soggetti interessati al procedimento di cui all'articolo 20 della legge 102/2009, con possibilità di estendere tali informazioni anche alle ASL e ai Comuni del proprio territorio, esclusivamente per le finalità connesse all'erogazione di ulteriori benefici legati allo stato di invalidità civile.

4. Le parti si impegnano altresì a stipulare protocolli operativi per la gestione complessiva dell'art. 20 della legge 102/2009, attraverso un tavolo tecnico regionale appositamente costituito.

5. Regione Lombardia si impegna a coinvolgere le ASL del territorio regionale ed il Comune di Milano, promuovendo forme di collaborazione anche con le sedi INPS territoriali, per l'attuazione della presente Convenzione.

Art. 8 - Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o validità della presente Convenzione, le parti dichiarano competente il Foro di Milano.

La presente Convenzione si compone di 8 articoli e viene redatta in due esemplari originali dei quali uno conservato presso la Giunta regionale - Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale e uno presso l'INPS regionale di Milano.

FIRMATO

FIRMATO

(BUR20100124)

(4.3.0)

D.g.r. 5 agosto 2010 - n. 9/419**Disposizioni per l'affidamento alle aziende agricole dei lavori relativi ad attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 228/01, nonché per l'affidamento in gestione aree silvo-pastorali di proprietà a possesso pubblico ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 227/01 - Modifica d.g.r. n. 15276/2003**

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge regionale 4 luglio 1998, n. 11 «Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura»;
- la legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 Norme per gli interventi regionali in agricoltura, ed in particolare l'articolo 24 «Pronto intervento e sistemazioni idraulico forestali» e l'articolo 25 «Protezione e valorizzazione delle superfici forestali»;

Dato atto che con l'approvazione della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale:

- le disposizioni di cui alla l.r. 11/98 (ora abrogata) sono confluite nel titolo III (Articolazione delle competenze) della l.r. 31/2008;
- le disposizioni di cui alla l.r. 7/2000 (ora abrogata) sono confluite nel titolo II (Interventi nel settore rurale, silvo-pastorale, agroalimentare e della pesca) della l.r. 31/2008 e segnatamente che le disposizioni dell'articolo 24 della l.r. 7/2000 sono confluite nell'articolo 25 della l.r. 31/2008 e quelle dell'articolo 25 della l.r. 7/2000 sono confluite nell'articolo 26 della l.r. 31/2008;

Richiamata la d.g.r. 7/15276 del 28 novembre 2003 avente ad oggetto Approvazione del riparto di € 9.804.834,53, dei criteri e delle procedure amministrative per la concessione dei contributi finalizzati ai regimi di aiuti denominati rispettivamente «Misure forestali» e «Misure forestali e sistemazioni idrauliche forestali» ai sensi degli artt. 24 e 25 della l.r. 7 febbraio 2000, n. 7 e delle disposizioni per il coinvolgimento delle aziende agricole con cui si disponeva di approvare:

- il riparto per l'anno 2003 delle misure sopraccitate per un importo complessivo di € 9.804.834,53 a favore delle Comunità Montane e delle Amministrazioni provinciali (Allegato A costituito da n. 1 pagina);
- i criteri e le procedure amministrative per la concessione dei contributi finalizzati ai regimi di aiuti denominati rispettivamente «Misure forestali» e «Misure forestali e sistemazioni idrauliche forestali» - (Allegato B costituito da n. 20 pagine);
- le «Disposizioni per il coinvolgimento delle aziende agricole nella manutenzione del territorio rurale e montano» (Allegato C costituito da n. 19 pagine) relativamente all'attuazione delle misure sopraccitate;

Richiamato in particolare l'allegato C della deliberazione 15276/2003 (Disposizioni per il coinvolgimento delle aziende agricole nella manutenzione del territorio rurale e montano) con cui si disponeva in ordine ad alcuni aspetti delle procedure per

la realizzazione dei lavori forestali, nelle zone svantaggiate, previsti dagli aiuti denominati «Misure Forestali» e «Misure Forestali e Sistemazioni Idrauliche Forestali» (notificati con esito favorevole alla Unione Europea) ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 ed in particolare si fornivano alle amministrazioni pubbliche gli indirizzi a cui attenersi ai fini dell'affidamento delle aziende agricole in applicazione del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 dei lavori pubblici finanziati con i contributi sopraccitati;

Dato atto che nel richiamato allegato venivano fissati dei limiti di importo per l'affidamento dei lavori alle aziende agricole in applicazione dell'articolo 15 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e segnatamente:

- 25.000 euro per ogni singolo imprenditore;
- 150.000 euro nel caso di una associazione di imprenditori, intendendosi per associazione di imprenditori qualunque forma societaria, comprese le società semplici, nonché i consorzi con attività esterna, costituiti da imprenditori agricoli;

Dato altresì atto che nel precitato allegato viene definita la procedura da adottare nel caso un'impresa agricola, in assenza di un contratto d'affitto o di una concessione, intenda eseguire interventi selvicolturali finalizzati a miglioramenti ambientali e paesaggistici su proprietà pubbliche;

Visto l'articolo 15 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, così come modificato dal comma 1067 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e dall'articolo 4-novies del d.l. 3 novembre 2008 n. 171 Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare così convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 30 dicembre 2008, n. 205, in cui si prevede che al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata;

Visto l'articolo 7 del d.lgs. 227/01, così come modificato dall'articolo 4-novies del d.l. 3 novembre 2008 n. 171 Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare così convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 30 dicembre 2008, n. 205, che prevede che al fine di promuovere la crescita delle imprese e qualificare la professionalità, le regioni istituiscono elenchi o albi delle imprese per l'esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale e di difesa del territorio. Tali soggetti possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico;

Richiamato l'articolo 4 della l.r. 31/2008 con cui si istituisce l'anagrafe regionale delle imprese agricole e silvo-pastorali come parte del sistema informativo agricolo della Regione Lombardia (SIARL), che costituisce sottosistema del sistema informativo regionale e, attraverso questo, del sistema informativo agricolo nazionale, ai sensi del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449);

Ritenuto che l'anagrafe regionale delle imprese agricole e silvo-pastorali ex art. 4 della l.r. 31/2008 assolve le funzioni di pubblicità e accertamento dei requisiti richiesti dall'articolo 15 del d.lgs. 228/01 e dall'articolo 7 del d.lgs. 227/01, per l'affidamento dei lavori e per l'affidamento in gestione delle aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico;

Ritenuto necessario approvare una circolare che sulla base di quanto disposto dall'allegato C della deliberazione 15276/2003 detti disposizioni in ordine all'affidamento alle aziende agricole dei lavori relativi ad attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti così come previsto dal d.lgs. 228/01 adottando gli stessi limiti di importo e segnatamente:

- 50.000 euro per ogni singolo imprenditore;
- 300.000 euro nel caso di una associazione di imprenditori, intendendosi per associazione di imprenditori qualunque forma societaria, comprese le società semplici, nonché i

consorzi con attività esterna, costituiti da imprenditori agricoli;

Ritenuto altresì necessario che la circolare in parola detti disposizioni per l'affidamento in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 227/01;

Ritenuto necessario proporre l'approvazione una circolare che detti disposizioni finalizzate all'applicazione dell'articolo 15 del d.lgs. 228/01 e dell'articolo 7 del d.lgs. 227/01 e che costituisca un provvedimento di portata generale;

Vista la circolare avente ad oggetto «Disposizioni per l'affidamento da parte delle pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, alle aziende agricole nei lavori relativi ad attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 228/01, nonché per l'affidamento in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 227/01» allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto che la circolare detta disposizioni generali relative all'affidamento alle aziende agricole di lavori ed della gestione di aree anche in funzione all'accesso ai contributi previsti per i lavori di che trattasi dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria;

Preso atto che il presente atto sostituisce integralmente l'allegato C della deliberazione 15276/2003;

A voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

Delibera

1. Di approvare la circolare «Disposizioni per l'affidamento da parte delle pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, alle aziende agricole nei lavori relativi ad attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 228/01, nonché per l'affidamento in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 227/01» allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. La circolare di cui al punto 1 detta disposizioni generali relative all'affidamento alle aziende agricole di lavori ed della gestione di aree, anche in funzione all'accesso ai contributi previsti per i lavori di che trattasi dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

3. Di dare atto che il presente atto sostituisce integralmente l'allegato C della deliberazione 15276/2003.

4. Di dare atto che al fine del coordinamento con la normativa forestale vigente (r.r. 5/07 art. 20 comma 4), del rispetto delle condizioni essenziali di ammissibilità o di punteggi acquisiti nell'ambito di Misure del PSR o altri contributi regionali, sono fatti salvi i diritti acquisiti a titolo di «impresa agricola qualificata» ai sensi della d.g.r. 15276/03 alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

5. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO A

Disposizioni per l'affidamento da parte delle pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, alle aziende agricole nei lavori relativi ad attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 228/01, nonché per l'affidamento in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 227/01

1. Generalità e obiettivi

La gestione del territorio rurale è indispensabile per il mantenimento delle sue caratteristiche. In considerazione della riduzione consistente delle imprese agricole lombarde, si ritiene opportuno promuovere il loro coinvolgimento attivo nella manutenzione e sistemazione dell'intero territorio regionale.

La legislazione vigente promuove il coinvolgimento delle aziende agricole sia per quanto concerne la realizzazione di lavori affidati dalla Pubblica amministrazione che per quanto concerne la gestione di terreni di proprietà pubblica anche in deroga alla legislazione ordinaria.

In particolare l'articolo 15 del d.lgs. 228/01 detta disposizioni per l'affidamento da parte delle pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, alle aziende agricole nei lavori relativi ad attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e

Serie Ordinaria N. 34 - 23 agosto 2010

di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio.

L'articolo 7 del d.lgs. 227/01 prevede che al fine di promuovere la crescita delle imprese e qualificarne la professionalità, le regioni istituiscono elenchi o albi delle imprese per l'esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale e di difesa del territorio. Tali soggetti possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico.

Alla luce di quanto esposto si può concludere che le imprese possono svolgere un'azione attiva di manutenzione del territorio secondo due modalità:

1. indirettamente come affidatarie di lavori pubblici in applicazione del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228;
2. direttamente come gestore di aree pubbliche affidate ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 227/01 o in forza di altro titolo di conduzione.

Le normative comunitaria, nazionale e regionale possono prevedere regimi di aiuti finalizzati ad incentivare la realizzazione dei lavori secondo le modalità sopra citate.

Le disposizioni della presente circolare sono finalizzate suggerire le condizioni amministrative più corrette per la realizzazione dei lavori secondo le due modalità sopra citate e per l'eventuale accesso agli aiuti istituiti o da istituire.

Per quanto riguarda la prima modalità, la presente circolare fornisce alle amministrazioni pubbliche gli indirizzi a cui attenersi ai fini dell'affidamento dei lavori pubblici.

La modulistica potrà essere eventualmente adottata da qualsiasi Ente Pubblico che intende avvalersi di imprese agricole per la realizzazione di lavori nel proprio territorio, di rurale e montano nel rispetto del d.lgs. 228/2001.

Per quanto concerne invece la seconda modalità, viene definita la procedura da adottare nel caso un'impresa agricola, in assenza di un contratto d'affitto o di una concessione, intenda eseguire interventi selvicolturali finalizzati a miglioramenti ambientali e paesaggistici su proprietà pubbliche.

2. L'anagrafe regionale delle imprese agricole e silvo-pastorali

La Regione Lombardia con l'articolo 4 della l.r. 31/2008 istituisce l'anagrafe regionale delle imprese agricole e silvo-pastorali come parte del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL), che costituisce sottosistema del sistema informativo regionale e, attraverso questo, del sistema informativo agricolo nazionale, ai sensi del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della l. 27 dicembre 1997, n. 449).

L'anagrafe regionale delle imprese agricole e silvo-pastorali assolve le funzioni di pubblicità e accertamento dei requisiti richiesti dall'articolo 15 del d.lgs. 228/01 e dall'articolo 7 del d.lgs. 227/01, per l'affidamento dei lavori relativi ad attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio.

La Giunta regionale ha approvato il nuovo «Manuale di gestione del fascicolo aziendale relativo all'anagrafe delle imprese agricole» e le condizioni cui devono attenersi tutti i soggetti che partecipano alla sua gestione a partire dal 1° giugno 2008 (d.g.r. n. 8/7082 del 18 aprile 2008 - Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 20 del 15 maggio 2008).

3. Procedure di affidamento di lavori ad imprese agricole

3.1 Soggetti affidatari dei lavori

Sono gli imprenditori agricoli iscritti nell'anagrafe regionale delle imprese agricole e silvo-pastorali di cui al punto 2.

3.2 Pubbliche amministrazioni committenti

Sono gli Enti Pubblici e comunque tutti i soggetti tenuti all'applicazione del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

3.3 Tipologie di lavori

La tipologia delle opere può riguardare in genere tutti i lavori di sistemazione e manutenzione del territorio, salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, cura e mantenimento dell'assetto idrogeologico, tutela delle vocazioni produttive del territorio, ordinati secondo le seguenti categorie:

- categoria a) lavori agricoli e al servizio del pascolo (sfalcio erba, spietramento, spandimento mete, ecc.);
- categoria b) lavori selvicolturali (miglioramenti forestali);

- categoria c) lavori idraulico-forestali (piccole opere di ingegneria naturalistica);
- categoria d) manutenzione della viabilità (pulizia sentieri, pulizie canalette e cunettoni, sistemazione del fondo stradale, ecc.).

3.4 Limiti degli importi dei lavori

Secondo quanto previsto dalla normativa citata le Pubbliche amministrazioni di cui al punto 3.2 potranno affidare ai soggetti di cui al punto 3.1, in deroga alla normativa vigente in materia di affidamento degli appalti (d.lgs. 163/06), lavori di manutenzione del territorio di cui al punto 3.3 da realizzare su proprietà pubbliche secondo i seguenti limiti annuali riferiti al complesso dei soli lavori (al netto dell'eventuale IVA e delle eventuali spese tecniche):

- 50.000 euro per ogni singolo imprenditore
- 300.000 euro nel caso di una associazione di imprenditori, intendendosi per associazione di imprenditori qualunque forma societaria, comprese le società semplici, nonché i consorzi con attività esterna, costituiti da imprenditori agricoli.

È vietato qualsiasi artificioso frazionamento dal quale possa derivare l'inosservanza del predetto limite di spesa.

3.5 Procedure per l'individuazione delle imprese qualificate ad ottenere l'affidamento dei lavori

Gli Enti Pubblici interessati ad avvalersi delle imprese agricole per la realizzazione dei lavori individueranno l'impresa a cui affidare l'esecuzione delle opere tra quelle iscritte all'anagrafe.

Dovrà essere accordata priorità alle imprese con sede nei Comuni interessati dagli interventi e solo successivamente a quelle ubicate nel territorio dell'ente competente. Si dovrà comunque garantire che le procedure di scelta del contraente seppur in deroga delle disposizioni sugli appalti garantiscano i principi costituzionali di trasparenza e buon andamento. Infatti, la locuzione «in deroga alle norme vigenti» va interpretata non già come una deroga secca, ma come una derogabilità da parte delle Pubbliche Amministrazioni, attraverso la quale poter individuare le più idonee procedure tecnico-amministrative per l'affidamento dei lavori, nel rispetto comunque dei principi dell'azione amministrativa.

3.6 Diritti acquisiti

Al fine del coordinamento con la normativa forestale vigente (r.r. 5/07 art. 20 comma 4), del rispetto delle condizioni essenziali di ammissibilità o di punteggi acquisiti nell'ambito di Misure del PSR o altri contributi regionali, sono fatti salvi i diritti acquisiti a titolo di «impresa agricola qualificata» ai sensi della d.g.r. 15276/03 alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

15. Concessione temporanea di terreni alle imprese agricole

4.1 Premessa

Il presente paragrafo in attuazione di quanto previsto nell'articolo 7 del d.lgs. 227/01 dispone in ordine alla procedura da adottare da parte di una Pubblica amministrazione nel caso un'impresa agricola, in assenza di un contratto d'affitto o di una concessione, intenda eseguire interventi selvicolturali finalizzati a miglioramenti ambientali e paesaggistici su proprietà pubbliche.

Come è noto, nel caso l'impresa risulti affittuaria o concessionaria dei terreni sui quali vuole eseguire i lavori, è sufficiente una Dichiarazione d'assenso da parte dell'ente proprietario che ne autorizza la realizzazione.

Nel caso, invece, non sia stato precedentemente stipulato alcun contratto con la Pubblica Amministrazione si è ipotizzata la possibilità per le imprese agricole di ottenere in concessione temporanea terreni di proprietà pubblica con la sola finalità di eseguire interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico.

4.2 Campo di applicazione

La tipologia delle opere per la quale sarà possibile attivare la procedura di affidamento riguarda gli interventi selvicolturali finalizzati al miglioramento ambientale e paesaggistico.

4.3 Pubbliche amministrazioni affidanti

Sono gli enti locali territoriali.

4.4 Soggetti affidatari

Sono gli imprenditori agricoli iscritti nell'anagrafe regionale delle imprese agricole e silvo-pastorali di cui al punto 2.

4.5 Procedure per l'individuazione delle imprese qualificate ad ottenere la concessione temporanea di terreni

L'impresa agricola singola o associata, che vuole eseguire la-

vori finalizzati ai miglioramenti ambientali e paesaggistici su proprietà pubbliche, inoltra domanda all'ente proprietario dei terreni al fine di riceverli in concessione.

Gli Enti Pubblici per l'accoglimento della richiesta dell'impresa agricola, devono verificare:

- l'iscrizione dell'impresa nell'anagrafe regionale delle imprese agricole e silvo-pastorali;
- la disponibilità dei terreni, ovvero che gli stessi non siano oggetto né di altre concessioni né di altro contributo per analoghe iniziative in materia ambientale;
- la corrispondenza degli interventi previsti dai piani di assetto forestale con i lavori oggetto della richiesta.

La P.A. utilizza la concessione quale strumento per affidare temporaneamente i terreni all'impresa richiedente.

(BUR20100125)

(5.1.3)

D.g.r. 5 agosto 2010 - n. 9/436

Avvio della procedura concorsuale ad evidenza pubblica per l'individuazione del gestore delle opere di regolazione del lago d'Idro a supporto del Commissario Regolatore Regionale

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

• il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici»;

• il r.d. 14 settembre 1920, n. 1285 «Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni per le acque pubbliche»;

• la l.r. n. 26/2003 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;

• il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e successive modificazioni ed integrazioni;

• il d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ed in particolare l'art. 30 del predetto d.lgs.;

Visti:

• il Programma di tutela e uso delle acque in Lombardia approvato con d.g.r. n. 2244 del 22 marzo 2006;

• l'«Accordo tra la Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Trento per l'armonizzazione delle azioni di salvaguardia delle acque del lago d'Idro e del fiume Chiese» stipulato in data 14 dicembre 2006;

Richiamate le dd.g.r. 4 maggio 2001 n. 7/4520, 7 giugno 2002 n. 7/9297, 23 maggio 2003 n. 7/13104 e 30 gennaio 2004, n. 7/16183 con le quali si è proceduto, rispettivamente per gli anni 2001-2002-2003 e 2004 alla nomina del commissario regolatore per la gestione del lago d'Idro e bacino del fiume Chiese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, comma 3, del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775;

Richiamata la d.g.r. n. 8/222 del 27 giugno 2005 «Nomina del commissario regolatore, ai sensi dell'art. 43, comma 3 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, per la gestione del lago d'Idro e bacino del fiume Chiese per l'anno 2005» con la quale è stato nominato il dr. ing. Ettore Fanfani commissario regolatore per la gestione del lago d'Idro e bacino del fiume Chiese, con le funzioni di regolatore ai sensi dell'art. 43, comma 3, del r.d. 11 dicembre 1933, e con la quale si stabiliva di avvalersi della Società Lago d'Idro s.r.l. (SLI), ex concessionaria e titolare di istanza di rinnovo presentata in data 30 gennaio 1985, per la gestione operativa e le manovre delle opere di regolazione per tutto il periodo della gestione commissariale, sulla base delle disposizioni impartite dal commissario regolatore ed in coordinamento con il Registro Italiano Dighe e con l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), per quanto di loro competenza;

Viste le interlocuzioni con la Commissione Europea, a seguito del reclamo n. 4209/2006, sollevato dalla CE;

Ritenuto pertanto che non vi siano più le condizioni che hanno motivato la possibilità di avvalersi direttamente della SLI quale concessionario-gestore temporaneo dell'esercizio della regolazione del lago in supporto all'attività del Commissario Regolatore Regionale e sotto le sue direttive;

Ritenuto quindi che la predetta funzione di concessionario-gestore temporaneo debba essere esercitata da un soggetto che esercerà le opere e ne assicurerà la manutenzione ordinaria e la movimentazione su indicazione del Commissario Regolatore Regionale scelto a seguito di indizione di una procedura concorsuale ad evidenza pubblica;

Dato atto che ai sensi dell'art. 43, comma 3, del r.d. 11 dicembre 1933

gli oneri e le spese del regolatore e anche le spese relative alla concessione temporanea del servizio di esercizio, movimentazione e manutenzione ordinaria delle opere, siano a carico dei concessionari-utenti delle acque del lago d'Idro - fiume Chiese e nella fattispecie degli utenti Consorzio del Chiese di Bonifica di Il grado e della società ENEL Produzione S.p.A.;

Richiamata la precedente d.g.r. n. 8/4030 del 24 gennaio 2007 recante «Indizione della gara per l'individuazione del concessionario-gestore temporaneo delle opere di regolazione del lago d'Idro a supporto del Commissario Regolatore Regionale» con la quale si era provveduto ad individuare il soggetto gestore sulla base di una procedura ad evidenza pubblica per l'anno 2008 poi prorogato fino al 12 maggio 2010;

Dato atto che l'affidamento disposto in attuazione della predetta d.g.r. è venuto a scadere e che non si sono ancora verificate le condizioni per la cessazione dell'attività del Commissario Regolatore Regionale di cui alla predetta d.g.r. n. 8/222 del 27 giugno 2005 e che pertanto, anche per l'anno 2010 e fino ai verificarsi delle anzidette condizioni, si deve provvedere ad individuare il soggetto che effettui la gestione ordinaria le movimentazioni delle opere di regolazione del lago d'Idro in supporto al Commissario Regolatore Regionale e sotto le sue direttive;

Considerato che l'attuazione della presente deliberazione concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici 6.4.6.1 «Ottimizzazione, gestione e tutela delle risorse idriche lacustri e fluviali», definiti dal P.R.S. della VIII legislatura e al punto 6.4 del D.P.E.F.R. 2010 approvato dalla Giunta con d.g.r. n. 8/9717 del 30 giugno 2009;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di avviare la procedura concorsuale ad evidenza pubblica secondo le procedure di cui all'art. 30 del d.lgs. 163/2006 per l'individuazione del concessionario-gestore temporaneo dell'esercizio, della movimentazione della manutenzione ordinaria delle opere di regolazione del lago d'Idro a supporto delle attività del Commissario Regolatore Regionale, incaricato ai sensi dell'art. 43, comma 3, del r.d. 11 dicembre 1933 con la d.g.r. n. 8/222 del 27 giugno 2005, per l'anno 2010;

2. di stabilire che l'affidamento dell'attività oggetto di gara abbia la durata di 24 mesi (2 anni) ripetibili per una volta (2 + 2 anni), a partire dalla data del verbale di inizio attività e che l'importo da porre a base di gara è quantificato in € 90.000,00 (novantamila/00) annui, IVA esclusa, importo comprensivo di ogni onere, prestazione, spese generali, imprevisti ed utile d'impresa;

3. di individuare la Sede territoriale di Brescia della Regione Lombardia quale autorità responsabile delle procedure inerenti la gara in oggetto. Il Dirigente della Sede territoriale di Brescia assume ogni altro provvedimento necessario all'esecuzione delle procedure di evidenza pubblica compresi l'approvazione del bando di gara, del capitolato di gara e del disciplinare tecnico;

4. il Commissario Regolatore Regionale si avvarrà dell'attuale soggetto incaricato sulla base della gara espletata in adempimento della d.g.r. 8/4030 del 24 gennaio 2007 fino alla data di avvio delle attività da parte nuovo gestore dell'esercizio delle opere di regolazione individuato con le procedure oggetto della presente deliberazione che con comunicazione del 18 maggio 2010 (acquisita al protocollo il 20 maggio 2010, prot. T1.2010.9625) si è comunque resa disponibile alla continuazione dell'attività in attesa delle determinazioni regionali di competenza;

5. di dare mandato al dirigente competente della Sede territoriale di Brescia di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sulla GUCE e su internet il bando di gara;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sulla GUCE.

Il segretario: Pilloni

(BUR20100126)

(5.1.0)

D.g.r. 5 agosto 2010 - n. 9/451

Schema di convenzione per l'utilizzo delle sommità arginali del fiume Po e degli affluenti diretti nella Provincia di Lodi come ciclovie

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- la Provincia di Lodi con lettera datata 20 aprile 2010 (Prot. Prov. 12957) ha richiesto ad A.I.Po un incontro urgente in relazione alla fruibilità degli argini dei fiumi Po e Lambro;

- A.I.Po con delibera n. 7 del 17 giugno 2010 (Atti del Comita-

Serie Ordinaria N. 34 - 23 agosto 2010

to di Indirizzio) avente per oggetto: «Presa d'atto dello schema della convenzione tra la Regione Lombardia, la Provincia di Lodi e l'A.I.Po per l'utilizzo delle sommità arginali del f. Po e degli affluenti diretti nella Provincia di Lodi come ciclovie, ai sensi del r.d. 523/1904, del d.m. 557/1999 e della d.g.r.l. 47207/1999» sancisce una volontà di definizione dello schema di convenzione;

- la Giunta Provinciale di Lodi in data 23 luglio 2010 con deliberazione n. 147 ha approvato lo «Schema di accordo transitorio con la Regione Lombardia e l'Agenzia Interregionale per il fiume Po per l'utilizzo delle sommità arginali del fiume Po e degli affluenti diretti nella provincia di Lodi come ciclovie»;

- l'argine maestro del fiume Po ha la funzione primaria ed imprescindibile di opera di difesa idraulica e tutela dell'incolumità pubblica e, come tale, è assoggettato al t.u. 523/1904 e alla Direttiva p.c.m. 27 febbraio 2004;

- sulla sommità arginale vige, nel rispetto dell'art. 59 del r.d. 523/1904, il divieto di transito; peraltro, «trattandosi di argini pubblici, essi possono rendersi praticabili per strade pubbliche o private o per piste ciclabili, previa domanda che venisse fatta dalle amministrazioni o da particolari interessati. Potrà loro concedersene l'uso sotto le condizioni della perfetta conservazione e manutenzione a proprio carico degli argini stessi e relativa sommità, la verifica degli standard di sicurezza imposti dal Codice della Strada e nel rispetto delle clausole impartite dall'Autorità competente (A.I.Po)...»;

- la d.g.r. n. 6/47207 del 22 dicembre 1999 «Manuale per la realizzazione della rete ciclabile regionale», per quanto applicabile, è la normativa regionale per la manutenzione, il completamento e l'apposizione di cartellonistica in raccordo con il Codice della Strada;

Considerato che:

- il Piano Territoriale Regionale, di recente approvazione, identifica l'area periferiale del Po fra le zone oggetto di preservazione e salvaguardia ambientale interessata dal sistema ciclopedonale regionale;

- il Piano Paesaggistico Regionale che identifica quale viabilità di valenza paesaggistica e di fruizione panoramica e ambientale di interesse regionale il sentiero del Po facente parte dei tracciati guida paesaggistici (Repertori - tavola E - art. 26 PTR);

- la stessa Provincia, con deliberazione di Giunta n. 75 del 15 aprile 2010, ha approvato il progetto «Un parco per il Po», finalizzato alla realizzazione di un Parco Locale di Interesse Sovracomunale relativo all'intero ambito territoriale interessato dai valori ambientali sopra richiamati che incentivi l'organizzazione di un sistema di fruizione sostenibile dell'area protetta;

- lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione, riporta una serie di considerazioni affinenti alle peculiarità paesaggistiche/ambientali dei luoghi ove l'argine maestro, il sistema degli argini demaniali e delle alzate dei canali si inseriscono;

- nel medesimo schema viene rimarcato il ruolo prioritario della Provincia di Lodi nella gestione di 4 zone di pregio ambientale (Zone di Protezione Speciale) site nell'ambito della fascia golonale del Po;

- lo schema di convenzione allegato alle sopracitate deliberazioni prevede una validità massima di un anno dalla sua sottoscrizione e non è contemplato il tacito rinnovo.

In ogni caso la sua efficacia cesserà con l'emanazione dell'atto consensuale definitivo da parte della Regione Lombardia;

- sempre più fruitori sono presenti sulle alzate dei canali e gli argini demaniali e pertanto vi è la necessità di salvaguardare le caratteristiche funzionali e le esigenze prioritarie di sicurezza;

Rilevato che:

- la Provincia di Lodi ritiene necessario dare immediato avvio a un disciplinato utilizzo delle sommità arginali del fiume Po e degli affluenti diretti;

Ritenuto:

- che le scelte strategiche coerenti contenute nei diversi Piani (PTR e PTCP) siano un presupposto fondamentale per l'attuazione delle politiche di rilancio e valorizzazione degli ambiti e delle strutture sopraindicate;

- di condividere la richiesta della Provincia di Lodi per dare immediato avvio ad un disciplinato utilizzo delle sommità arginali del fiume Po mediante la stipula di una convenzione fra Regione Lombardia, Provincia di Lodi e Agenzia Interregionale per il Po;

Visto:

- lo schema di convenzione per «l'utilizzo delle sommità argi-

nali del fiume Po e degli affluenti diretti nella provincia di Lodi come ciclovie ai sensi del r.d. 523/1904» che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Delibera

- Di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente con il relativo articolato composto da n. 6 articoli che disciplinano obblighi, collaborazioni, responsabilità e controlli.

- Di demandare la stipula della convenzione ed eventuali relativi atti al Direttore Generale della Direzione Territorio e Urbanistica dott. Bruno Mori.

- Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

Regione Lombardia

A.I.Po

Provincia di Lodi

SCHEMA a seguito incontro del 14 luglio 2010

CONVENZIONE

PER L'UTILIZZO DELLE SOMMITÀ ARGINALI DEL FIUME PO E DEGLI AFFLUENTI DIRETTI NELLA PROVINCIA DI LODI COME CICLOVIE, AI SENSI DEL R.D. 523/1904

TRA

- Regione Lombardia - D.G. in persona di

- A.I.Po - Agenzia Interregionale per il fiume Po in persona del suo direttore *pro tempore*, ing. Luigi Fortunato

- Provincia di Lodi in persona del suo Presidente avv. Pietro Foroni

Premesso che:

L'argine maestro del fiume Po ha la funzione primaria ed imprescindibile di opera di difesa idraulica e tutela dell'incolumità pubblica e, come tale, è assoggettato al t.u. 523/1904, alla Direttiva p.c.m. 27 febbraio 2004 e alla regolamentazione regionale, in quanto applicabile.

In particolare sulla sommità arginale vige, nel rispetto dell'art. 59 del r.d. 523/1904, il divieto di transito; peraltro «trattandosi di argini pubblici, essi possono rendersi praticabili per strade pubbliche o private o per piste ciclabili, previa domanda che venisse fatta dalle amministrazioni o da particolari interessati. Potrà loro concedersene l'uso sotto le condizioni della perfetta conservazione e manutenzione a proprio carico degli argini stessi e relativa sommità, la verifica degli standard di sicurezza imposti dal Codice della Strada e nel rispetto delle clausole impartite dall'Autorità competente (A.I.Po).

Allorché le amministrazioni o i privati si rifiutassero di assumere la manutenzione delle sommità arginali ad uso strada e/o pista ciclabile, o non la eseguissero dopo averla assunta, o venissero meno al rispetto delle clausole imposte, i corrispondenti tratti d'argine verranno interclusi con proibizione del transito».

Si rimanda inoltre, per quanto applicabile, alla definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili e la d.g.r.l. n. 6/47207 del 22 dicembre 1999 «Manuale per la realizzazione della rete ciclabile regionale».

Si fa, infine, riferimento al Codice della Strada per la definizione della segnaletica di riferimento.

Considerato che:

- il corridoio fluviale del Po - anche nel tratto lodigiano - è caratterizzato dalla presenza di sistemi naturali di notevole valore ecologico;

- il contesto territoriale del Po è individuato nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, nell'ambito del sistema fisico-naturale e paesistico, quale area di particolare interesse. In particolare, il Corridoio delle golene del fiume Po è indicato come sito privilegiato per la realizzazione di progettualità afferenti ad obiettivi strategici generali di tutela, salvaguardia e valorizzazione per il territorio lodigiano;

- il Piano Territoriale Regionale, di recente approvazione, identifica l'area periferiale del Po fra le zone oggetto di preservazione e salvaguardia ambientale interessata dal sistema ciclopedonale regionale;

- il Piano Paesaggistico Regionale identifica quale viabilità di valenza paesaggistica e di fruizione panoramica e ambientale di interesse regionale il sentiero del Po facente parte dei tracciati di guida paesaggistici (Repertori - tavola E - art. 26 PTR);

- l'asta del Po è segnalata come area di Primo Livello della Rete Ecologica Regionale e riferimento prioritario per la costruzione della rete verde regionale;

- l'ambito rappresenta il sito preferenziale per l'individuazione di nuovi parchi locali di interesse sovra comunale (PLIS), svolgendo un ruolo di connessione ecologica tra le diverse aree protette;
- all'interno della fascia golenale del Po, in sponda sinistra del tratto sotteso tra le confluenze dei fiumi Lambro e Adda, sono comprese cinque Zone di Protezione Speciale (ZPS) del sistema Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva 79/409/CEE;
- la Provincia di Lodi è Ente gestore di quattro delle sopraccitate Zone;
- la stessa Provincia, con deliberazione di Giunta n. 75 del 15 aprile 2010, ha approvato il progetto «Un parco per il Po», finalizzato alla realizzazione di un PLIS relativo all'intero ambito territoriale interessato dai valori ambientali sopra richiamati che incentivi l'organizzazione di un sistema di fruizione sostenibile dell'area protetta;
- in tempi recenti si è manifestata una crescente domanda di utilizzo ciclopedonale degli argini demaniali o delle alzate dei canali, nel rispetto e salvaguardando le caratteristiche funzionali e le esigenze prioritarie di sicurezza;
- è noto che il contenuto della richiamata deliberazione della Giunta regionale lombarda è soggetto a un processo di aggiornamento e modifica;
- in attesa di definire tali aggiornamenti, in via transitoria e limitata temporalmente a un anno di vigenza, con il presente accordo si dà atto della opportunità di dare immediato avvio a un disciplinato utilizzo delle sommità arginali del fiume Po ed affluenti diretti, in provincia di Lodi, quali ciclovie, tenuto altresì conto delle concorrenti e prevalenti finalità delle opere idrauliche, ma anche in considerazione della rilevanza naturalistica dei percorsi lungo le «vie d'acqua» e della possibilità che un rilevante numero di fruitori possa accedervi in condizioni di sicurezza;
- la Provincia di Lodi si impegna a fare istanza per la concessione in uso degli argini e delle alzate; l'atto di concessione dovrà specificare obblighi ed oneri, in capo al concessionario, anche alla luce dell'esperienza che il presente accordo transitorio consentirà di maturare.

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo delle sommità arginali quali ciclovie ad uso, in alcuni tratti, promiscuo, in considerazione del contesto e dello stato attuale dell'argine maestro del fiume Po ed affluenti diretti, anticipando in via transitoria e limitata nel tempo, condizioni e modalità di tale utilizzo.

Art. 2 - Principali interferenze

L'utilizzo provvisorio delle sommità degli argini, di cui all'articolo precedente, è consentito a condizione di garantire la piena e assoluta prevalenza delle seguenti attività, esigenze e presenze:

1. attività istituzionali in capo ad A.I.Po relative a monitoraggio dei corsi d'acqua, controllo dei manufatti e delle presenze in fascia fluviale;
2. compiti istituzionali di A.I.Po concernenti il Servizio di Piena;
3. cantieri A.I.Po su alcuni tratti di sommità (che chiaramente non potranno essere oggetto di ciclovia);
4. soggetti titolari di attività produttive quali aziende agricole, impianti di compostaggio, impianti di selezione inerti, impianti di biogas ecc. in possesso di regolare concessione;
5. rampe, accessi, attraversamenti in possesso di regolare concessione, riservati a mezzi operativi e agricoli, ovvero alla semplice percorrenza, che collegano le aree limitrofe esterne al corso d'acqua con le fasce fluviali e golenali.

Art. 3 - Obblighi e responsabilità

La Provincia di Lodi, con la sottoscrizione della presente convenzione si impegna a garantire, fin da subito, la sicurezza e la tutela dei fruitori secondo le normative vigenti, della sommità dell'argine maestro del fiume Po ed affluenti diretti.

Entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data del presente accordo e pena la nullità del medesimo, le parti che lo sottoscrivono condividono una specifica cartografia nella quale vengono evidenziati i tratti dei quali si concorda l'utilizzo.

Rimane facoltà di A.I.Po e di Regione Lombardia revocare e/o sospendere il transito in sommità in qualunque momento, qualora si presentassero circostanze di incompatibilità dell'utilizzo della sommità in conseguenza della presenza di cantieri o della necessità di svolgere il Servizio di Piena.

Sarà cura di A.I.Po informare la Provincia di Lodi sulla presenza di cantieri o sull'apertura del Servizio di Piena; in tal caso, sarà cura della Provincia di Lodi diramare le opportune comunicazioni e/o installare opportuna cartellonistica o segnaletica verticale, al fine di impedire l'accesso alla ciclovia.

A.I.Po si impegna - in relazione alle disponibilità del proprio bilancio - ad effettuare la manutenzione ordinaria e lo sfalcio della vegetazione spontanea nonché a garantire la corretta funzionalità idraulica del manufatto arginale.

Rimane in capo alla Provincia di Lodi la responsabilità connessa con il transito in sommità, per effetto della presente convenzione, derivante dalla normativa in vigore in merito alla Polizia Idraulica. A tal fine, la Provincia di Lodi si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa per dare idonea copertura agli eventuali sinistri ipotizzabili.

Art. 4 - Collaborazioni

Le parti che sottoscrivono il presente accordo, al fine di favorire la piena ed effettiva attivazione, si impegnano, nei limiti delle disponibilità dei rispettivi bilanci, a collaborare anche per fare fronte alle necessità di adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale, di manutenzione del manto stradale e di posizionamento di ogni precauzione prevista dalla normativa in materia di ciclovie promiscue.

Art. 5 - Controlli

Sarà cura della Provincia di Lodi, in accordo con le autorità di vigilanza competenti territorialmente e utilizzando ogni forma di collaborazione istituzionale presente e futura con forze di pubblica sicurezza, di vigilare affinché siano rispettate le indicazioni della cartellonistica e di verificare che i fruitori delle aree demaniali siano titolari di regolare concessione e in regola con i versamenti annuali del canone.

Art. 6 - Durata della convenzione

La presente convenzione, salvo proroga motivata, ha validità massima di un anno dalla sua sottoscrizione e non ne è contemplato il tacito rinnovo. In ogni caso la sua efficacia cesserà con l'emanazione dell'atto concessorio definitivo da parte della Regione Lombardia. A tal fine, la Provincia di Lodi dovrà fare esplicita richiesta corredata di tutta la documentazione di rito nei 180 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

La Regione Lombardia provvederà, previa acquisizione del nulla osta ai fini idraulici da parte di A.I.Po, a rilasciare la concessione definitiva per la realizzazione di una ciclovia sull'argine del fiume Po e dei tratti di rigurgito, nei tratti individuati ai sensi dell'art. 3. Ai fini del rilascio della concessione per la tipologia di utilizzo di area demaniale previsto dall'Allegato C, punto h.9 della d.g.r. 13950 dell'1 agosto 2003, la domanda dovrà essere corredata da un progetto di valorizzazione paesaggistico ambientale delle aree interessate e/o delle aree limitrofe.

Letto, confermato e sottoscritto, in in data
 Per la Regione Lombardia:
 Per A.I.Po:
 Per la Provincia di Lodi:

(BUR20100127)

D.g.r. 5 agosto 2010 - n. 9/462

(4.6.4)

Attuazione dell'A.d.P. Competitività nell'ambito di promozione del turismo - Programma 2010 - Secondo provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 16 luglio 2007 n. 15 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo» e in particolare gli articoli:

2.1.f) - laddove tra le finalità della legge si pone in evidenza la promozione della «immagine turistica regionale sui mercati mondiali, valorizzando le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti territoriali»;

6.1.b) - che prevede la partecipazione della Giunta regionale a manifestazioni nazionali ed internazionali, fiere ed esposizioni;

Visti gli strumenti di programmazione regionale vigenti che prevedono l'attivazione di azioni volte a incrementare l'attrattività del territorio migliorando la posizione competitiva delle destinazioni turistiche lombarde nel quadro dell'offerta internazionale, anche tramite l'attività di promozione dell'attrattività turistica regionale e valorizzazione delle risorse turistiche dei diversi ambiti territoriali;

Vista la l.r. 2 febbraio 2007, n. 1 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia» mediante la quale la Regione Lombardia persegue la crescita competitiva del sistema produttivo lombardo;

Richiamata la d.g.r. n. 10897 del 23 dicembre 2009, con la

Serie Ordinaria N. 34 - 23 agosto 2010

quale si approva il «Programma integrato di promozione per lo sviluppo dell'attrattività turistica della Lombardia 2010» ed in particolare l'allegato «A» – dove è indicato che il programma regionale si costruisce e verrà attuato in stretto collegamento col Sistema Camerale Lombardo attraverso l'Accordo di Programma «Competitività»;

Richiamata la d.g.r. n. 10935 del 30 dicembre 2009 «Accordo di programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo. Approvazione della nuova ipotesi di accordo e del programma d'azione 2010»;

Visto l'Allegato 2 alla sopracitata deliberazione relativamente all'Asse 2 «Attrattività e competitività dei territori», e in particolare:

- la Linea d'intervento 3. Conoscenza, comunicazione e promozione, che individua tra le azioni per il 2010 la realizzazione del Programma promozionale del turismo;

Preso atto che l'approvazione degli interventi attuativi del programma d'azione 2010 è prevista con deliberazione di Giunta;

Vista la d.g.r. n. 11305 del 10 febbraio 2010 «Attuazione dell'A.d.P. Competitività nell'ambito di promozione del turismo – Programma 2010 – Primo provvedimento», con la quale venivano approvati n. 13 progetti ritenuti prioritari nell'ambito del programma di promozione turistica;

Acquisita agli atti la proposta da parte del sistema camerale, pervenuta il 26 luglio 2010, prot. n. O1.2010.0008961, relativamente al Programma promozionale del turismo – progetti per il secondo semestre 2010 – per un ammontare complessivo pari a € 276.000,00 – di cui € 138.000,00 quale quota regionale – per la realizzazione delle azioni:

- sostegno del turismo business e congressuale per un importo di € 45.000,00 a favore della CCIAA di Milano;
- sostegno del turismo religioso, culturale e leisure per un importo di € 33.000,00 a favore della CCIAA di Brescia;
- costituzione della mediateca per il turismo e il marketing territoriale per un importo di € 60.000,00 a favore della CCIAA di Milano;

Ritenuto inoltre di compartecipare al progetto Nord America con capofila la D.G. Agricoltura, così come previsto dall'Allegato «A» della d.g.r. n. 10897 del 23 dicembre 2009, prevedendo quale soggetto attuatore per le azioni di promozione turistica Promos Azienda Speciale della CCIAA di Milano, con un onere finanziario in capo alla D.G. Commercio, Turismo e Servizi pari a € 198.440,00, come da proposta acquisita agli atti, pervenuta il 4 agosto 2010 prot. n. O1.2010.0009352;

Ritenuto di approvare le suddette proposte e di impegnare la somma di € 336.440,00 a valere sull'UPB 3.4.2.2.31. cap. 6538; Dato atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si procederà all'assunzione degli atti contabili e di approvazione della progettazione esecutiva delle singole azioni di cui alla proposta del Sistema Camerale;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale»;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, per i motivi in premessa

Delibera

- Di approvare il «Programma promozionale del turismo – Progetti per il secondo semestre 2010» presentato dal Sistema Camerale Lombardo ed acquisito agli atti prot. n. O1.2010.0008961 del 26 luglio 2010, prevedendo l'imputazione della spesa complessiva di € 138.000,00 a valere sul UPB 3.4.2.2.31 cap. 6538, come di seguito specificato:

- € 45.000,00 a favore della CCIAA di Milano per il progetto sostegno del turismo business e congressuale;
- € 33.000,00 a favore della CCIAA di Brescia per il progetto sostegno del turismo religioso, culturale e leisure;
- € 60.000,00 a favore della CCIAA di Milano per il progetto costituzione della mediateca per il turismo e il marketing territoriale.

- Di approvare la compartecipazione al progetto Nord America in collaborazione con la D.G. Agricoltura, con soggetto attuatore Promos Azienda Speciale della CCIAA di Milano, come da proposta acquisita agli atti prot. n. O1.2010.0009352 del 4 agosto 2010, e di prevedere l'imputazione della spesa complessiva di € 198.440,00 per la compartecipazione al progetto Nord America a valere sul UPB 3.4.2.2.31 cap. 6538.

- Di prevedere che l'approvazione della progettazione esecutiva delle singole azioni proposte dal Sistema Camerale e l'assunzione dei relativi atti contabili per la somma complessiva di € 336.440,00 avverrà con successivi atti dirigenziali.

- Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Pilloni

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Industria, artigianato, edilizia e cooperazione

(BUR20100128)

(5.3.4)

D.d.u.o. 12 agosto 2010 - n. 8084

Manifestazione d'interesse in attuazione della fase 2 del progetto Trend «Tecnologia ed innovazione per il risparmio e l'efficienza energetica diffusa (POR FESR 2007-2013 - Asse 1 - Linea di intervento 1.1.2.1 - Azione C): istituzione dell'elenco di fornitori di servizi per check-up aziendali (1 provvedimento attuativo del d.d.u.o. 4290/2010 e 5598/2010)

IL DIRIGENTE DELLA U.O. COMPETITIVITÀ

Visti:

- i Regolamenti CE:

- n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999 e successive modifiche;

- n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e successive modifiche;

- n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e successive modifiche;

- le decisioni della Commissione Europea:

- C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 con la quale è stato approvato il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per il periodo 2007-2013, la cui implementazione è costituita dai Programmi Operativi Regionali;

- C(2007) 3784 dell'1 agosto 2007 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale della Lombardia 2007-2013 (POR Lombardia) Obiettivo «Competitività e successive modifiche»;

- la d.g.r. n. 8298 del 29 ottobre 2008, avente ad oggetto «Programma Operativo Regionale Competitività e Occupazione FESR 2007-2013 - Linee guida di attuazione - Primo provvedimento» con la quale, nell'ambito dell'Asse 1 «Innovazione ed economia della conoscenza», è stata individuata la linea di intervento 1.1.2.1 «Sostegno alla crescita della capacità competitiva delle imprese lombarde» ed in particolare, l'Azione C «Tecnologia ed innovazione per il risparmio e l'efficienza energetica diffusa» finalizzata ad incentivare e sostenere interventi volti al risparmio energetico ed alla produzione di energia tramite il ricorso a fonti energetiche alternative nelle piccole e medie imprese lombarde e s.m.i.;

- la d.g.r. n. 8/10905 del 23 dicembre 2009 avente ad oggetto «Attivazione del progetto Trend - Linea di intervento 1.1.2.1 Azione C - Asse 1 - POR FESR 2007-2013»;

- la d.g.r. n. 9/324 del 28 luglio 2010 avente ad oggetto «Programma Operativo Regionale Competitività e Occupazione FESR 2007-2013. Modifiche linee guida di attuazione»;

- il d.d.u.o. n. 4290 del 27 aprile 2010 relativo all'istituzione di un elenco di fornitori di servizi per check up aziendali in attuazione della fase 2 del progetto Trend «Tecnologia ed innovazione per il risparmio e l'efficienza energetica diffusa» (POR FESR 2007-2013 - Asse 1 - Linea d'intervento 1.1.2.1 - Azione C) integrato dal d.d.u.o. 5598 del 27 maggio 2010 che prevede la possibilità per le imprese di avvalersi di altri soggetti fornitori di servizi nell'ambito dell'efficienza energetica rispetto a quelli che hanno presentato candidatura ai sensi del citato decreto n. 4290 del 27 aprile 2010;

- la lettera di incarico prot. R1.2010.0016094 del 23 dicembre 2009 Cestec S.p.A. per il supporto alla realizzazione del progetto Trend;

Richiamata la legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia», con la quale la Regione Lombardia, in coerenza con gli orientamenti comunitari, intende supportare la crescita competitiva del sistema produttivo, territoriale e sociale lombardo;

Considerato:

- che l'art. 7 del citato decreto 4290 del 27 aprile 2010 e s.m.i.

«Istruttoria ed ammissione nell'elenco fornitori di servizi» prevede che il responsabile del procedimento disponga con decreto l'inserimento delle candidature nell'elenco fornitori di servizi e l'esclusione delle candidature non ammesse;

- che il medesimo articolo dispone che l'elenco verrà periodicamente aggiornato e pubblicato sul sito www.trend.regione.lombardia.it ed avrà validità fino al 31 dicembre 2011;

Preso atto dell'esito dell'istruttoria svolta da Cestec S.p.A. e presentata al responsabile del procedimento in data 4 agosto 2010, dove si evidenzia che, a seguito della valutazione le candidature dei fornitori di servizi pervenute alla data del 3 agosto 2010 sono risultate tutte ammissibili;

Ritenuto di istituire l'elenco fornitori di servizi per check-up aziendali disponendo l'inserimento delle candidature ammesse pervenute alla data del 3 agosto 2010;

Considerato che la Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione svolge per il FESR le funzioni di Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Competitività 2007-2013 - Obiettivo Competitività e Occupazione - FESR;

Vista la nota dell'11 giugno 2010 prot. n. R1 2010.0008126 con la quale l'Autorità di gestione del POR FESR 2007-2013 comunica alla dottoressa Cristina Colombo che le è stato affidato l'incarico di Responsabile dell'Asse 1 «Innovazione ed economia della conoscenza» del Programma Operativo Regionale Competitività 2007-2013 - Obiettivo Competitività e Occupazione - FESR;

Vista la l.r. n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» ed i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

Decreta

1. di istituire l'elenco fornitori di servizi per check-up aziendali disponendo l'inserimento delle candidature ammesse pervenute alla data del 3 agosto 2010, così come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito della Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione - www.industria.regione.lombardia.it - e sul Portale della Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - nell'area «Programmazione Comunitaria 2007-2013».

La dirigente della U.O. competitività:
Cristina Colombo

———— • ————

Serie Ordinaria N. 34 - 23 agosto 2010

ALLEGATO 1

ID Pratica	Data invio	Posta certificata	Nome	Cognome	C.F.	Scheda fornitore di servizi	Documentazione Allegata				Dipendente Aziendale	Ragione Sociale	P.I.	ESITO VALUTAZIONE
							C.I.	CV	Attestato EGE					
03000000400000068	12/05/2010	✓	Luca	Scasoli	SSSLCU66D13B157H	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> • Autovalutazione o Valutazione da parte dell'azienda o Valutazione di soggetto terzo o Certificazione di soggetto accreditato 	<ul style="list-style-type: none"> • Dipendente di azienda o Professionista 	E. Eite Consulting s.r.l.	2187320201	Ammissibile		
03000000050000079	24/05/2010	✓	Davide	Mariani	MRNDVD70D06G388U	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> o Autovalutazione o Valutazione da parte dell'azienda • Valutazione di soggetto terzo o Certificazione di soggetto accreditato 	<ul style="list-style-type: none"> • Dipendente di azienda o Professionista 	CSE s.r.l.	1012220180	Ammissibile		
03000000060000084	24/05/2010	✓	Renato	Ornaghi	RNSRTM61A25F674R	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> o Autovalutazione o Valutazione da parte dell'azienda • Valutazione di soggetto terzo o Certificazione di soggetto accreditato 	<ul style="list-style-type: none"> • Dipendente di azienda o Professionista 	Energy Saving Management Consultants s.r.l.	13016440151	Ammissibile		
03000000070000095	30/05/2010	✓	Michele	Sansovito	SNTMHL71T1SL219H	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> o Autovalutazione o Valutazione da parte dell'azienda • Valutazione di soggetto terzo o Certificazione di soggetto accreditato 	<ul style="list-style-type: none"> o Dipendente di azienda • Professionista 	-	10117360015	Ammissibile		
03000000080000103	28/06/2010	✓	Paolo	Torri	TRRPLA75R26C933I	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> • Autovalutazione o Valutazione da parte dell'azienda o Valutazione di soggetto terzo o Certificazione di soggetto accreditato 	<ul style="list-style-type: none"> o Dipendente di azienda • Professionista 	-	2650680131	Ammissibile		
03000000120000143	03/08/2010	✓	Andrea	Tornazzo	TMZNDR68R05L781F	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> o Autovalutazione o Valutazione da parte dell'azienda • Valutazione di soggetto terzo o Certificazione di soggetto accreditato 	<ul style="list-style-type: none"> • Dipendente di azienda o Professionista 	Aigo s.r.l.	03391900234	Ammissibile		

D.G. Ambiente, energia e reti

(BUR20100129)

D.d.u.o. 14 luglio 2010 - n. 7009

(5.3.1)

Contributo di € 3.000.000 a favore del Comune di Cerro al Lambro (MI), per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto di salvaguardia e risanamento ambientale delle aree inquinate ubicate in sponda destra del fiume Lambro, in località Cascina Gazzera - Accordo di Programma Quadro in materia di ambiente ed energia approvato con d.g.r. 9 febbraio 2001, n. 3389

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA TUTELA AMBIENTALE

Preso atto dei seguenti disposti legislativi, provvedimenti e regolamenti:

- d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti contaminati», ed in particolare l'art. 242;

- il d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4: «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale»;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e sue modifiche ed integrazioni;

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e s.m.i. ed in particolare l'art. 158;

- l.r. 29 giugno 2009, n. 10 «Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale»;

Preso atto della d.c.r. 29 luglio 2008 n. VIII/685 avente ad oggetto: Risoluzione concernente il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale 2009-2011;

Vista la d.g.r. 11 aprile 1995, n. 66818, avente ad oggetto: «Approvazione del piano regionale di bonifica delle aree contaminate»;

Vista la d.c.r. 17 febbraio 2004, n. 958, di approvazione del Piano regionale stralcio di bonifica delle aree inquinate, ai sensi dell'art. 22, comma 5 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la d.c.r. 30 settembre 2008, n. VIII/701, di approvazione del Piano regionale stralcio di bonifica delle aree inquinate, ai sensi dell'art. 245, comma 3 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 27, come modificato dalla l.r. 31 luglio 2007, n. 18;

Vista la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;

Rammentato che:

- con d.g.r. del 5 marzo 1999, n. 41833, sono stati individuati i progetti prioritari del PRS per l'anno 1999, tra i quali è compresa l'attività di progetto 7.1.1 «Pianificazione e realizzazione dei progetti di bonifica (delle aree inquinate) con l'alta sorveglianza della Regione tra cui il «Progetto di salvaguardia e risanamento ambientale delle aree inquinate interessate da discariche abusive di melme acide e terre decoloranti esauste poste in sponda destra del fiume Lambro, in Comune di Cerro al Lambro (MI)», con una previsione di spesa pluriennale pari a complessive L. 56.349.000.000 (€ 29.101.829,81), riferiti al primo lotto funzionale;

- nel concorso per il reperimento di fondi aggiuntivi a quelli regionali, con d.g.r. del 9 febbraio 2001, n. 3389, è stato approvato l'Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente e Energia, così come modificato, sottoscritto il 2 febbraio 2001 da Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e Regione Lombardia;

- la tabella di cui all'allegato 2 dell'Intesa Istituzionale di Programma prevede una stima di L. 82,5 miliardi (€ 42.607.694,17) per il risanamento globale delle aree inquinate in località Cascina Gazzera del Comune di Cerro al Lambro;

- il sito in località Gazzera, del Comune di Cerro al Lambro, è inserito tra gli interventi prioritari del Programma nazionale di cui all'art. 1, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con un contributo a valere sui fondi statali di L. 38 miliardi (€ 19.625.362,17);

Considerato che in attuazione della programmazione economico-contabile a favore del Comune di Cerro al Lambro sono stati assunti dalla Regione Lombardia i seguenti impegni di spesa, ai sensi della l.r. n. 31/1996:

- d.d.s. del 25 settembre 2000, n. 22974, € 4.417.193,55;
- d.d.u.o. dell'11 giugno 2002, n. 10850, € 8.705.493,02;

- d.d.u.o. del 7 ottobre 2003, n. 16543, € 6.000.000,00;
- d.d.u.o. del 27 maggio 2004, n. 8933, € 7.779.143,23;
- d.d.u.o. del 28 ottobre 2005, n. 15758, € 2.200.000,00,

il cui ammontare esaurisce le risorse della Regione Lombardia messe a disposizione per la realizzazione del primo lotto della messa in sicurezza delle aree inquinate in località Cascina Gazzera, come da quadro economico presentato per l'istanza ai sensi della richiamata l.r. n. 31/1996;

Considerato, altresì, che nell'ambito del cofinanziamento statale, per l'esecuzione del secondo lotto degli interventi ambientali, sono stati assunti dalla Regione Lombardia i seguenti impegni di spesa:

- d.d.u.o. del 30 novembre 2006, n. 13738, € 2.000.000;
- d.d.u.o. dell'11 settembre 2007, n. 9853, € 2.000.000;
- d.d.u.o. dell'11 marzo 2008, n. 2366, € 3.500.000;
- d.d.u.o. dell'8 settembre 2009, n. 8821, € 4.894.965,58;

Atteso che con nota del 2 luglio 2010, prof. n. 6860, il Comune di Cerro al Lambro ha chiesto alla Regione Lombardia il soddisfacimento delle spese sostenute, per complessivi € 1.725.417,42 (Stato di avanzamento dei lavori n. 35 alla data del 28 febbraio 2010, per un importo di € 1.720.568,12 e per incarico di Responsabile dei lavori, per l'importo di € 4.849,30), dalla quale si evince l'esaurimento del contributo concesso con il decreto n. 8821/2009;

Ritenuto di soddisfare la copertura delle spese, impegnando a favore del Comune di Cerro al Lambro un contributo di € 3.000.000, a valere sul capitolo n. 6.4.2.3.145.6361, dell'Esercizio finanziario in corso, che offre la sufficiente capienza;

Considerato che una quota di € 249.488,93, è ancora disponibile sull'impegno n. 2009/4947, assunto con il d.d.u.o. n. 8821/2009;

Ritenuto per quanto sopra di soddisfare il credito e di liquidare € 1.475.928,49 (€ 1.725.417,42 - € 249.488,93), a favore del Comune di Cerro al Lambro, contestualmente alla approvazione del presente decreto, a saldo delle spese sostenute, come da nota n. 6860/2010;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e il I Provvedimento Organizzativo della IX legislatura, di cui alla d.g.r. 29 aprile 2010, n. 4;

Decreta

1. di impegnare la somma di € 3.000.000,00, a favore di Comune di Cerro al Lambro (cod. 10959) con imputazione al capitolo di spesa 6.4.2.3.145.6361 dell'esercizio finanziario in corso, che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa;

2. di liquidare la somma di € 1.475.928,49, a favore di Comune di Cerro al Lambro (cod. 10959);

3. di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente atto scade entro il termine dell'esercizio finanziario in corso;

4. di procedere con successive note di liquidazione ad erogare il contributo rimanente di € 1.524.071,51, previa presentazione da parte del Comune di Cerro al Lambro, degli stati di avanzamento dei lavori, redatti dal direttore dei lavori e approvati a cura dell'amministrazione committente, oppure alla presentazione di spese effettivamente sostenute, nell'ambito degli interventi e nel contesto del quadro economico, corredate dalla necessaria documentazione di supporto;

5. di dare atto che la Regione, nell'esercizio delle relative funzioni di controllo e valutazione, si riserva la facoltà di apportare ogni conveniente ed eventuale integrazione e modifiche al presente atto, finalizzate ad una migliore efficienza, efficacia e flessibilità della gestione delle risorse finanziarie impiegate;

6. di fare salve le ulteriori condizioni, procedure e prescrizioni sull'utilizzo e sulla gestione finalizzata dei contributi assegnati, disposti con i precedenti atti contabili, ed in particolare sull'obbligo della rendicontazione;

7. di trasmettere copia del presente atto alla Provincia di Milano, alla ASL della Provincia di Milano 2, alla ARPA, al Parco Agricolo Sud Milano, alla Prefettura di Milano, al Magistrato per il Po - Ufficio Operativo di Milano, ed alla Autorità di Bacino del fiume Po;

8. di trasmettere copia del presente atto al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare;

9. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente atto;

10. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 e s.m.i., che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regio-

Serie Ordinaria N. 34 - 23 agosto 2010

nale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di comunicazione dello stesso.

Il dirigente della Unità Organizzativa:
Angelo Elefanti

(BUR20100130)

(5.3.1)

D.d.u.o. 14 luglio 2010 - n. 7010**Contributo di € 154.932,43, a favore del Comune di Lacchiarella (MI), per le spese legali sostenute nell'ambito delle azioni di rivalsa inerenti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito ex Omar Petroldragon**

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
TUTELA AMBIENTALE

Preso atto dei seguenti disposti legislativi e provvedimenti e atti:

- d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e s.m.i.;

- l.r. 31 marzo 1978, n. 34, «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e sue modifiche ed integrazioni;

- r.r. di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 1 e sue modifiche ed integrazioni;

- l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;

- l.r. 1 febbraio 2005, n. 1 «Interventi di semplificazione - Abrogazione di leggi e regolamenti regionali - Legge di semplificazione 2004»;

- l.r. 29 giugno 2009, n. 10 «Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale»;

Vista la d.g.r. 11 aprile 1995, n. 66818, avente ad oggetto: «Approvazione del piano regionale di bonifica delle aree contaminate»;

Vista la d.c.r. 17 febbraio 2004, n. 958, di approvazione del Piano regionale stralcio di bonifica delle aree inquinate, ai sensi dell'art. 22, comma 5 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;

Evidenziato che:

- con d.g.r. dell'11 dicembre 2001, n. 7300, è stato approvato l'atto transattivo intervenuto con diverse aziende con feritrici di rifiuti presso l'impianto Petroldragon di Caponago (MI), successivamente trasferiti agli impianti ex Omar di Lacchiarella ed ex Procom Fertil di Dresano;

- detto accordo è stato sottoscritto dalle Amministrazioni Comunali di Lacchiarella e Dresano;

- allo scopo specifico di introdurre i risarcimenti convenuti, con l.r. n. 17/2002 è stato istituito il capitolo di entrata n. 2.1.160.5885 ed il corrispondente capitolo di uscita n. 4.9.4.2.144.5886 avente ad oggetto «Spese legali per interventi di riqualificazione e ripristino ambientale di siti contaminati in applicazione della transazione con i soggetti con feritori di rifiuti presso l'impianto Petroldragon di Caponago»;

Evidenziato che il Comune di Lacchiarella in coerenza al principio di «chi inquina paga», ha avviato il procedimento per le azioni dirette al recupero delle spese occorse per il risanamento ambientale nei confronti dei soggetti interessati a vario titolo, come deliberato dalla Giunta comunale con atto del 3 dicembre 1996, successivamente modificata e integrata con delibera del 25 febbraio 1997, con la quale si conferisce l'incarico all'avv. Mariotti di Milano per le conseguenti azioni legali;

Vista la determinazione del Settore Ecologia e Servizi Ambientali del 15 maggio 2008, n. 18, con la quale il Comune di Lacchiarella ha liquidato all'avv. Giovanni Mariotti l'importo di € 95.201,85, sulla scorta del dettaglio delle spese inerenti la causa che comporta un onorario di € 250.134,29, come da nota dell'omonimo Studio legale dell'11 luglio 2007;

Preso atto che con nota del 7 maggio 2010, prot. n. 8238, la Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo - Legale Avvocatura, ha autorizzato la copertura delle spese legali dovute dal Comune di Lacchiarella, ammontanti a € 154.932,43, come in allegato riepilogo all'istanza del 5 ottobre 2009, prot. n. 12759, a valere sul citato capitolo n. 6.4.2.2.144.5886;

Ritenuto, pertanto, di impegnare e contestualmente liquidare a favore del Comune di Lacchiarella (Cod. 11003) l'importo di € 154.932,43, a valere sul capitolo n. 6.4.2.2.144.5886, bilancio 2010, che offre la necessaria capienza di cassa;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e il 1° Provvedimento Organizzativo della IX legislatura, di cui alla d.g.r. 29 aprile 2010, n. 4;

Decreta

1. di impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 154.932,43 a valere sul capitolo di bilancio 6.4.2.2.144.5886 dell'esercizio finanziario in corso, che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa, a favore Comune di Lacchiarella (cod. 11003);

2. di stabilire che le eventuali somme recuperate dal Comune di Lacchiarella nell'ambito delle azioni risarcitorie dovranno essere restituite alla Regione Lombardia, fino alla concorrenza delle somme rimborsate;

3. di notificare copia del presente provvedimento al Comune di Lacchiarella, che dovrà garantire l'informazione e la pubblicità;

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa:
Angelo Elefanti

(BUR20100131)

(5.3.1)

D.d.u.o. 14 luglio 2010 - n. 7011**Contributo di € 137.768,27, a favore del Comune di Cerro al Lambro (MI), per le spese legali sostenute nell'ambito delle azioni di rivalsa inerenti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale in località Cascina Gazzera**

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
TUTELA AMBIENTALE

Preso atto dei seguenti disposti legislativi e provvedimenti e atti:

- d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e s.m.i.;

- l.r. 31 marzo 1978, n. 34, «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e sue modifiche ed integrazioni;

- r.r. di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 1 e sue modifiche ed integrazioni;

- l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;

- l.r. 1 febbraio 2005, n. 1 «Interventi di semplificazione - Abrogazione di leggi e regolamenti regionali - Legge di semplificazione 2004»;

- l.r. 29 giugno 2009, n. 10 «Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale»;

Vista la d.g.r. 11 aprile 1995, n. 66818, avente ad oggetto: «Approvazione del piano regionale di bonifica delle aree contaminate»;

Vista la d.c.r. 17 febbraio 2004, n. 958, di approvazione del Piano regionale stralcio di bonifica delle aree inquinate, ai sensi dell'art. 22, comma 5 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;

Evidenziato che:

- con d.g.r. del 5 marzo 1999, n. 41833, sono stati individuati i progetti prioritari del P.R.S. per l'anno 1999, tra i quali è compresa l'attività di progetto 7.1.1 «Pianificazione e realizzazione dei progetti di bonifica (delle aree inquinate) con l'alta sorveglianza della Regione tra cui il «Progetto di salvaguardia e risanamento ambientale delle aree inquinate interessate da discariche abusive di melme acide e terre decoloranti esauste poste in sponda destra del Comune di Cerro al Lambro (MI)», nel contesto suddivise in area Danelli e Montana, identificate con il nominativo delle proprietà dei terreni coinvolti;

- nel concorso per il reperimento di fondi aggiuntivi a quelli regionali, con d.g.r. del 9 febbraio 2001, n. 3389, è stato approvato l'Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente e Energia, così come modificato, sottoscritto il 2 febbraio 2001 da Ministero dell'Ambiente, Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e Regione Lombardia, tra cui il sito di Cerro al Lambro;

- con il d.m. del 18 settembre 2001, n. 468, il sito di Cerro al Lambro è stato individuato come intervento di bonifica di interesse nazionale, come successivamente perimetrato ai sensi della nota ministeriale del 19 novembre 2001, prot. 11090/RIBO/DI/I, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della l. n. 426/1998, ed allegata al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio dell'8 luglio 2002 (G.U.I. n. 234 del 5 ottobre 2002);

- gli interventi ambientali in questione, disposti in esecuzione d'ufficio, hanno inizio il 12 dicembre 2000, con la consegna dei lavori di 1° lotto degli interventi, finanziato dalla Regione Lombardia, mentre la consegna del 2° lotto, finanziato dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell'Ambiente, è avvenuta in data 10 gennaio 2005, con un costo globale di € 48.985.420,41;

- con decreto direttoriale dell'1 dicembre 2008, prot. n. 7040/QDV/DI/B, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha approvato la Perizia di variante n. 5, conformemente alle determinazioni della Conferenza decisoria del 27 novembre 2008, per il completamento degli interventi di rimozione e smaltimento dei terreni e rifiuti, la sistemazione finale delle aree interne al SIN, la regimazione delle acque meteo e fluviali;

- la conclusione degli interventi appaltati e sue varianti sono previsti per il 30 luglio 2010;

Evidenziato che il Comune di Cerro al Lambro, in aderenza al principio di «chi inquina paga», ha avviato il procedimento per le azioni dirette al recupero delle spese occorse per il risanamento ambientale, i cui appelli dei trasgressori avanti al Consiglio di Stato (Sentenza n. 1826/2009) e al Tribunale Ordinario di Lodi (Sentenza n. 904/2010) sono stati respinti, convalidando, così, le responsabilità nella condotta dell'illecito ambientale dei soggetti interessati;

Preso atto che con note del 21 gennaio 2010, prot. n. 693 e del 26 gennaio 2010, prot. n. 809, il Comune di Cerro al Lambro ha rivolto alla Regione Lombardia l'istanza per l'ottenimento della copertura delle spese legali sostenute nell'ambito del processo risarcitorio;

Considerato che con nota del 22 febbraio 2010, prot. n. 3227, il dirigente dell'Unità Organizzativa Attività Estrattive e di Bonifica della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente ha preso atto delle motivazioni di carattere economico, già gravante sul bilancio dell'amministrazione istante e assicurato il rimborso delle spese legali sostenute al 10 gennaio 2010, ammontanti a € 137.768,27, come da allegato prospetto alla richiamata nota del Comune di Cerro al Lambro del 21 gennaio 2010, prot. n. 693;

Ritenuto, pertanto, di impegnare a favore del Comune di Cerro al Lambro (cod. 10959) e contestualmente di liquidare l'importo di € 137.768,27, a valere sul capitolo n. 6.4.2.2.144.5886, bilancio 2010, che offre la necessaria capienza di cassa;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e il Provvedimento Organizzativo della IX legislatura, di cui alla d.g.r. 29 aprile 2010, n. 4;

Decreta

1. di impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 137.768,27 a valere sul capitolo di bilancio 6.4.2.2.144.5886 dell'esercizio finanziario in corso, che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa, a favore del Comune di Cerro al Lambro (cod. 10959);

2. di stabilire che le eventuali somme recuperate dal Comune di Cerro al Lambro nell'ambito delle azioni risarcitorie dovranno essere restituite alla Regione Lombardia, fino alla concorrenza delle somme rimborsate;

3. di notificare copia del presente provvedimento al Comune di Cerro al Lambro, che dovrà garantire l'informazione e la pubblicità;

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa:
Angelo Elefanti

ampliamento del progetto di gestione produttiva dell'ATEg22 in località «Arca di Sotto» del Comune di Borgosatollo (BS)

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
TUTELA AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1) di escludere, in relazione alle considerazioni riportate in premessa, dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., il progetto di gestione produttiva dell'ATEg22, sito in località «Arca di Sotto» del Comune di Borgosatollo, presentato dalla ditta L.A.I.C.A. s.r.l. (c.f. 00863390175), con sede legale a Sarezze (BS), subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate, che dovranno essere recepite nel provvedimento autorizzativo all'esercizio della cava, ferma restando l'acquisizione degli ulteriori pareri e autorizzazioni previsti dalle normative in materia di tutela ambientale e territoriale:

1. Atmosfera

a) Per il contenimento delle emissioni diffuse generate dalla coltivazione, dalla lavorazione e dalla movimentazione del materiale inerte devono essere praticate:

I. operazioni programmate di umidificazione e pulizia dei piazzali;

II) azioni di mitigazione delle polveri generate dai mezzi di movimentazione del materiale, quali la copertura, se tecnicamente fattibile, del materiale trasportato, o interventi di lavaggio e/o nebulizzazione dei mezzi stessi.

Il gestore dovrà attuare tali operazioni di mitigazione dell'inquinamento atmosferico generato da polveri diffuse, con particolare attenzione alle zone più critiche dell'Ambito, quali quelle prossime ad abitazioni o all'uscita dei mezzi.

b) Entro un mese dalla notifica dell'autorizzazione provinciale all'esercizio dell'attività estrattiva deve essere predisposto un piano di monitoraggio per l'inquinamento atmosferico. I punti, la frequenza e le modalità di misura devono essere concordati con la Provincia di Brescia e con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. Dovranno in ogni caso essere previste misure con frequenza almeno semestrale.

2. Acque superficiali

a) Durante le attività di coltivazione dovrà essere garantita una fascia di rispetto di 20 m in lato Sud dalla sponda della Fontana Balera.

3. Acque sotterranee

a) Le aree su cui saranno collocati gli impianti di trattamento dei materiali inerti dovranno essere realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti.

b) Eventuali recipienti fissi e mobili di sostanze potenzialmente inquinanti, quali ad esempio carburanti, oli e bitumi, devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, rispettando le prescrizioni in termini di prevenzione degli incendi.

c) Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco.

d) Entro tre mesi dalla notifica dell'autorizzazione provinciale all'attività estrattiva dovrà essere predisposta una rete di controllo per la qualità chimico-fisica delle acque.

e) Entro tre mesi dalla notifica dell'autorizzazione provinciale all'esercizio dell'attività estrattiva deve essere predisposto un piano di monitoraggio delle acque di falda. Le modalità e la frequenza di svolgimento delle analisi dovranno essere concordate in sede autorizzativa con la Provincia di Brescia e con l'ARPA. La frequenza delle analisi dovrà comunque essere almeno semestrale, salvo diverse disposizioni più restrittive. I risultati di tali analisi dovranno essere inviate alla Provincia di Brescia e all'ARPA.

4. Rumore

a) L'Azienda è tenuta a rispettare i limiti di immissione ed emissione, nonché i valori limite differenziali previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica adottato dal Comune di Borgosatollo.

b) Entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione provinciale all'esercizio dell'attività estrattiva, la Ditta dovrà effettuare una Valutazione di impatto acustico, da realizzarsi nel rispetto delle modalità previste dal d.m. del 16 marzo 1998,

Serie Ordinaria N. 34 - 23 agosto 2010

i cui risultati dovranno essere trasmessi agli Enti competenti. Tale campagna di misura dovrà consentire di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora. I punti di rilievo dovranno essere decisi in accordo con ARPA. Qualora la suddetta valutazione evidenziasse il superamento dei limiti imposti dal Piano di Zonizzazione Acustica, la ditta dovrà presentare, entro i successivi tre mesi, un Piano di Risanamento acustico, redatto in conformità con quanto previsto dalla d.g.r. n. 6906/01.

5. Suolo

- Le eventuali operazioni di carico, scarico e movimentazione di sostanze liquide potenzialmente pericolose devono essere condotte in modo da evitare che tali sostanze possano permeare nel suolo.
- La ditta deve segnalare tempestivamente agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.

6. Rifiuti

- Le aree interessate a qualsiasi titolo da rifiuti liquidi, dovranno essere impermeabilizzate, e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti; i recipienti fissi e mobili di rifiuti liquidi devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento.

7. Recupero ambientale

- Il recupero ambientale al termine dell'attività dovrà essere realizzato conformemente a quanto previsto dal Piano Cave della Provincia di Brescia e in accordo con l'amministrazione Comunale di Borgosatollo.
 - La destinazione finale sarà a uso ricreativo e a verde pubblico attrezzato, almeno per la parte settentrionale dell'ATE;
- di trasmettere il presente decreto: alla ditta L.A.I.C.A. s.r.l., alla Provincia di Brescia e al Comune di Borgosatollo;
 - di provvedere alla pubblicazione della sola parte dispositiva del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
 - di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente atto sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/;
 - di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa tutela ambientale: Angelo Elefanti

(BUR20100133)

D.d.u.o. 5 agosto 2010 - n. 7827

Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA regionale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., del progetto di gestione produttiva dell'ATEa01, sito in località «Monte Bianco» del Comune di Almè (BG)

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
TUTELA AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1) di escludere, in relazione alle considerazioni riportate in premessa, dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., il progetto di gestione produttiva dell'ATEa1, sito in località «Monte Bianco» del Comune di Almè, presentato dalla ditta Iniziative Monte Bianco s.r.l. (c.f. 03249820162), con sede legale a Bergamo, in via Ghislanzoni, 41, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate, che dovranno essere recepite nel provvedimento autorizzativo all'esercizio della cava, ferma restando l'acquisizione degli ulteriori pareri e autorizzazioni previsti dalle normative in materia di tutela ambientale e territoriale:

1. Atmosfera

- Per il contenimento delle emissioni diffuse generate dalla coltivazione, dalla lavorazione e dalla movimentazione del materiale inerte devono essere praticate:
 - operazioni programmate di umidificazione e pulizia dei piazzali;

II. azioni di mitigazione delle polveri generate dai mezzi di movimentazione del materiale, quali la copertura, se tecnicamente fattibile, del materiale trasportato, o interventi di lavaggio e/o nebulizzazione dei mezzi stessi.

Il gestore dovrà attuare tali operazioni di mitigazione dell'inquinamento atmosferico generato da polveri diffuse, con particolare attenzione alle zone più critiche dell'Ambito, quali quelle prossime ad abitazioni o all'uscita dei mezzi.

2. Acque

2.1 Acque superficiali

- Lo scarico delle acque meteoriche nel torrente Rigos raccolte e trattate dovrà assicurare il rispetto dei valori limite del d.lgs. 152/06, con particolare riferimento ai solidi sospesi. Secondo quanto disposto dall'art. 101, comma 5, del d.lgs. 152/06, i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- Al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente, deve essere predisposto un piano di monitoraggio delle acque scaricate, da presentare alla Provincia di Bergamo prima dell'approvazione del progetto di gestione produttiva dell'ATE e all'ARPA competente per territorio. Tale piano di monitoraggio dovrà prevedere il controllo dei solidi sospesi, con frequenza almeno mensile. La Provincia di Bergamo e ARPA potranno, se ritenuto necessario, indicare ulteriori parametri da monitorare e frequenze di controllo più restrittive.

2.2 Acque sotterranee

- Eventuali recipienti fissi e mobili di sostanze potenzialmente inquinanti, quali ad esempio carburanti, oli e bitumi, devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, rispettando le prescrizioni in termini di prevenzione degli incendi.
- Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco.
- Durante i lavori di coltivazione gli scavi dovranno mantenersi a una quota che garantisca almeno 2 m di franco dal livello maggiore raggiunto dalla falda, ferma restando la quota massima di scavo prevista dal vigente Piano cave.

3. Rumore

- L'Azienda è tenuta a rispettare i limiti di immissione ed emissione, nonché i valori limite differenziali previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica adottato dal Comune di Almè.
- Entro tre mesi dalla messa a regime degli impianti di trattamento del materiale inerte, la ditta dovrà effettuare una Valutazione di impatto acustico, da realizzarsi nel rispetto delle modalità previste dal d.m. del 16 marzo 1998, i cui risultati dovranno essere trasmessi agli Enti competenti. Tale campagna di misura dovrà consentire di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora. I punti di rilievo dovranno essere preventivamente comunicati ad ARPA. Qualora la suddetta valutazione evidenziasse il superamento dei limiti imposti dal Piano di Zonizzazione Acustica, la Ditta dovrà presentare, entro i successivi tre mesi, un Piano di Risanamento acustico, redatto in conformità con quanto previsto dalla d.g.r. n. 6906/01.

4. Suolo

- Le eventuali operazioni di carico, scarico e movimentazione di sostanze liquide potenzialmente pericolose devono essere condotte in modo da evitare che tali sostanze possano permeare nel suolo.
- La ditta deve segnalare tempestivamente agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.

5. Paesaggio

- Durante l'attività estrattiva dovranno essere prese le opportune mitigazioni dell'impianto estrattivo con la realizzazione di mascherature arboree e di opportune modellazioni del terreno.
- In particolare, si dovrà prevedere l'infittimento della barriera vegetale situata al confine dell'Ambito verso il territorio comunale di Sorisole, in modo tale da mitigare l'impatto visivo dell'attività sullo stesso Comune.

6. Rifiuti

- Le aree interessate a qualsiasi titolo da rifiuti liquidi, dovranno essere impermeabilizzate, e realizzate in modo tale da

garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti; i recipienti fissi e mobili di rifiuti liquidi devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento.

7. Viabilità

- Prima dell'avvio dell'attività estrattiva, la ditta dovrà presentare alla Provincia di Bergamo una proposta relativa alla viabilità, che:
 - limiti, per quanto possibile gli impatti derivanti dal traffico sul centro abitato di Sorisole;
 - preveda l'organizzazione del flusso in entrata e in uscita dalla cava, sulla via Locatelli, in modo che la circolazione dei mezzi proceda a senso unico.
- Entro sei mesi dall'avvio dell'attività estrattiva dovrà, comunque, essere realizzato uno studio del traffico che verifichi l'impatto dell'attività sulla viabilità locale, al fine di attuare eventuali azioni mitigative. I risultati dello studio dovranno essere presentati alla Provincia di Bergamo.

8. Recupero ambientale

- Il recupero ambientale al termine dell'attività dovrà essere realizzato conformemente a quanto previsto dal Piano Cave della Provincia di Bergamo.
- La destinazione finale sarà a uso naturalistico-ricreativo-infrastrutturale, da realizzare secondo quanto previsto da specifico Accordo di Programma per la riqualificazione dell'area della cave e della Fornace Ghisalberti e di un centro integrato intermodale in Comune di Almè, in corso di definizione.
- L'eventuale utilizzo di terre e rocce da scavo per i riempimenti dovrà essere realizzato in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative in materia;
 - di trasmettere il presente decreto: alla ditta Iniziative Monte Bianco s.r.l., alla Provincia di Bergamo, al Comune di Almè (BG) e al Parco dei Colli di Bergamo;
 - di provvedere alla pubblicazione della sola parte dispositiva del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
 - di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente atto sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia;
 - di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa tutela ambientale: Angelo Elefanti

D.G. Commercio, turismo e servizi

(BUR20100134)

(4.6.4)

D.d.g. 5 agosto 2010 - n. 7880

Individuazione e contestuale iscrizione all'elenco di cui al paragrafo 4 comma 6 della d.g.r. 28 ottobre 2009 n. 10397 del Distretto «Colli dell'Oltrepò»

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI

Vista la l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), ed in particolare gli artt. 5 (Distretti del commercio) e 103 (Orari delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa);

Vista la d.g.r. 28 ottobre 2009, n. 10397 «Modalità per l'individuazione degli ambiti territoriali "Distretti del Commercio", ai sensi dell'articolo 4-bis della l.r. 14/99» che:

- ha definito criteri per l'individuazione degli ambiti territoriali «Distretti del commercio»;
- ha previsto che il Direttore Generale della Direzione competente in materia di commercio proceda all'individuazione degli ambiti territoriali dei distretti del commercio;
- ha previsto la costituzione di apposito elenco dei Distretti distinto in due sezioni:
 - Distretti Urbani del Commercio (DUC);
 - Distretti Diffusi di rilevanza intercomunale (DiD);

Considerato che l'iscrizione al suddetto elenco dei distretti ri-

conosciuti permette ai comuni che compongono l'aggregazione di usufruire delle opportunità consentite dalle disposizioni regionali vigenti, in particolare da quelle previste all'art. 103 della l.r. 6/2010;

Dato atto che il comune di Montebello della Battaglia, in qualità di comune capofila, ha presentato richiesta in data 5 maggio 2010, prot. 2067, per l'individuazione dell'ambito territoriale «Distretto del commercio - Colli dell'Oltrepò», che comprende anche i comuni di Codevilla, Retorbido e Torrazza Coste;

Considerato che, dopo una prima verifica della documentazione presentata, sono state richieste integrazioni alla stessa con nota prot. 01.2010.0006903 del 9 giugno 2010 e che tali integrazioni sono pervenute il successivo 21 luglio;

Visto che dalla documentazione da ultimo presentata risultano sussistere gli elementi di cui alla d.g.r. 28 ottobre 2009, n. 10397 necessari per ottenere l'individuazione del distretto e la relativa iscrizione nel sopra citato elenco;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

Decreta

1. Di individuare l'ambito territoriale «Distretto del commercio - Colli dell'Oltrepò» e di iscriverlo nell'elenco di cui al paragrafo 4, comma 6 della d.g.r. n. 10397/2009 come segue:

- Codice identificativo:** PV 13 DiD,
- Comune capofila:** Montebello della Battaglia,
- Prov.:** PV,
- Comuni che compongono l'aggregazione:** Montebello della Battaglia, Codevilla, Retorbido; Torrazza Coste,
- Nome distretto:** Colli dell'Oltrepò.

2. Di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale
della Direzione Generale
Commercio, Turismo e Servizi:
Giuseppe Pannuti

(BUR20100135)

(5.2.1)

D.d.u.o. 10 agosto 2010 - n. 8037

Progetto comunitario «Transalpine Transport Architects» (TRANSITECTS) - Cod. 10-2-2-DE - del Programma di Cooperazione Transnazionale «Spazio Alpino»: approvazione della manifestazione di interesse per la presentazione di idee progettuali finalizzate ai progetti pilota per l'avvio di nuove relazioni di trasporto intermodale ferro-gomma tra Lombardia e Baden Wuertemberg-Baviera e tra Lombardia e Austria-Est Europa

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
FIERE E SERVIZI

Visti i Regolamenti comunitari recanti disposizioni sulla gestione dei Fondi Strutturali, quali il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 (Regolamento Generale) e il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 (Regolamento FESR);

Vista la Decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2007) 4296 del 20 settembre 2007 che ha approvato il Programma Operativo «Spazio Alpino», una delle quattro aree di cui si compone il Programma di Cooperazione Transnazionale finanziato dal FESR, e di cui fa parte Regione Lombardia;

Vista la d.g.r. 8/9144 del 30 marzo 2009 «Programma Spazio Alpino 2007/2013. Secondo Bando: 20 ottobre 2008-9 aprile 2009. Approvazione delle proposte progettuali», con cui è stata approvata la partecipazione di Regione Lombardia - Direzione Generale Artigianato e Servizi al progetto «TRANSITECTS - Transalpine Transport Architects», il cui obiettivo è di mettere a punto servizi multi-modalità, attraverso il coinvolgimento e l'aggregazione di PMI, per il trasporto delle merci nello spazio alpino e incanalare i notevoli flussi di merci verso i Paesi coinvolti, contribuendo a ridurre la forte congestione delle principali rotte di trasporto e a mitigare gli effetti negativi del trasporto di merci;

Dato atto che il progetto TRANSITECTS - Transalpine Transport Architects (Cod. 10-2-2-DE) è stato approvato durante la seduta dell'Alpine Space Programme Committee del 9 e 10 giugno 2009;

Considerato che il progetto è iniziato l'1 luglio 2009 e terminerà il 30 giugno 2012 e che tra le attività di competenza del partner Regione Lombardia è prevista la realizzazione di due «progetti pilota» finalizzati all'organizzazione e allo sviluppo delle condizioni di mercato atte all'avvio di nuove relazioni di traspor-

Serie Ordinaria N. 34 - 23 agosto 2010

to intermodale ferro-gomma tra Lombardia e Baden Wuerttemberg-Baviera e tra Lombardia e Austria-Est Europa;

Considerato che Regione Lombardia intende approfondire, con il progetto TRANSITECTS, la conoscenza del settore del trasporto merci e della logistica con riferimento soprattutto alle esigenze delle imprese, nonché al coinvolgimento degli attori del territorio;

Ritenuto di approvare una manifestazione di interesse, di cui all'Allegato «A», parte integrante e sostanziale del presente atto, per raccogliere idee progettuali finalizzate alla realizzazione dei progetti pilota e di disporre la pubblicazione del presente atto e dell'Allegato «A» sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sui siti web della Direzione Generale per diffonderne la conoscenza presso i soggetti interessati;

Vista la l.r. 20 del 7 luglio 2008 e i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura;

Decreta

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di approvare la manifestazione di interesse, di cui all'allegato «A», parte integrante e sostanziale del presente atto, per raccogliere dal territorio lombardo idee progettuali finalizzate alla realizzazione di due progetti pilota per l'avvio di nuove relazioni di trasporto intermodale ferro-gomma tra Lombardia e Baden Wuerttemberg-Baviera e tra Lombardia e Austria-Est Europa, nell'ambito del Progetto Comunitario TRANSITECTS del Programma di Cooperazione Transnazionale Spazio Alpino;

2. di disporre la pubblicazione del presente decreto e della manifestazione di interesse, di cui all'Allegato «A», sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sui seguenti siti web della Direzione Generale Commercio, Turismo e Servizi:

- <http://www.servizialleimprese.regione.lombardia.it>,
- <http://www.commercio.regione.lombardia.it>.

Il dirigente della Unità Organizzativa fiere e servizi: Antonella Prete

ALLEGATO «A»

Manifestazione di interesse del progetto TRANSITECTS del Programma Spazio Alpino per la presentazione di idee progettuali finalizzati ai progetti pilota per l'avvio di nuove relazioni di trasporto intermodale ferro-gomma tra Lombardia e Baden Wuerttemberg-Baviera e tra Lombardia e Austria/Est Europa

Presentazione delle idee progettuali:
23 agosto-23 settembre 2010

Premessa

L'azione della Regione Lombardia nel campo del trasporto merci e della logistica è orientata - oltre che allo sviluppo infrastrutturale - a porre in atto tutte le politiche possibili per l'utilizzo delle infrastrutture logistiche esistenti e in costruzione che possano dare un contributo allo shift modale (ovvero al trasferimento della merce dalla strada alla ferrovia e alle vie navigabili) e più in generale al perseguimento dell'obiettivo comunitario di «comodalità», ovvero dell'aumento dell'efficienza del trasporto stradale, con l'obiettivo di diminuire gli attuali livelli di congestione stradale e di inquinamento derivante dal trasporto merci.

Un trasporto merci meno congestionato e inquinante si traduce in aumento della competitività per le imprese che *domandano* trasporto e logistica, e in ancora di più per le imprese di servizi, che costituiscono l'offerta di trasporto e logistica per il mercato regionale.

Inoltre, l'organizzazione dello shift modale e della «comodalità» presuppone lo sviluppo di forme di cooperazione tra imprese del settore (e anche tra imprese dello stesso settore merceologico manifatturiero) miranti ad aumentare l'efficienza, e quindi la competitività attraverso una diminuzione dei costi operativi.

1. Obiettivi

Il Progetto di Cooperazione transnazionale in ambito «Spazio Alpino» denominato «TRANSITECTS - Transalpine Transport Architects», consiste in uno studio di pianificazione tecnica, operativa ed economica, effettuato in partnership internazionale con *Lead Partner la «German Association for Housing, Urban and Spatial Development»*.

TRANSITECTS ha per oggetto lo sviluppo di servizi innovativi di trasporto ferroviario merci, l'ottimizzazione delle infrastrutture esistenti e il miglioramento dell'accessibilità dei terminal in ambito Spazio Alpino.

La Regione Lombardia, Direzione Commercio, Turismo e Servizi, partecipa al progetto come partner istituzionale, supportata da CESTEC nella parte tecnica.

Il ruolo della Regione Lombardia nel Progetto TRANSITECTS è strettamente finalizzato all'obiettivo di aumentare la competitività delle imprese di trasporto e logistica, che si trovano in questo periodo e congiuntura economica a fronteggiare numerosi problemi.

Gli obiettivi del progetto - e della partecipazione della Regione - possono essere infatti riassunti in:

- conoscere il settore del trasporto merci e della logistica in Lombardia, le esigenze delle imprese e la loro propensione alla collaborazione orizzontale;
- diffondere la conoscenza del trasporto intermodale, come opportunità efficiente ed ecologica di trasporto merci, presso le PMI, che non costituiscono il principale mercato per il trasporto intermodale, a causa dei ridotti volumi di trasporto, e della frequenza irregolare, acuita dalla diffusione del modello di produzione just-in-time;
- creare le condizioni per il trasferimento di merce dalla strada alla ferrovia, attraverso la definizione di progetti pilota che vedano la collaborazione tra aziende della domanda e dell'offerta, sviluppata attraverso iniziative di demand-supply matching mirate alle PMI e alle loro associazioni di categoria.

Fra le attività di competenza della Regione Lombardia è compreso lo sviluppo di n. 2 «progetti pilota», finalizzati all'organizzazione, o comunque allo sviluppo delle condizioni di mercato atte all'avvio di nuove relazioni di trasporto intermodale ferro-gomma:

- tra Lombardia e Baden Wuerttemberg-Baviera;
- tra Lombardia e Austria-Est Europa.

L'ambito geografico di riferimento per lo sviluppo delle relazioni intermodali è il territorio della Lombardia Occidentale, caratterizzato da una fitta presenza di terminal intermodali in esercizio, tra i quali i nuovi impianti di Mortara e Sacconago.

Quale attività propedeutica allo sviluppo dei progetti pilota, è previsto che la Regione Lombardia pubblichi una «*call for ideas*» per il coinvolgimento del maggior numero di *stakeholders* nell'espressione di interesse a progettare e realizzare relazioni di trasporto intermodale da identificare come «progetto pilota».

La presente manifestazione di interesse si propone quindi di far emergere idee e proposte per nuove relazioni di trasporto intermodale, da selezionare nella successiva fase del progetto TRANSITECTS volta a sviluppare i «progetti pilota» sopra definiti.

2. Caratteristiche delle idee progettuali

Si chiede al proponente di definire una proposta di relazione di trasporto intermodale, che sarà oggetto di selezione per la definizione di «progetti pilota» nell'ambito del Progetto di Cooperazione Transnazionale «TRANSITECTS - Transalpine Transport Architects», con le seguenti caratteristiche:

Modi di trasporto in combinazione	Gomma - Ferro
Tecnica di trasporto intermodale	Accompagnato Non accompagnato
Unità di carico trasportate	Casse mobili Container Semirimorchi Autoarticolati
Origine-destinazione	<ul style="list-style-type: none"> • Terminal intermodali della Lombardia Occidentale (Province di Milano, Monza e Brianza, Varese, Como, Lecco, Lodi, Pavia) • Baden Wuerttemberg-Baviera • Austria • Est Europa

La proposta dovrà contenere l'indicazione delle caratteristiche principali, tra quelle indicate nella precedente tabella, oltre a:

- descrizione sintetica della proposta di relazione intermodale da attivare;
- settore merceologico di riferimento della merce trasportata;
- denominazione del possibile operatore di trasporto intermodale e operatore ferroviario da coinvolgere nella realizzazione del servizio;
- costi del servizio di trasporto intermodale *door-to-door* (compresi i costi di terminalizzazione e tratta iniziale e finale su strada) ed eventuale indicazione dei costi di investimento necessari;
- ricavi previsti;
- indicazione dell'eventuale deficit del servizio e delle eventuali fonti di finanziamento a cui sarà possibile accedere;

- elementi di innovatività della relazione attivata;
- elementi di particolare efficacia ambientale del servizio (es.: traffico evitato nei centri urbani o in zone di particolare pregio ambientale).

3. Destinatari

Possono presentare le proposte contenenti gli elementi sopra descritti:

- Amministrazioni Provinciali;
- Camere di Commercio;
- Associazioni di categoria;
- Operatori di trasporto intermodale;
- Spedizionieri e operatori logistici;
- Imprese manifatturiere e agricole.

Non verranno prese in considerazione le proposte presentate da soggetti non facenti parte delle categorie sopra elencate.

La presente raccolta di manifestazioni di interesse non è finalizzata all'erogazione di contributi per l'attivazione o la gestione di servizi di trasporto intermodale, ma la Regione Lombardia - Direzione Generale Commercio, Turismo e Servizi - promuoverà e farà conoscere le relazioni di trasporto scelte come «progetto pilota» attraverso workshop internazionali (organizzati con gli altri partner di progetto) e incontri mirati con potenziali soggetti interessati.

4. Modalità di presentazione delle proposte

Le proposte, contenenti gli elementi descritti al punto 2, dovranno essere presentate in busta chiusa, insieme a:

- una relazione descrittiva della proposta, contenente gli elementi di cui al punto 1, di massimo 10 pagine;
- un *Business plan*, contenente costi e ricavi previsti per l'attivazione del servizio nell'arco temporale di due anni dall'attivazione, sintetizzato nella stampa di una tabella «Excel».

Le proposte possono essere presentate dal 23 agosto 2010 al 23 settembre 2010.

La presentazione della proposta e degli allegati deve avvenire attraverso una delle seguenti due modalità:

A) Consegna a mano:

- 1) al Protocollo Generale della Giunta Regionale della Lombardia
 - via Taramelli, 20 - 20124 Milano
 - via Pirelli, 12 - 20124 Milano;

- 2) a uno degli Uffici Protocollo delle Sedi Territoriali in ciascuna Provincia.

Gli orari del protocollo sono i seguenti:

- da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30;
- il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Gli indirizzi degli uffici protocollo delle singole sedi territoriali sono reperibili sul sito internet della Regione Lombardia: www.regione.lombardia.it.

B) Spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento o posta celere a:

- Giunta regionale della Lombardia
Direzione Generale Commercio, Turismo e Servizi
U.O. Fiere e Servizi - via Taramelli 20 - 20124 Milano.

Per entrambe le modalità di consegna, sulla busta contenente la domanda e gli allegati dovrà essere riportata la dicitura: «Manifestazione di interesse Progetto TRANSITECTS».

Per la verifica del rispetto dei termini, a seconda della modalità di presentazione, farà fede:

- la data del timbro di arrivo a uno dei protocolli regionali sopra indicati;
- la data del timbro postale di spedizione.

Un apposito Nucleo di Valutazione valuterà le proposte entro il 15 ottobre 2010.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste a:

- Giovanna Bassi
Regione Lombardia, Direzione Generale Commercio, Turismo e Servizi,
Unità Organizzativa Fiere e Servizi
tel. 02/6765.5220 - giovanna_bassi@regione.lombardia.it;
- Alessandro Chiesa
CESTEC
tel. 02/66.73.73.64 - chiesa@cestec.it.

D.G. Semplificazione e digitalizzazione

(BUR20100136)

(5.0.0)

D.d.s. 15 luglio 2010 - n. 7062**Deroga all'ambito territoriale dell'Unione dei Comuni Agorà ai sensi dell'art. 20 del regolamento regionale del 27 luglio 2009 n. 2, attuativo della l.r. 27 giugno 2008 n. 19**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI

Vista la l.r. del 27 giugno 2008 n. 19, «Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali», come modificata ed integrata dalla legge regionale del 23 dicembre 2008 n. 33 ed in particolare l'art. 17 che prevede:

- al comma 2 che «l'ambito territoriale di riferimento è la zona omogenea per i Comuni della comunità montana e, al fine della concessione dei contributi di cui all'art. 20, di norma il distretto socio-sanitario per gli altri Comuni, salva la possibilità di deroga motivata da parte dei Comuni interessati»;

- al comma 3, che ai fini della deroga, il regolamento specifica le situazioni territoriali e individua le condizioni funzionali che possono rendere l'ambito distrettuale inidoneo a garantire l'efficace, efficiente ed economica gestione di servizi e funzioni in forma associata;

Visto l'art. 20 del regolamento regionale del 27 luglio 2009 n. 2, «Contributi alle Unioni di Comuni lombarde e incentivazione alla fusione dei piccoli Comuni, in attuazione dell'art. 20 della l.r. del 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali) che ha specificato le seguenti situazioni territoriali e condizioni funzionali per la deroga all'ambito distrettuale:

- unioni già costituite alla data di entrata in vigore del regolamento;

- unioni costituite successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento a seguito di trasformazione di altre forme associative che già gestivano funzioni e servizi in forma associata;

- Comuni che appartengono ad ambiti distrettuali diversi ma che motivano la deroga in ragione dell'omogeneità del territorio interessato dalla gestione associata in termini di maggiore efficacia efficienza ed economicità;

Preso atto della richiesta di deroga motivata all'ambito territoriale presentata in data 14 giugno 2010, prot. n. 855, dall'Unione dei Comuni Agorà di cui fanno parte i Comuni di Lungavilla (PV), Verretto (PV) e Cecima (PV);

Dato atto che i Comuni costituenti l'Unione dei Comuni di Agorà appartengono a distretti socio-sanitari diversi e precisamente, i Comuni di Lungavilla e Verretto appartengono al distretto di Casteggio e il Comune di Cecima al distretto di Voghera, in Provincia di Pavia;

Accertato che l'Unione dei Comuni Agorà si è costituita nell'anno 2001, prima dell'entrata in vigore del suddetto regolamento;

Verificate le motivazioni adottate dall'Unione dei Comuni Agorà e il possesso dei requisiti per la deroga all'ambito territoriale;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

Decreta

1. di derogare l'ambito territoriale dell'Unione dei Comuni di Agorà, di cui fanno parte i Comuni di Lungavilla (PV), Verretto (PV) e Cecima (PV) che insistono su ambiti distrettuali diversi, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera a) del regolamento regionale del 27 luglio 2009 n. 2, in quanto trattasi di unione già costituita alla data di entrata in vigore del regolamento;

2. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Alberto Bernini

D.G. Sistemi verdi e paesaggio

(BUR20100137)

(4.3.0)

D.d.u.o. 11 agosto 2010 - n. 8046**Autorizzazione alla raccolta di funghi epigei per scopi diversi dall'alimentazione, ai sensi dell'art. 101 della l.r. 5 dicembre**

Serie Ordinaria N. 34 - 23 agosto 2010

2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», per consentire al Gruppo Micologico Orobico di Verdello (BG) e al gruppo «I Fungiaiti de Stî e di Paès Visit» di Cittiglio (VA) l'organizzazione di mostre nell'anno 2010

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
SISTEMI VERDI E FORESTE

Vista la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e sue successive modifiche, che all'art. 101, consente di rilasciare, previa valutazione di opportunità, apposite autorizzazioni gratuite in deroga alla legge stessa in occasione di mostre, aventi validità per un periodo non superiore ad un anno;

Vista la richiesta del 25 giugno luglio 2010, pervenuta dal Gruppo Micologico Orobico di Verdello (BG), agli atti della competente Struttura regionale, contenente l'elenco dei nominativi, per i quali si richiede tra l'altro, l'autorizzazione, in deroga, alla raccolta dei funghi epigei, al fine di consentire l'organizzazione di mostre micologiche;

Vista la richiesta del 13 aprile 2010, pervenuta dal Gruppo «I Fungiaiti de Stî e di Paès Visit» di Cittiglio (VA), agli atti della competente Struttura regionale, contenente l'elenco dei nominativi per i quali si richiede tra l'altro, l'autorizzazione, in deroga, alla raccolta di funghi epigei, al fine di consentire l'organizzazione di mostre micologiche;

Ritenuto dal dirigente della Unità Organizzativa proponente di accogliere le richieste pervenute dai gruppi micologici sopra citati, in quanto gli stessi assolvono positivamente i loro compiti relativi all'attività di informazione e divulgazione in materia, e di autorizzare, pertanto, la raccolta in deroga dei funghi epigei, prevista dall'art. 101 (Raccolta per scopi diversi dall'alimentazione) della l.r. 31/2008, per i tre giorni precedenti e per tutti i giorni di durata delle manifestazioni, al fine di consentire l'organizzazione delle mostre micologiche;

Evidenziato che la presente autorizzazione per la raccolta di funghi per «scopi diversi dall'alimentazione» non autorizza la raccolta nelle aree soggette a vincoli particolari, quali quelli determinati dai competenti Comuni singoli o associati, e neppure autorizza a non tener conto delle eventuali limitazioni previste ai sensi dell'art. 99 della l.r. 31/2008 (Limitazioni nelle aree

protette). In altri termini, l'autorizzazione per la raccolta di funghi per «scopi diversi dall'alimentazione» non autorizza la raccolta indiscriminata dei funghi. In questa eventualità è raccomandabile informare il gestore dell'area interessata del possesso della presente autorizzazione alla raccolta dei funghi;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

Decreta

Recepite le premesse:

1. di autorizzare la raccolta di funghi epigei su tutto il territorio regionale, con la deroga prevista dall'art. 101 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale» ai soggetti segnalati così come dalle richieste inoltrate dal Gruppo Micologico Orobico di Verdello (BG) e dal Gruppo «I Fungiaiti de Stî e di Paès Visit» di Cittiglio (VA) per i tre giorni precedenti e per tutti i giorni di durata della mostra micologica, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 98 della l.r. 31/08;

2. di autorizzare, pertanto, a norma dell'art. 101 (Raccolta per scopi diversi dall'alimentazione) della precitata l.r. 31/08, i raccoglitori di cui agli elenchi riportati nell'allegato A, parte integrante del presente decreto, alla raccolta dei funghi, al fine di consentire l'organizzazione delle mostre micologiche;

3. che entro il 31 marzo 2011, il Gruppo Micologico Orobico di Verdello (BG) e il Gruppo «I Fungiaiti de Stî e di Paès Visit» di Cittiglio (VA) per i propri aderenti debbano trasmettere alla Struttura Foreste - Direzione Generale Sistemi verdi e paesaggio, via Pola, 12/14 - 20124 Milano - l'elenco, anche su supporto informatico, delle specie fungine raccolte e determinate durante l'anno 2010; nell'elenco dovranno altresì essere indicati il mese e il Comune di raccolta;

4. che il presente atto funga da autorizzazione gratuita rilasciata in deroga alla già precitata l.r. 31/08 per la raccolta dei funghi epigei per scopi diversi dall'alimentazione;

5. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della unità organizzativa:
Giorgio Bonalume

ALLEGATO A

Elenco nominativi, autorizzati per la raccolta di funghi in occasione di mostre, appartenenti al Gruppo Micologico Orobico di Verdello (BG), all'Associazione Micologica «I Fungiaiti de Stî e di Paès Visit» di Cittiglio (VA), per i tre giorni precedenti e per tutti i giorni di durata delle mostre micologica che si terrà a Verdello dal 15 al 17 ottobre 2010

Nome del Gruppo	Data Mostre	Luogo delle Mostre	Nominativi incaricati
Gruppo Micologico Orobico di Verdello (BG)	dal 15 al 17 ottobre 2010	Verdello	Duzioni Francesco, Appiani Mario, Belloli Natale, Merigo Santo, Sana Ivano, Sana Gerardo, Sana Stefano
Associazione Micologica «I Fungiaiti de Stî e di Paès Visit» di Cittiglio (VA)	30/05 - 1/06; 27/07 dal 22 al 29/08; 6/09, 4/10 25	Corni e Pecc in Azio, Cuvignone, Laveno, Arcumeggia, Besozzo, Morazzone	Roberto Villa, Mauro Furiga, Diego Rocca, Piero Zandarini, Franco Pedroni, Giuseppe Galliani, Luigi Arbore, Claudio Zanni, Patrizia Filius, Ennio Beverina, Luigi Binda, Antonio Beverina, Gaio Gianfranco, Volta Anna, Borroni Maurizio, Cremasca Giuliano, Realini Luciano, Ferrari Fulvio

D.G. Sport e giovani

(BUR20100138)

(4.6.4)

D.d.u.o. 10 agosto 2010 - n. 8015

Progetti di recupero di immobili da destinare a ostelli in attuazione del Programma regionale «Nuova generazione di idee. Le politiche e le linee di intervento per i giovani di Regione Lombardia» (aiuto di Stato temporaneo base giuridica aiuto n. 248/2009) - Approvazione delle linee guida di rendicontazione ad uso dei beneficiari

LA DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA GIOVANI

Visti:

- la deliberazione CIPE del 21 dicembre 2007, n. 166 «Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate» (registrata dalla Corte dei Conti il 1° aprile 2008), che assegna alla Regione Lombardia 846,566 milioni di euro per l'attuazione del Programma di interesse strategico regionale 2007-2013;
- la delibera CIPE del 6 marzo 2009, n. 1 «Aggiornamento della dotazione del fondo aree sottoutilizzate, dell'assegnazione di risorse ai programmi strategici regionali, interregionali agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007» (G.U. Serie Ordinaria n. 137 del 16 giugno 2009) che aggiorn-

na la dotazione complessiva del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) e, in particolare, assegna al Programma di interesse strategico regionale FAS della Regione Lombardia la somma complessiva di 793,353 milioni di euro per il periodo 2007-2013;

- la deliberazione CIPE del 6 marzo 2009, n. 11 (G.U. Serie Ordinaria n. 156 dell'8 luglio 2009) con cui il CIPE ha preso atto del parere favorevole del MISE relativo ai primi nove Programmi Attuativi Regionali, tra i quali quello di Regione Lombardia, di cui alla d.g.r. 19 novembre 2008, n. 8/8476, in ordine alla verifica svolta sulla coerenza e efficacia programmatica e attuativa rispetto ai criteri e alle regole della politica regionale unitaria;

Visti altresì:

- il Programma Attuativo Regionale (PAR) del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007-2013, di cui alla d.g.r. del 19 novembre 2008, n. 8476, trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) per i successivi adempimenti di cui alla deliberazione CIPE n. 166/2007;
- l'esito dell'Organismo di Sorveglianza del 24 luglio 2009 in cui si è condiviso lo stato di attuazione del PAR FAS 2007-2013, è stato approvato il relativo Manuale sul Sistema di Gestione e Controllo e sono state proposte e condivise alcune modifiche da apportare al programma medesimo;
- la d.g.r. del 7 agosto 2009 n. 10145, con cui si sono recepite le integrazioni al PAR FAS 2007-2013 proposte e condivise dall'Organismo di Sorveglianza di cui al punto precedente;
- l'esito dell'Organismo di Sorveglianza (O.d.S.) del 26 novembre 2009 in cui si è condiviso lo stato di attuazione del PAR FAS 2007-2013 e sono state proposte e condivise alcune modifiche da apportare al programma medesimo;
- la d.g.r. del 23 dicembre 2009, n. 8/10879, con la quale è stato approvato il Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate 2007-2013, così come assunto dall'O.d.S. di cui al punto precedente;

Visto il decreto del dirigente della U.O. «Giovani e sicurezza» n. 7474 del 20 luglio 2009, integrato dal decreto n. 7574 del 22 luglio 2009, recante «Approvazione dell'invito alla presentazione di progetti di recupero di immobili da destinare a ostelli in attuazione del programma "Nuova generazione di idee. Le politiche e le linee di intervento per i giovani di Regione Lombardia" (aiuto di Stato temporaneo base giuridica aiuto n. 248/2009)»;

Rilevato che il comma 13 del decreto di cui sopra prevede, nell'ambito dell'erogazione del cofinanziamento di soggetti individuati come beneficiari, che il finanziamento sarà erogato secondo le seguenti modalità:

- 10% a titolo di 1° anticipo a seguito di accettazione del finanziamento da parte dei soggetti proponenti;
- 30% al raggiungimento di almeno il 40% della realizzazione dei lavori;
- 30% al raggiungimento di almeno il 70% della realizzazione dei lavori;
- 30% a titolo di saldo alla conclusione dei lavori e ad esecuzione del relativo collaudo ed a seguito dell'approvazione della rendicontazione finale delle spese sostenute.

Rilevato altresì che il comma 14 dello stesso decreto prevede, nell'ambito dei «tempi e fasi del procedimento», che il saldo del finanziamento avverrà entro 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione finale secondo le modalità che saranno successivamente specificate;

Considerato che nelle modalità si rende necessario definire con maggiore dettaglio quali siano le spese ammissibili o non ammissibili alla rendicontazione dei costi sostenuti nei lavori di recupero degli immobili da destinare a ostelli;

Considerata altresì la necessità di definire le procedure ad uso dei beneficiari del cofinanziamento per segnalare variazioni di progetti esecutivi e per richiedere le quote spettanti al raggiungimento delle percentuali di avanzamento dei lavori previste dal decreto di approvazione dell'invito;

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere all'approvazione delle «Linee guida di rendicontazione ad uso dei beneficiari», contenenti le modalità cui devono attenersi, per la rendicontazione delle spese sostenute e la richiesta di erogazione del contributo, i soggetti beneficiari dell'invito alla presentazione di progetti di recupero di immobili da destinare ad ostelli in attuazione dell'Accordo di Programma Quadro «Nuova generazione di idee. Le politiche e le linee di intervento per i giovani di Regione Lombardia» (d.d.u.o. del 20 luglio 2009, n. 7474), come da Allegato «1» parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Vista la l.r. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia

di organizzazione e personale» e i successivi e conseguenti provvedimenti amministrativi;

Decreta

1. di approvare, nell'Allegato 1 che è parte integrante del presente provvedimento, le «Linee guida di rendicontazione a uso dei beneficiari» di finanziamento per il recupero di immobili da destinare a ostelli ex d.d.u.o. «Giovani e sicurezza» n. 7474 del 20 luglio 2009;

2. di procedere alla comunicazione delle linee guida di rendicontazione ai diretti interessati;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia all'interno del Portale della Programmazione Comunitaria 2007-2013.

La dirigente:
Marinella Castelnovo

———— • ————
**Programma Attuativo Regionale (PAR)
del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007-2013**

D.g.r. del 23 dicembre 2009 n. 8/10879

LINEE GUIDA DI RENDICONTAZIONE AD USO DEI BENEFICIARI

**Approvato con decreto del 10 agosto 2010, n. 8015
dal Dirigente della U.O. Giovani della D.G. Sport e Giovani**

Linea d'azione 2.1.1

**«Favorire la crescita complessiva dei giovani attraverso
azioni creative ed aggregative con particolare attenzione
agli interventi infrastrutturali»**

**Invito alla presentazione di progetti di recupero di immobili
da destinare ad ostelli in attuazione del programma
«Nuova generazione di idee. Le politiche e le linee di intervento
per i giovani di Regione Lombardia»
(decreto n. 7474 del 20 luglio 2009)**

SOMMARIO

1. Premessa
2. Requisiti di ammissibilità delle spese
3. Spese ammissibili
4. Spese non ammissibili
5. Modifiche al progetto esecutivo
6. Modalità di erogazione del contributo
7. Modalità di richiesta del contributo e rendicontazione delle spese
8. Criteri di rideterminazione del contributo
9. Rinuncia al contributo
10. Decadenza dal contributo
11. Monitoraggio
12. Obblighi del beneficiario
13. Modulistica

1. Premessa

Le presenti «Linee guida di rendicontazione» contengono le modalità cui devono attenersi, per la rendicontazione delle spese sostenute e la richiesta di erogazione del contributo, i soggetti beneficiari a valere sull'invito alla presentazione di progetti di recupero di immobili da destinare ad ostelli in attuazione dell'Accordo di Programma Quadro «Nuova generazione di idee. Le politiche e le linee di intervento per i giovani di Regione Lombardia», approvato con decreto n. 7474 del 20 luglio 2009.

2. Requisiti di ammissibilità delle spese

Una spesa ammissibile deve essere:

- sostenuta dal beneficiario del finanziamento, ovvero i giustificativi di spesa devono essere ad esso imputati;
- congrua con le finalità ed i contenuti del progetto a suo tempo presentato e ammesso a cofinanziamento da Regione Lombardia con d.d.u.o. del 22 febbraio 2010, n. 1554 e s.m.l.;
- relativa ad interventi previsti dal progetto di cui al punto precedente e realizzati successivamente alla data del 22 febbraio 2010 (data del decreto di approvazione della graduatoria finale);
- comprovata dalla copia conforme all'originale dei giustificativi di spesa (fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente):
 - emessi a partire dal 22 febbraio 2010 sino alla data di

Serie Ordinaria N. 34 - 23 agosto 2010

conclusione dei lavori indicata nel progetto ammesso a cofinanziamento;

- che riportino sul documento originale il riferimento inequivocabile all'Allegato 1 «Presentazione di progetti di recupero di immobili da destinare ad ostelli» al decreto n. 7474 del 20 luglio 2009;
 - che riportano nella descrizione la quantità e gli importi unitari e totali di lavori, forniture e servizi forniti;
 - che riportino sul documento originale, in modo indelebile, il timbro «Spesa rendicontata a valere sul bando di Regione Lombardia «Presentazione di progetti di recupero di immobili da destinare ad ostelli» (decreto n. 7474 del 20 luglio 2009)»;
- effettivamente e definitivamente sostenuta (data di pagamento) dal beneficiario a partire dal 22 febbraio 2010 fino alla relativa data di rendicontazione a Regione Lombardia.
- I giustificativi di pagamento ammessi sono:
- ordine di bonifico bancario accompagnato da documento bancario attestante l'esecuzione con esito positivo dell'operazione;
 - mandato di pagamento quietanzato dal tesoriere;
 - copia dell'assegno bancario non trasferibile ed estratto conto bancario da cui risulti l'addebito. Le spese sostenute tramite assegno bancario si considerano quietanzate se lo stesso viene emesso e addebitato sul conto corrente del beneficiario entro la data di presentazione della richiesta di liquidazione del contributo;
- registrata nella contabilità separata per ramo d'azienda del beneficiario in cui rientra l'attività soggetta al cofinanziamento;
- rendicontata secondo le modalità previste dal presente documento.

Non sono considerati ammissibili i pagamenti in contanti.

3. Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario:

- che rispettino i requisiti generali di ammissibilità di cui al punto precedente;
- che rispettino quanto previsto al punto 11 dell'Allegato 1 «Presentazione di progetti di recupero di immobili da destinare ad ostelli» al decreto n. 7474 del 20 luglio 2009;
- riconducibili alle seguenti categorie di spesa, comprendenti i costi diretti e indiretti del progetto cofinanziato:
 - predisposizione progetto;
 - realizzazione;
 - IVA, solo se realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto richiedente.

4. Spese non ammissibili

Sono considerate spese non ammissibili:

- l'acquisto di terreni e/o immobili;
- spese correnti in generale;
- utenze (gas, corrente elettrica, acqua);
- personale;
- costi di amministrazione;
- imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora il beneficiario possa recuperarla;
- oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi;
- oneri di urbanizzazione, costi di occupazione terreno;
- oneri finanziari (interessi debitori, commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio);
- ammende e penali;
- spese per controversie legali e giudiziarie.

5. Modifiche al progetto esecutivo

Qualsiasi variazione al progetto va comunicata, motivata e formalizzata all'indirizzo - Regione Lombardia - D.G. Sport e Giovani - U.O. Giovani - via Rosellini 17, 20124 Milano - da parte del soggetto beneficiario e deve essere oggetto di approvazione da parte della U.O. stessa, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del progetto approvato.

Tali modifiche non possono dar luogo ad un incremento del cofinanziamento complessivo concesso (contributo a fondo perduto).

In ogni caso, le varianti al progetto devono garantire il rispetto delle condizioni indicate al punto 5 dell'Allegato 1 al decreto n. 7474 del 20 luglio 2009 e devono garantire il raggiungimento

degli obiettivi e delle finalità originarie del progetto ammesso a cofinanziamento.

6. Modalità di erogazione del contributo

L'erogazione del contributo verrà effettuata come segue:

- 10%, a titolo di anticipo, a seguito dell'accettazione del finanziamento da parte dei soggetti beneficiari e dietro presentazione di garanzia fideiussoria e degli altri documenti previsti dal bando di invito;
- 30% al raggiungimento di almeno il 40% della realizzazione dei lavori;
- 30% al raggiungimento di almeno il 70% della realizzazione dei lavori;
- 30%, a saldo, a seguito di:
 - conclusione dei lavori;
 - esecuzione del relativo collaudo;
 - approvazione della rendicontazione finale delle spese sostenute.

7. Modalità di richiesta del contributo e rendicontazione delle spese

La richiesta di erogazione dell'anticipo (Modulo 1), delle quote intermedie (Modulo 2) e del saldo (Modulo 3) deve essere inviata con procedura on-line, mediante accesso «Finanziamenti online» (<https://gefo.servizirl.it/fas>).

Per inoltrare la domanda di erogazione dell'anticipo, il beneficiario deve:

1. entrare nella sezione «**Area di gestione**»;
2. compilare il modulo «**Richiesta di erogazione della quota a titolo di anticipo**» (Modulo 1) e procedere con l'invio elettronico;
3. stampare e sottoscrivere in originale (da parte del rappresentante legale) il modulo «**Richiesta di erogazione della quota a titolo di anticipo**», come rilasciato dalla procedura online, e farlo pervenire, entro e non oltre i **15 giorni consecutivi** successivi alla data di invio telematico, presso la D.G. Sport e Giovani - U.O. Giovani.

Per inoltrare le domande di erogazione delle quote intermedie e del saldo, il beneficiario deve entrare nella sezione:

1. «**Area di rendicontazione**» per il caricamento dei dati e dei documenti relativi alle spese sostenute (giustificativi di spesa e pagamento) ed il relativo invio elettronico;
2. «**Area di gestione**» per l'invio elettronico della domanda di erogazione della specifica quota di contributo (quota intermedia, saldo). Per completare l'invio, è necessario:
 - a) stampare e sottoscrivere in originale (da parte del rappresentante legale) la domanda come rilasciata dalla procedura online;
 - b) stampare e sottoscrivere in originale (da parte del rappresentante legale) la tabella riepilogativa dei giustificativi di spesa caricati nell'«Area Rendicontazione» come generata dal sistema;
 - c) far pervenire, entro e non oltre i **15 giorni consecutivi** successivi alla data di invio elettronico, presso la D.G. Sport e Giovani - U.O. Giovani, la domanda sottoscritta in originale, la tabella di cui al punto b) e l'ulteriore documentazione cartacea richiesta ai fini dell'erogazione della specifica quota di finanziamento.

La domanda di erogazione della singola quota intermedia dovrà essere accompagnata da:

- relazione dettagliata sui lavori realizzati da cui si evinca il raggiungimento della percentuale prevista per l'erogazione delle tranches richieste.

Al fine dell'erogazione del saldo, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare, **entro 90 giorni** dalla conclusione dei lavori, dichiarata in fase di presentazione del progetto, la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione **dell'intero progetto**. Si ricorda, infatti, che il prospetto dei costi e la documentazione contabile dovrà fare riferimento all'intero progetto e non alla sola quota di cofinanziamento.

La domanda di erogazione del saldo dovrà essere pertanto accompagnata da:

- relazione conclusiva dell'**intero progetto**, contenente la descrizione degli interventi realizzati, dei risultati ottenuti in riferimento agli obiettivi specificati nel progetto ammesso a cofinanziamento;
- certificato di collaudo ovvero certificato di regolare esecuzione attestante la completa realizzazione delle opere stesse.

8. Criteri di rideterminazione del contributo

Eventuali variazioni in aumento del costo complessivo del progetto non determinano un incremento dell'ammontare del contributo concesso.

In sede di erogazione del saldo, la D.G. Sport e Giovani - U.O. Giovani, verificata la documentazione fornita, potrà procedere alla rideterminazione del contributo in relazione a variazioni in negativo dell'ammontare delle spese di pertinenza effettivamente sostenute.

9. Rinuncia al contributo

I soggetti beneficiari che intendono rinunciare al contributo concesso e/o alla realizzazione dell'intervento devono darne immediata comunicazione a Regione Lombardia - D.G. Sport e Giovani - U.O. Giovani.

Qualora sia già stata erogata parte del contributo, il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione dell'importo ricevuto maggiorato dell'interesse (calcolato dal momento dell'erogazione a quello della restituzione) pari al tasso di sconto vigente al momento dell'erogazione.

10. Decadenza dal contributo

Si ricorda, che come stabilito dall'art. 16 dell'invito approvato con decreto n. 7474 del 20 luglio 2009, il contributo concesso può essere dichiarato decaduto in caso di:

- mancato rispetto da parte del soggetto beneficiario delle prescrizioni e dei vincoli indicati nell'invito summenzionato e nel provvedimento di assegnazione;
- mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento;
- mancato rispetto dei termini fissati per la rendicontazione delle spese;
- non conformità tra contenuto del progetto realizzato e le dichiarazioni contenute nella domanda ammessa al finanziamento;
- evidenza di non autenticità di fatti o informazioni rilevata a seguito dei controlli di cui al punto 17 dell'invito summenzionato;
- alienazione, cessione o distrazione degli immobili oggetto del recupero finanziato nei 5 anni successivi alla concessione del cofinanziamento.

Nel caso di decadenza dal contributo il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione dell'importo già erogato, maggiorato dell'interesse (calcolato dal momento dell'erogazione a quello della restituzione) pari al tasso di sconto vigente al momento dell'erogazione.

11. Monitoraggio

Il soggetto beneficiario è tenuto alla trasmissione dei dati relativi al monitoraggio fisico (indicatori di realizzazione e risultato) e finanziario del progetto finanziato secondo le modalità che verranno successivamente definite e comunicate dalla D.G. Sport e Giovani - U.O. Giovani.

12. Obblighi del beneficiario

Il soggetto beneficiario è tenuto a:

- rispettare i tempi e i contenuti dell'attuazione degli interventi descritti nel crono-programma dettagliato dei lavori allegato al progetto ammesso a finanziamento;
- conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa relativo all'investimento oggetto di contributo;
- assicurare la corretta realizzazione delle attività previste dal progetto ed il rispetto degli obiettivi espressamente e formalmente dichiarati;
- comunicare alla D.G. Sport e Giovani qualsiasi variazione del progetto, specificandone le ragioni;
- fornire le informazioni e la documentazione che potrà essere richiesta durante la realizzazione del progetto e dopo la sua conclusione;
- rendere disponibile e conservare la documentazione attestante l'effettiva realizzazione degli interventi previsti dal progetto;
- fornire alla D.G. Sport e Giovani i dati necessari per il monitoraggio dei progetti che potranno essere richiesti durante la realizzazione del progetto e dopo la sua conclusione;
- procedere, entro 90 giorni dalla liquidazione dell'acconto, all'individuazione, del soggetto gestore dell'ostello secondo i requisiti previsti dall'art. 35 della l.r. 15/2007, prevedendo l'impegno da parte del gestore di utilizzare prevalentemente

nella gestione dell'ostello giovani di età compresa tra 16 e 30 anni;

- procedere all'assegnazione dei lavori secondo le previsioni del «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ex d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 art. 32 lettera d);
- realizzare una contabilità separata per il ramo di azienda in cui rientra l'attività soggetta al finanziamento;
- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione Lombardia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, per le verifiche di competenza;
- esporre e garantire la visibilità del logo di Regione Lombardia e del Ministero della Gioventù.

13. Modulistica

- Modulo 1** - Richiesta di erogazione della quota a titolo di anticipo
- Modulo 2** - Richiesta di erogazione della quota intermedia
- Modulo 3** - Richiesta di erogazione del saldo

Serie Ordinaria N. 34 - 23 agosto 2010

MODULO 1

MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO

Regione Lombardia

Regione Lombardia
D.G. Sport e Giovani
U.O. Giovani
Via Rosellini, 17
20124 - Milano

Oggetto: **Invito alla presentazione di progetti di recupero di immobili da destinare ad ostelli in attuazione del programma «Nuova generazione di idee. Le politiche e le linee di intervento per i giovani di Regione Lombardia».**
Richiesta di erogazione della quota a titolo di anticipo

CUP

Id Progetto

Titolo progetto

Investimento ammesso

Importo contributo pubblico

Il/La sottoscritto/a Nato/a a Prov. il

Codice fiscale residente in

Indirizzo CAP Prov.

in qualità di legale rappresentante del Beneficiario

con sede legale nel Comune di CAP

Indirizzo Prov.

con sede operativa di progetto nel Comune di indirizzo Prov.

con sede di archiviazione della documentazione tecnico-amministrativa e contabile nel Comune di CAP

Indirizzo Prov.

Codice fiscale partita IVA

Visto il decreto del dirigente dell'U.O. Giovani e Sicurezza del 20 luglio 2009, n. 7474 con il quale è stato approvato l'Invito alla presentazione di progetti di recupero di immobili da destinare ad ostelli in attuazione dell'Accordo di Programma Quadro «Nuova generazione di idee. Le politiche e le linee di intervento per i giovani di Regione Lombardia»;

Visto il decreto del dirigente dell'U.O. Giovani e Sicurezza del 22 febbraio 2010, n. 1554 e successive modifiche e integrazioni con il quale è stato assegnato all'impresa/società/Ente rappresentato un cofinanziamento per gli interventi di recupero da attuarsi sull'immobile sito nella sede operativa di progetto sopra indicata da destinarsi a ostello secondo i criteri e i vincoli indicati nel relativo bando di invito;

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. 445/2000,

CHIEDE

l'erogazione del contributo di € da accreditarsi sul c/c banca con IBAN

A TAL FINE DICHIARA (evidenziare la voce di interesse)

- che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) riguardante le spese imputabili al progetto per il quale si richiede il contributo costituisce un costo reale e definitivo per l'ente/Società rappresentato;
- che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) riguardante le spese imputabili al progetto per il quale si richiede il contributo non costituisce un costo reale e definitivo per l'ente/Società rappresentato.

SI IMPEGNA

- a realizzare il progetto presentato e ammesso a finanziamento nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché nel rispetto dei vincoli e delle condizioni stabilite nell'invito di cui all'allegato 1 del decreto del 20 luglio 2009, n. 7474 e nel provvedimento di assegnazione del contributo;
- a rispettare il crono-programma allegato al progetto ammesso a cofinanziamento;
- ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'invito di cui all'allegato 1 del decreto del 20 luglio 2009, n. 7474 e dalle linee guida di rendicontazione;
- a rendere disponibile la documentazione tecnico-amministrativa relativa alla realizzazione del progetto ammesso a contributo ed, in particolare, i relativi giustificativi di spesa e pagamento in originale, presso la sede di archiviazione della documentazione sopra indicata ed a conservarli in detto luogo per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa;
- a rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nella iniziativa approvata;
- ad assicurare una contabilità separata per il ramo di azienda in cui rientra l'attività soggetta al finanziamento;
- a consentire le attività di verifica e controllo sulla realizzazione del progetto da parte dei funzionari di Regione Lombardia e/o degli organismi statali competenti.

Data

Firma del legale rappresentante
TIMBRO (se disponibile)**(*) TRATTAMENTO DATI GIUNTA REGIONALE - REGIONE LOMBARDIA**

Informativa ex art. 13 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante il Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, si informa che i dati acquisiti in esecuzione dell'invito alla presentazione di progetti di recupero di immobili da destinare ad ostelli in attuazione dell'Accordo di Programma Quadro «Nuova generazione di idee. Le politiche e le linee di intervento per i giovani di Regione Lombardia», di cui al decreto n. 7474 del 20 luglio 2009 e ss.mm.ii. verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative alla gestione del procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono comunicati e che lo stesso avverrà con l'utilizzo di procedure di archiviazione cartacea e informatica.

Titolare del trattamento è la Giunta regionale della Regione Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in via F. Filzi 22 - 20124 Milano.
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della D.G. Sport e Giovani.

MODULO 2
**MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO**

Regione Lombardia

 Regione Lombardia
 D.G. Sport e Giovani
 U.O. Giovani
 Via Rosellini, 17
 20124 - Milano

Oggetto: **Invito alla presentazione di progetti di recupero di immobili da destinare ad ostelli in attuazione del programma «Nuova generazione di idee. Le politiche e le linee di intervento per i giovani di Regione Lombardia».**
Richiesta di erogazione della quota intermedia

CUP

Id Progetto

Titolo progetto

Il/La sottoscritto/a Nato/a a Prov. il

Codice fiscale residente in CAP Prov.

indirizzo CAP Prov.

in qualità di legale rappresentante del Beneficiario

con sede legale nel Comune di CAP

indirizzo Prov.

con sede operativa di progetto nel Comune di indirizzo Prov.

Codice fiscale partita IVA

Visto il decreto del dirigente dell'U.O. Giovani e Sicurezza del 20 luglio 2009, n. 7474 con il quale è stato approvato l'Invito alla presentazione di progetti di recupero di immobili da destinare ad ostelli in attuazione dell'Accordo di Programma Quadro «Nuova generazione di idee. Le politiche e le linee di intervento per i giovani di Regione Lombardia»;

Visto il decreto del dirigente dell'U.O. Giovani e Sicurezza del 22 febbraio 2010, n. 1554 e successive modifiche e integrazioni con il quale è stato assegnato all'impresa/società/Ente rappresentato un cofinanziamento per gli interventi di recupero da attuarsi sull'immobile sito nella sede operativa di progetto sopra indicata da destinarsi a ostello secondo i criteri e i vincoli indicati nel relativo bando di invito;

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. 445/2000,

CHIEDE

l'erogazione della quota intermedia di € da accreditarsi sul c/c con IBAN
 avendo raggiunto uno stato di avanzamento lavori pari al.....%

A TAL FINE DICHIARA

- che le spese sostenute rispettano i requisiti e le condizioni previste nell'Allegato 1 al decreto n. 7474 del 20 luglio 2009 e nelle linee guida di rendicontazione;
- che le spese effettivamente e definitivamente sostenute per la realizzazione del progetto, sino alla data di inoltro della presente richiesta, corrispondono ai giustificativi di spesa e pagamento trasmessi tramite procedura telematica su Finanziamenti on-line ed elencati nella tabella riepilogativa allegata;
- di impegnarsi a conservare i giustificativi di spesa e pagamento in originale presso la sede di archiviazione, indicata nel contributo modulo di richiesta dell'anticipo, per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa;
- che l'ulteriore documentazione tecnico-amministrativa attestante l'effettiva realizzazione degli interventi previsti dal progetto esecutivo è disponibile presso la sede di archiviazione di cui al punto precedente;

ALLEGA

- relazione dettagliata sui lavori realizzati da cui si evince il raggiungimento della percentuale prevista per l'erogazione della tranche.
- tabella riepilogativa dei giustificativi di spesa caricati nell'«Area Rendicontazione» come generata dal sistema.

Data

Firma del legale rappresentante
 TIMBRO (se disponibile)

(*) TRATTAMENTO DATI GIUNTA REGIONALE - REGIONE LOMBARDIA

Informativa ex art. 13 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante il Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, si informa che i dati acquisiti in esecuzione dell'invito alla presentazione di progetti di recupero di immobili da destinare ad ostelli in attuazione dell'Accordo di Programma Quadro «Nuova generazione di idee. Le politiche e le linee di intervento per i giovani di Regione Lombardia», di cui al decreto n. 7474 del 20 luglio 2009 e ss.mm.ii. verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative alla gestione del procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono comunicati e che lo stesso avverrà con l'utilizzo di procedure di archiviazione cartacea e informatica.

Titolare del trattamento è la Giunta regionale della Regione Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in via F. Filzi 22 - 20124 Milano.
 Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della D.G. Sport e Giovani.

Serie Ordinaria N. 34 - 23 agosto 2010

MODULO 3



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO



Regione Lombardia

Regione Lombardia
D.G. Sport e Giovani
U.O. Giovani
Via Rosellini, 17
20124 - Milano

Oggetto: **Invito alla presentazione di progetti di recupero di immobili da destinare ad ostelli in attuazione del programma «Nuova generazione di idee. Le politiche e le linee di intervento per i giovani di Regione Lombardia».**
Richiesta di erogazione del saldo

CUP
Id Progetto
Titolo progetto
Il/La sottoscritto/a Nato/a a Prov. il
Codice fiscale residente in
indirizzo CAP Prov.
in qualità di legale rappresentante del Beneficiario
con sede legale nel Comune di CAP
indirizzo Prov.
con sede operativa di progetto nel Comune di indirizzo Prov.
Codice fiscale partita IVA

Visto il decreto del dirigente dell'U.O. Giovani e Sicurezza del 20 luglio 2009, n. 7474 con il quale è stato approvato l'Invito alla presentazione di progetti di recupero di immobili da destinare ad ostelli in attuazione dell'Accordo di Programma Quadro «Nuova generazione di idee. Le politiche e le linee di intervento per i giovani di Regione Lombardia»;

Visto il decreto del dirigente dell'U.O. Giovani e Sicurezza del 22 febbraio 2010, n. 1554 e successive modifiche e integrazioni con il quale è stato assegnato all'impresa/società/Ente rappresentato un cofinanziamento per gli interventi di recupero da attuarsi sull'immobile sito nella sede operativa di progetto sopra indicata da destinarsi a ostello secondo i criteri e i vincoli indicati nel relativo bando di invito;

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. 445/2000,

CHIEDE

l'erogazione del saldo pari a €, a fronte di € di spese effettivamente e definitivamente sostenute per la realizzazione del progetto, da accreditarsi sul c/c con IBAN.....

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI INVESTIMENTI SOSTENUTI NELLA RENDICONTAZIONE
<... FINALE > IN DATA <data_invio_rendicontazione>

VOCI DI SPESA	COSTI AMMESSI	COSTI RENDICONTATI
Predisposizione progetto		
Realizzazione		
IVA		
TOTALE		

A TAL FINE DICHIARA

- che le spese sostenute rispettano i requisiti e le condizioni previste nell'Allegato 1 al decreto n. 7474 del 20 luglio 2009 e nelle linee guida di rendicontazione;
- che le spese effettivamente e definitivamente sostenute per la realizzazione dell'intero progetto corrispondono ai giustificativi di spesa e pagamento trasmessi tramite procedura telematica su Finanziamenti on-line ed elencati nella tabella riepilogativa allegata;
- di impegnarsi a conservare i giustificativi di spesa e pagamento in originale presso la sede di archiviazione, indicata nel contributo modulo di richiesta dell'anticipo, per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa;
- che l'ulteriore documentazione tecnico-amministrativa attestante l'effettiva realizzazione degli interventi previsti dal progetto esecutivo è disponibile presso la sede di archiviazione di cui al punto precedente;

ALLEGA

- tabella riepilogativa dei giustificativi di spesa caricati nell'«Area Rendicontazione» come generata dal sistema;
- relazione conclusiva dell'intero progetto, contenente la descrizione degli interventi realizzati, dei risultati ottenuti in riferimento agli obiettivi specificati nel progetto ammesso a co-finanziamento;
- certificato di collaudo ovvero certificato di regolare esecuzione attestante la completa realizzazione delle opere stesse.

Data

Firma del legale rappresentante
TIMBRO (se disponibile)

(*) TRATTAMENTO DATI GIUNTA REGIONALE - REGIONE LOMBARDIA

Informativa ex art. 13 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante il Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, si informa che i dati acquisiti in esecuzione dell'invito alla presentazione di progetti di recupero di immobili da destinare ad ostelli in attuazione dell'Accordo di Programma Quadro «Nuova generazione di idee. Le politiche e le linee di intervento per i giovani di Regione Lombardia», di cui al decreto n. 7474 del 20 luglio 2009 e ss.mm.ii. verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative alla gestione del procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono comunicati e che lo stesso avverrà con l'utilizzo di procedure di archiviazione cartacea e informatica.

Titolare del trattamento è la Giunta regionale della Regione Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in via F. Filzi 22 - 20124 Milano. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della D.G. Sport e Giovani.

D.G. Territorio e urbanistica

(BUR20100139)

D.d.s. 24 dicembre 2009 - n. 14448

(5.3.5)

Modifica all'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata con d.d.s. del 29 ottobre 2007, n. 12741 e s.m.i. alla ditta Ecologia Ambiente s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1, con sede legale ed impianto in via Casati, 12 in Comune di Como

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
USI DELLE ACQUE E CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

Omissis

Decreta

1. di modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con d.d.s. n. 12741/07 e s.m.i. alla ditta Ecologia Ambiente s.r.l., con sede legale in Como, via E. Casati, 12 relativa all'impianto ubicato in Como, via E. Casati, 12, per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato 1, punto 5.1, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico, che sostituisce, a tutti gli effetti, quello approvato con d.d.s. n. 5549/08 e s.m.i., nonché la planimetria, predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento (omissis);

2. che l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali già rilasciate e riportate nell'allegato tecnico;

3. di stabilire che l'impianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico;

4. di precisare che il presente provvedimento riporta altresì valori limite e prescrizioni, stabiliti con provvedimenti emanati dalle autorità competenti, che dovranno essere rispettati fino ad avvenuto adeguamento dell'impianto ai nuovi valori limite e alle nuove prescrizioni stabilite nell'allegato medesimo;

5. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 9 del d.lgs. 59/05, l'autorizzazione ha la durata di 6 anni dalla data di approvazione del presente atto, facendo ridecorrere i termini in considerazione del fatto che si approva una variante sostanziale, e la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza della stessa;

6. di disporre che in fase di realizzazione e esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e/o gestionali anche migliorative siano comunicate all'ente preposto al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che definirà la sostanzialità o meno delle stesse. In caso di modifiche impiantistiche, la ditta dovrà comunicare all'ARPA territorialmente competente la data di fine lavori e l'attività potrà essere esercitata solo dopo sopralluogo dell'Agenzia che verifichi la corrispondenza di quanto realizzato con quanto comunicato/autorizzato;

7. di precisare che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente all'atto dell'emanazione delle Linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 59/05;

8. di determinare in € 430.903,00 l'ammontare totale della fidejussione la ditta Ecologia Ambiente s.r.l. deve prestare a favore della Provincia relativamente alle operazioni di:

- messa in riserva (R13) di 200 m³ di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 35.324,00;
- messa in riserva (R13) di 109 m³ di rifiuti speciali pericolosi pari a € 38.504,25;
- deposito preliminare (D15) di 1 m³ di rifiuti speciali pericolosi con Cl organico > 2% pari a € 5.593,23;
- deposito preliminare (D15) di 550 m³ di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 97.141,00;
- deposito preliminare (D15) di 640 m³ di rifiuti speciali pericolosi pari a € 226.080,00;
- operazioni di recupero e smaltimento (D13/D14/R3/R4/R12) di 15.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 28.260,52.

L'importo complessivo delle garanzie finanziarie da versare, a fronte dell'avvenuta certificazione ambientale ISO EN 14001 e in applicazione dell'art. 210, comma 3, lett. h), del d.lgs. 152/06, è pari a € 258.541,80; la garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04 e la ditta dovrà documentare ogni tre anni il mantenimento della certificazione ISO EN 14001 per l'attività in essere. Contestualmente al ricevimento da parte della Provincia della prestazione della medesima saranno svincolate le garanzie finanziarie già prestate dalla società ed accettate dalla Regione Lombardia;

9. di trasmettere le copie conformi del presente atto alla Provincia di Como per la successiva comunicazione al Comune di Como e ad ARPA dipartimento di Como e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

10. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui al punto 8 entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

11. di disporre che la Provincia di Como provveda a trasmettere copia conforme a mezzo raccomandata A/R all'impresa, successivamente alla prestazione della garanzia, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria;

12. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente Autorizzazione Integrata Ambientale presso la Struttura «Usi delle acque e Ciclo Integrato dei Rifiuti» della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura
usi delle acque e ciclo integrato dei rifiuti:
Roberto Cerretti

(BUR20100140)

D.d.s. 12 luglio 2010 - n. 6920

(5.3.5)

Diniego dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e archiviazione dell'istanza ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 alla ditta Vitalba s.r.l. per una discarica da realizzarsi in Cingia de' Botti (CR)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI
E INNOVAZIONE IN MATERIA DI RIFIUTI

Omissis

Decreta

1. di diniegare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, disponendo l'archiviazione dell'istanza, agli atti regionali con prot. n. T1.2010.0008565 dell'11 maggio 2010, presentata dalla ditta Vitalba s.r.l., con sede legale in via Santa Redegonda n. 8, Milano, per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto da realizzarsi in Cingia de' Botti (CR);

2. di trasmettere copie conformi del presente atto all'impresa a mezzo raccomandata A/R e alla Provincia di Cremona, al Comune di Cingia de' Botti, ad ARPA dipartimento di Cremona e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

3. di disporre la messa a disposizione del pubblico del presente decreto presso la Struttura «Autorizzazioni e innovazione in materia di rifiuti» della D.G. Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

4. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura
autorizzazioni e innovazione in materia di rifiuti:
Roberto Cerretti

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

(BUR20100141)

Sentenza 7 luglio 2010 - n. 266**Sentenza 7 luglio 2010 n. 266**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

(Omissis)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 6 agosto 2009, n. 19 (Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2009/2010 ai sensi della l.r. 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi)), e dell'art. 2 della legge della Regione Toscana 17 settembre 2009, n. 53 (Disciplina dell'attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l'anno 2009 ai sensi dell'art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)), e dell'art. 34 della l.r. 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con i ricorsi rispettivamente notificati il 12-19 ottobre 2009 e il 20-24 novembre 2009, depositati in cancelleria il 21 ottobre 2009 ed il 26 novembre 2009 ed iscritti ai nn. 94 e 102 del registro ricorsi 2009.

Visti gli atti di costituzione delle Regioni Lombardia e Toscana;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 2010 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;

Uditi l'avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Marcello Cardì per la Regione Lombardia, Silvia Fantappiè e Lucia Bora per la Regione Toscana.

RITENUTO IN FATTO

1. - Con ricorso notificato il 12 ottobre 2009 e depositato il successivo 21 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Lombardia 6 agosto 2009, n. 19 (Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2009/2010 ai sensi della l.r. 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi)), per contrasto con l'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione.

1.2 - Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente censura la citata l.r. n. 19 del 2009 per aver autorizzato la gestione degli impianti per la cattura delle specie indicate nell'allegato «A» della medesima legge «in assenza dei presupposti e delle condizioni poste» dall'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici). In particolare, il ricorrente osserva che la citata norma comunitaria subordina la «possibilità di autorizzare in deroga la cattura di determinate specie di uccelli in piccole quantità alla comprovata assenza di altre soluzioni soddisfacenti, al rispetto di condizioni rigidamente controllate e all'impiego di modalità selettive in modo che le catture vengano effettuate solo nella misura in cui siano strettamente necessarie a soddisfare le richieste del mondo venatorio».

Sotto tale profilo, dunque, risulterebbe integrata la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., non avendo la Regione Lombardia rispettato le misure dettate dalla direttiva citata, così come, peraltro, precisa sempre il ricorrente, sarebbe confermato «dal parere negativo dell'ISPRA del 9 giugno 2009».

1.3 - In secondo luogo, la legge regionale impugnata violerebbe anche il principio stabilito dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in base al quale, ad avviso del ricorrente, la potestà legislativa regionale in ordine alla autorizzazione del piano di cattura dei richiami vivi dovrebbe essere «esercitata non solo nel rispetto dei principi stabiliti dal legislatore comunitario (...), ma anche dei principi stabiliti dal legislatore statale (...), che richiede espressamente il parere favorevole dell'ISPRA». Pertanto, posto che la suddetta disposizione statale integrerebbe, sempre secondo il ricorrente, una «esigenza unitaria per ciò che concerne la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ponendo un limite a interventi regionali che possono pregiudicare gli equilibri ambientali», la legge regionale impugnata violerebbe anche l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

2. - Con memoria depositata in data 24 novembre 2009, si è

costituita in giudizio la Regione Lombardia chiedendo che il ricorso sia dichiarato manifestamente inammissibile o, comunque, infondato.

2.1 - Dopo aver ricostruito il quadro normativo comunitario, statale e regionale, di riferimento, la resistente evidenzia che la finalità della disciplina censurata è «quella di assicurare il rifornimento dei richiami vivi ai cacciatori che esercitano l'attività venatoria nella forma dell'appostamento fisso e temporaneo», in attuazione dell'art. 4 della legge n. 157 del 1992 e dell'art. 7 della legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria).

Ciò premesso, in ordine al primo motivo del ricorso, la difesa regionale deduce che l'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE ammette la possibilità di derogare al divieto di cattura dei richiami vivi, «sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti», al fine di consentire «in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità» (art. 1, paragrafo 1, lettera c, della Direttiva 79/409/CEE).

Il secondo comma dello stesso art. 9 della direttiva, prosegue la Regione Lombardia, dispone che le predette deroghe dovranno menzionare: le specie coinvolte, i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata, le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui dette deroghe possono essere applicate, l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone, nonché, infine, i controlli da effettuarsi.

Orbene, la difesa della resistente evidenzia che l'art. 1, comma 2, della l.r. n. 3 del 2007 «prevede che il Consiglio regionale approvi con legge, "sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)" (ora ISPRA), entro il mese di giugno di ogni anno, il piano con cui è individuato il numero massimo di impianti da abilitare per Provincia e il numero massimo dei richiami vivi da catturare per singola specie consentita e complessivamente per ogni Provincia». Detto piano annuale, prosegue la resistente, è stato adottato, con la legge impugnata, in considerazione della comprovata insufficienza (desunta dai dati forniti dalle singole Province) del patrimonio di richiami vivi appartenenti alle specie in essa individuate in possesso dei cacciatori lombardi rispetto all'ammontare potenzialmente consentito in base alle previsioni della l.r. n. 26 del 1993.

La Regione Lombardia deduce, infatti, di non disporre allo stato di un sistema alternativo alla cattura, nonostante l'amministrazione regionale - in ottemperanza a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 1 della l.r. n. 3 del 2007 - abbia da tempo attivato e finanziato un programma finalizzato all'incremento dell'allevamento delle specie di uccelli utilizzabili come richiami vivi, poiché gli allevatori non avrebbero garantito la copertura del fabbisogno complessivo.

Quanto all'individuazione delle specie utilizzate allo scopo di richiamo, la difesa regionale sottolinea che, in quanto appartenenti a specie cacciabili, esse sarebbero soggette ad un prelievo ben più consistente attraverso l'esercizio venatorio, sicché, anche sotto tale profilo, non vi sarebbe alcun contrasto della disciplina impugnata con le esigenze di conservazione delle diverse specie coinvolte dettate dalla Direttiva 79/409/CEE.

In conformità con le precedenti argomentazioni, la resistente ritiene che la potestà legislativa della Regione riconosciuta dall'art. 4, comma 3, della legge n. 157 del 1992 sia stata esercitata nel rispetto di tutte le condizioni e presupposti previsti dalla citata normativa comunitaria.

2.2 - Con riferimento al secondo motivo di censura, la Regione Lombardia deduce che, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, il parere dell'ISPRA avrebbe un indubbio carattere obbligatorio, ma non anche vincolante. Osserva al riguardo la difesa regionale che l'art. 7, comma 1, della legge n. 157 del 1992 qualifica detto istituto come «organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province», cosicché la funzione istituzionale ad esso spettante non potrebbe «essere quella di sostituirsi alle amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarle sotto il profilo squisitamente tecnico».

Peraltro, nonostante la natura non vincolante del parere reso dall'ISPRA sul piano di cattura oggetto della legge impugnata, la Regione Lombardia evidenzia di averne comunque tenuto conto nell'esercizio dell'attività legislativa impugnata, riducendo di oltre quarantamila unità la stima del fabbisogno di richiami vivi rispetto a quella originariamente effettuata.

Sulla base di tali osservazioni, secondo la difesa regionale, sarebbe quindi infondata la dedotta violazione dell'art. 117, se-

condo comma, lettera s), Cost., in relazione all'art. 4, comma 3, della legge n. 157 del 1992.

3. - Con memoria depositata in data 17 maggio 2009, la difesa regionale ha integralmente ribadito le argomentazioni già svolte nell'atto di costituzione a sostegno della inammissibilità e, comunque, della infondatezza delle questioni proposte con il ricorso.

4. - Con distinto ricorso notificato il 20 novembre 2009 e depositato il successivo 26 novembre, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, l'art. 2 della legge della Regione Toscana 17 settembre 2009, n. 53 (Disciplina dell'attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l'anno 2009 ai sensi dell'art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e dell'art. 34 della l.r. 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»)), nella parte in cui prevede che «le Province di Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena sono autorizzate alla gestione degli impianti di cattura e alla cattura, per l'anno 2009, di uccelli appartenenti alle specie: cesena, merlo, tordo bottaccio e tordo sassello da utilizzare a scopo di richiamo, nei quantitativi suddivisi per provincia, per tipo e per specie così come risulta dall'allegato A alla presente legge».

4.1 - Il ricorrente premette che la l.r. n. 53 del 2009 ha la finalità di disciplinare la cattura di uccelli selvatici da richiamo prevista dall'art. 4 della legge n. 157 del 1992, nonché dall'art. 34, comma 6, della legge della Regione Toscana n. 3 del 1994. In tale quadro normativo, ad avviso del ricorrente, l'art. 2 della citata l.r. n. 53 del 2009, rubricato «cattura di uccelli selvatici a fini di richiamo», si porrebbe in contrasto innanzitutto con l'art. 117, primo comma, Cost. per violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

In particolare, l'autorizzazione alla cattura dei citati esemplari appartenenti alla fauna selvatica da utilizzare a scopo di richiamo risulterebbe disposta in «assenza dei presupposti e delle condizioni poste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici)», il quale ammette il prelievo in deroga di piccole quantità di esemplari di alcune specie appartenenti alla fauna selvatica a condizione che «non vi siano altre soluzioni soddisfacenti». A sostegno di tale profilo di incostituzionalità il ricorrente deduce che - così come osservato nel parere sfavorevole del 14 agosto 2009, rilasciato dall'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA) alla Regione istante - «i dati relativi ai richiami attualmente detenuti in Regione» mostrerebbero «come la riproduzione in cattività non solo rappresenti una valida alternativa alla cattura, ma costituisca anche la principale fonte di approvvigionamento per i cacciatori».

4.2 - In secondo luogo, ad avviso del ricorrente, con la norma impugnata la Regione avrebbe approvato con legge il piano di cattura dei richiami vivi in assenza del prescritto parere favorevole dell'ISPRA, così come invece richiesto dall'art. 4, comma 3, della legge n. 157 del 1992.

Conseguentemente l'art. 2 della l.r. n. 53 del 2009 si porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all'art. 4 della legge n. 157 del 1992, contenente uno standard minimo ed uniforme di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema inderogabile per il legislatore regionale.

5. - Con memoria depositata in data 22 dicembre 2009, si è costituita in giudizio la Regione Toscana, chiedendo che le sollevate questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate.

5.1 - In primo luogo, la resistente osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la possibilità di derogare al regime limitativo della caccia prevista dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE sarebbe ammissibile al ricorrere di tre condizioni: innanzitutto che non risulti percorribile un'altra soluzione soddisfacente; in secondo luogo, che sussista uno dei motivi tassativamente elencati dal citato art. 9, n. 1, lettere a), b) e c); in terzo luogo, che la deroga sia adottata con le prescritte formalità indicate al n. 2 del medesimo articolo. Quanto al primo requisito, prosegue la Regione Toscana, il preambolo della l.r. n. 53 del 2009 espliciterebbe chiaramente le ragioni giustificative della autorizzazione in deroga delle amministrazioni provinciali all'attivazione dei relativi impianti di cattura, affermando che «la disponibilità degli uccelli da utilizzare come richiami vivi risulta essere largamente insufficiente rispetto al fabbisogno accertato, in rapporto al numero dei cacciatori e al quantitativo di richiami utilizzabile da ciascuno di essi» e che, «nonostante numerose iniziative inerenti l'attività di alleva-

mento attuate da privati, allo stato attuale non si riesce a colmare il divario tra il suddetto fabbisogno e la disponibilità effettiva», con il conseguente diffondersi del «fenomeno dell'acquisizione illegale di uccelli da richiamo con grave danno alle popolazioni delle specie di appartenenza».

5.2 - Con riferimento alla seconda condizione, la Regione Toscana sottolinea che l'attività di cattura dei richiami vivi è stata qualificata, in sede di accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, quale specifica fattispecie di deroga riconducibile alla lettera c) dell'art. 9 della citata direttiva.

5.3 - In terzo luogo, la resistente osserva che l'art. 2 della legge n. 53 del 2009 risulterebbe rispettoso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 9 della richiamata direttiva comunitaria, avendo tale articolo menzionato: le specie (nei quantitativi suddivisi per provincia e per tipo) che formano oggetto della deroga, le autorità abilitate alla gestione degli impianti di cattura, nonché quelle deputate alla vigilanza e ai controlli sull'attività stessa.

5.4 - Pertanto, ad avviso della Regione Toscana, il primo motivo di ricorso dovrebbe essere respinto.

6. - Quanto al secondo motivo, la resistente osserva che, a seguito della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, la materia della caccia - pur incontrando i limiti derivanti, oltre che dall'ordinamento comunitario, anche dai principi stabiliti dalla normativa statale in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. - rientrerebbe tra le competenze assegnate alla potestà legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.

Ciò premesso, prosegue la Regione, l'art. 4 della legge n. 157 del 1992 prevedrebbe, in relazione all'attività di cattura, la necessità di acquisire il parere dal competente Istituto (ISPRA), ma non anche che la potestà legislativa regionale sia da esso vincolata. Inoltre, sempre ad avviso della resistente, anche la circolare del 22 novembre 1996, n. 31502 (Applicazione dell'art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157), adottata dal Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, confermerebbe «l'esigenza di considerare, al fine della determinazione del quantitativo di richiami necessario, anche le richieste provenienti dai cacciatori, raccolte dalle Province competenti».

6.1 - Conseguentemente, posto che la disposizione impugnata sarebbe stata adottata nel rispetto degli indirizzi statali che informano la materia, anche il secondo motivo di ricorso dovrebbe essere respinto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Con due distinti ricorsi, ritualmente notificati e depositati, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato - in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione -, rispettivamente, la legge della Regione Lombardia 6 agosto 2009, n. 19 (Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2009/2010 ai sensi della l.r. 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi)), e l'art. 2 della legge della Regione Toscana 17 settembre 2009, n. 53 (Disciplina dell'affività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l'anno 2009 ai sensi dell'art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e dell'art. 34 della l.r. 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»)).

2. - Il ricorrente dubita, in primo luogo, della legittimità costituzionale delle norme impugnate, rispettivamente adottate dalle Regioni Lombardia e Toscana, poiché, in entrambi i casi, l'autorizzazione alla gestione degli impianti di cattura di alcune specie appartenenti alla fauna selvatica a scopo di richiamo sarebbe stata rilasciata «in assenza dei presupposti e delle condizioni poste» dall'art. 9 della Direttiva 409/79/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici), in violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.

3. - In secondo luogo, il ricorrente lamenta, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., la illegittimità costituzionale delle medesime norme in quanto, in entrambi i casi, l'adozione dei piani di cattura in parola sarebbe stata rilasciata in mancanza del parere favorevole del competente Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA), che, invece, ad avviso del ricorrente, risulterebbe prescritto dall'art. 4 della legge n. 157 del 1992, quale standard minimo ed uniforme di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema inderogabile per il legislatore regionale.

4. - Considerata l'omogeneità delle questioni sollevate, i ricorsi possono essere riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

5. - La questione di legittimità costituzionale concernente la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. è fondata.

Serie Ordinaria N. 34 - 23 agosto 2010

6. - L'art. 9 della citata direttiva 79/409/CEE - oggi riprodotto (senza alcuna modificazione di sostanza) nell'art. 9 della direttiva 2009/147/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici) - prevede che gli Stati membri, «sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti», possano derogare alle misure di protezione poste dalla medesima direttiva per il conseguimento di una serie di interessi generali tassativamente indicati fra i quali, per quanto riguarda il presente giudizio, quello di «consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di uccelli in piccole quantità».

La costante giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che si tratta di «un potere di deroga esercitabile in via eccezionale» che ammette «l'abbattimento o la cattura di uccelli selvatici appartenenti alle specie protette dalla direttiva medesima, alle condizioni ed ai fini di interesse generale indicati dall'art. 9.1, e secondo le procedure e le modalità di cui al punto 2 dello stesso art. 9» (sentenze n. 168 del 1999 e n. 250 del 2008).

Il carattere eccezionale del potere in questione è stato peraltro ribadito anche dalla giurisprudenza comunitaria (in particolare, Corte di giustizia CE, 8 giugno 2006, causa C-118/94), secondo la quale l'autorizzazione degli Stati membri a derogare al divieto generale di cacciare le specie protette è subordinata alla adozione di misure di deroga dotate di una motivazione che faccia riferimento esplicito e adeguatamente circostanziato alla sussistenza di tutte le condizioni prescritte dall'art. 9, paragrafi 1 e 2.

Detti requisiti, infatti - precisa sempre la Corte di giustizia della Comunità europea (oggi Corte di giustizia dell'Unione europea) - perseguono il duplice scopo di limitare le deroghe allo stretto necessario e di permettere la vigilanza degli organi comunitari a ciò preposti.

In particolare, il paragrafo 2 dell'art. 9 della citata direttiva prevede che le deroghe debbano menzionare: a) le specie che formano oggetto delle medesime; b) i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati; c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate; d) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone; e) i controlli che saranno effettuati.

Alla luce di tali considerazioni, dunque, il rispetto del vincolo comunitario derivante dall'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE (oggi art. 9 della Direttiva 2009/147/CE) impone l'osservanza dell'obbligo della puntuale ed espressa indicazione della sussistenza di tutte le condizioni in esso specificamente indicate, e ciò a prescindere dalla natura (amministrativa ovvero legislativa) del tipo di atto in concreto utilizzato per l'introduzione della deroga al divieto di caccia e di cattura degli esemplari appartenenti alla fauna selvatica stabilito agli articoli da 5 a 8 della medesima direttiva.

7. - Ebbene, tale onere non risulta rispettato in alcuno degli atti legislativi impugnati. In particolare, quanto alla legge della Regione Lombardia n. 19 del 2009, deve rilevarsi la completa omissione di qualsiasi cenno in ordine alla sussistenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla direttiva. Quanto all'art. 2 della legge della Regione Toscana n. 53 del 2009, invece, la motivazione, seppure formalmente esistente, risulta fondata su petizioni di principio prive di alcun riferimento alle condizioni concrete che avrebbero potuto, in ipotesi, giustificare la deroga adottata.

Inoltre, il mancato assolvimento di tale onere risulta ancora più evidente se si considerano le puntuali obiezioni svolte dall'ISPRA (nel parere datato 14 agosto 2009), secondo il quale «i dati relativi ai richiami attualmente detenuti» dalla Regione Toscana avrebbero mostrato «come la riproduzione in cattività» non solo rappresentasse «una valida alternativa alla cattura», ma costituisse anche «la principale fonte di approvvigionamento per i cacciatori».

8. - Pertanto, in accoglimento dei ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale di entrambe le disposizioni regionali impugnate, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE - oggi riprodotto nell'art. 9 della Direttiva 2009/147/CE.

9. - Rimane assorbita ogni ulteriore censura.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione

Lombardia 6 agosto 2009, n. 19 (Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2009/2010 ai sensi della l.r. 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi));

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Toscana 17 settembre 2009, n. 53 (Disciplina dell'attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l'anno 2009 ai sensi dell'art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e dell'art. 34 della l.r. 12 gennaio 1994, n. 3 (Ricepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»)).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.

Il Presidente: *f.to* Francesco Amirante

